



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALE RAT TRENTINO-SÜDTIROL

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA **93.** SITZUNG
19.5.1992

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

FRANCESCHINI Roberto <i>(Gruppo Lista Verde – Grüne Fraktion – Grupa Vërc)</i>	pag. 2
ROMANO Francesco <i>(Gruppo Socialista Italiano)</i>	" 3–5–8–24–28–35–36–43– 45–48–49–50–51–57
BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	" 3–8–17–18–22–37–41
RELLA Alberto <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	" 5–12–17–18–25–28–34– 36–42–45–46–47–49–50
BRUGGER Siegfried <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	" 16–17
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale)</i>	" 16–20–27–29–35–38–53
MERANER Gerold <i>(Gemischte Fraktion)</i>	" 27–57–58–64
NEGHERBON Livio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	" 49



INDICE

Disegno di legge n. 63:

Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 2

Interrogazioni e interpellanze

pag. 74

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 63:

Neue Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 2

Anfragen und Interpellationen

Seite 74



Presidenza del Vicepresidente Franco Tretter

Ore 10.08

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Hanno giustificato la loro assenza il Presidente Peterlini, i cons. Andreolli, Feichter, Viola, Sfondrini, Duca, Montali, Franzelin, Andreotti e Malossini.

Prego il cons. Morelli di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

MORELLI: (segretario):(legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Consiglieri, vi prego di prendere posto!

Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Comunicazioni:

In data 14 maggio la Giunta regionale ha presentato il disegno di legge n. 86: "Norme in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" ed in data 18 maggio il disegno di legge n. 87: "Norme relative alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione".

Il Consigliere Roberto Franceschini ha presentato l'interrogazione n. 106, concernente i servizi antincendi.

Il testo della interrogazione e la relativa risposta scritta formano parte integrante del resoconto stenografico di questa seduta.

Il Comune di Caldaro ha inviato la delibera del Consiglio comunale approvata in data 21 aprile u.s. concernente una mozione della "Dorfliste Kaltern—Lista civica di Caldaro" in cui il Consiglio comunale rivolge un appello al Consiglio regionale affinché nel nuovo ordinamento dei Comuni vengano osservati i requisiti minimi per la salvaguardia della democrazia.

Mitteilungen:

Der Regionalausschuß hat am 14. Mai den Gesetzentwurf Nr. 86 betreffend "Bestimmungen auf dem Gebiet der öffentlichen Fürsorge— und Wohlfahrtseinrichtungen" und am 18. Mai den Gesetzentwurf Nr. 87, betreffend "Bestimmungen über die Veröffentlichung des Amtsblatt der Region" eingebracht.

Abg. Franceschini hat die Anfrage Nr. 106 betreffend den Feuerwehrdienst eingebracht. Der Text der Anfrage und die schriftliche Antwort bilden integrierenden Teil des stenographischen Berichtes über diese Sitzung.

Die Markgemeinde Kaltern hat den am 21. April genehmigten Gemeinderatsbeschluss über einen Beschlusstrag der Dorfliste Kaltern-Caldaro zugesandt, mit welchem der Gemeinderat einen Appel um Berücksichtigung demokratischer Minimalforderungen in der neuen Gemeindecordnung an den Regionalrat richtet.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione dell'ordine del giorno.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Le rileggo il punto: "Il Comune di Caldaro ha inviato la delibera del Consiglio comunale approvata in data 21 aprile u.s. concernente una mozione della "Dorfliste Kaltern—Lista civica di Caldaro" in cui il Consiglio comunale rivolge un appello al Consiglio regionale affinché nel nuovo ordinamento dei Comuni vengano osservati i requisiti minimi per la salvaguardia della democrazia."

Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Franceschini.

FRANCESCHINI: Signor Presidente, visto che il problema è purtroppo conosciuto da tutti, molto brevemente mi rivolgo a lei ed a tutti i consiglieri, rilevando l'opportunità di delegare la Presidenza ad inviare una missiva al Governo nazionale, per esprimere la preoccupazione della nostra Regione su quanto sta accadendo nell'ex Jugoslavia e negli Stati autonomi che si sono formati in questi ultimi mesi, data la situazione estremamente drammatica che si sta vivendo in quella parte d'Europa.

Se pensiamo che non più tardi di un anno fa per la guerra del Golfo c'era stata una mobilitazione eccezionale da parte delle popolazioni ed altrettanto, purtroppo, non si nota per quanto sta accadendo sulle terre confinanti con la nostra nazione, ritengo sia conveniente, senza peraltro predisporre un documento, che troverebbe parecchie difficoltà di interpretazione, delegare alla sensibilità del Presidente il compito di inviare una missiva al nostro Governo, affinché intervenga nelle sedi più opportune e soprattutto con energia, per fare in modo di trovare una soluzione pacifica a questo conflitto.

Mi rendo conto che le due Province autonome di Trento e di Bolzano si stanno attivando in questi giorni accogliendo i profughi, e lo stanno facendo in maniera encomiabile, ma come Regione l'auspicio sarebbe di portare avanti almeno questo piccolo atto simbolico, ma necessario, penso, per fare capire la nostra volontà.

PRESIDENTE: Ha fatto bene, cons. Franceschini, a ricordare quanto sta avvenendo in quei luoghi. Il Presidente, prima della chiusura dei lavori a mezzogiorno, è intenzionato a convocare la Conferenza dei capigruppo ed in quella sede parleremo anche di questo problema.

Passiamo al punto n. 1 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 63: Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali (presentato dalla Giunta regionale)**. Siamo in discussione dell'art. 32 ed è stato presentato un emendamento a firma dei cons. Franceschini, Tribus, Zedron e Boato, del quale dò lettura: "f) aggiungere alla 3^a riga, dopo la parola "volontari", "ai volontari dei servizi di soccorso sanitario"."

Art. 32

- f) In der vierten Zeile ist nach dem Wort "Naturkatastrophen" folgendes hinzuzufügen: "der freiwilligen Helfer des Erste-Hilfe-Dienstes."

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Intervengo per dire che abbiamo valutato la proposta e riteniamo di poter essere d'accordo.

PRESIDENTE: Nessuno intende intervenire?

Pongo in votazione l'emendamento all'art. 32. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano? Chi è contrario? Chi si astiene?

L'emendamento è approvato all'unanimità.

Sull'art. 32 la parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe in meinem Minderheitenbericht zum Art. 32 geltend gemacht, daß dieser bezahlte Sonderurlaub gemäß Artikel 3 Ziffer 1 des staatlichen Rahmengesetzes durch gewerkschaftliche Abkommen geregelt werden muß und nicht durch Gesetz.

(Per quanto concerne l'art. 32 nella relazione di minoranza da me presentata ho fatto presente che il congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'articolo 3 cifra 1 della legge di riforma nazionale dev'essere disciplinato da accordi sindacali e non dalla legge.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'articolo? Pongo in votazione l'articolo così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli l'art. 32 è approvato.

Art. 33 (Aspettativa)

1. Il dipendente comunale è collocato in aspettativa d'ufficio per infermità e per servizio militare e, a domanda, nel rispetto delle specifiche normative di settore, per mandato politico, mandato sindacale e per scopi umanitari.

2. Il dipendente comunale può altresì essere collocato in aspettativa per i seguenti motivi:

- a) motivi di famiglia o personali;
- b) motivi di studio.

Art. 33 (Wartestand)

1. Der Gemeindebedienstete ist aus Krankheitsgründen und Militärdienst von Amts wegen und wegen eines politischen Mandats oder eines Gewerkschaftsauftrages oder wegen humanitärer Gründe auf ein Gesuch hin in den Wartestand zu versetzen, wobei die Sonderbestimmungen dieser Bereiche in Betracht zu ziehen sind.

2. Der Gemeindebedienstete kann außerdem aus nachstehenden Gründen in den Wartestand versetzt werden:

- a) Familiengründe oder persönliche Gründe;
- b) Studiengründe.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 33? Se nessuno intende intervenire pongo in votazione l'art. 33. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con una astensione, nessun voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 33 è approvato.

Art. 34

(Aspettativa per il personale con prole)

1. I Comuni nei loro regolamenti organici possono prevedere che il personale con prole, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatoria e facoltativa prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni, siano, a domanda, collocati in aspettativa senza assegni, per una durata minima di centottanta giorni e massima di tre anni per ogni singolo figlio, da usufruire entro il quinto anno di età del medesimo.

2. L'aspettativa di cui al comma 1 può essere usufruita fino al raggiungimento dei limiti minimi di servizio previsti per il diritto a pensione.

3. Il periodo trascorso nell'aspettativa predetta non è utile ai fini della progressione giuridica ed economica di carriera, dell'indennità di buona uscita e di previdenza, mentre viene utilmente computata ai fini del relativo trattamento di pensione.

4. Durante l'aspettativa di cui ai commi precedenti, gli oneri di pensione e di assistenza, da computarsi in relazione alla retribuzione pensionabile spettante al personale interessato all'atto del collocamento in aspettativa o derivante da successivi aumenti di carattere generale, sono a carico dell'Amministrazione comunale, inclusa la quota contributiva di pertinenza del personale medesimo.

5. Nei confronti del personale assunto con contratto a termine per la temporanea sostituzione del personale che fruisce dell'aspettativa prevista dal comma 1, non trova applicazione il limite previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) ed il contratto di lavoro ha la durata del periodo di aspettativa medesima, allo scadere del quale il rapporto di lavoro si intende a tutti gli effetti risolto.

Art. 34

(Wartestand für das Personal mit Kindern)

1. Die Gemeinden können in ihren Personalordnungen vorsehen, daß das Personal mit Kindern zusätzlich zu den Zeiträumen der obligatorischen und fakultativen Freistellung vom Dienst nach dem Gesetz vom 30. Dezember 1971, Nr. 1204 und dessen nachfolgenden Änderungen auf Antrag ohne Bezüge für die Dauer von mindestens hundertachtzig Tagen und von höchstens drei Jahren für jedes einzelne Kind bis zur Vollendung des fünften Lebensjahres desselben in den Wartestand versetzt werden.

2. Der Wartestand gemäß Absatz 1 kann bis zur Erreichung der Mindestdienstjahre beansprucht werden, die für den Pensionsanspruch vorgesehen sind.

3. Die im genannten Wartestand verbrachte Zeit wird für die Zwecke des rechtlichen und wirtschaftlichen Aufstieges in der Laufbahn sowie für die Abfertigung und Fürsorge nicht angerechnet, während sie für die entsprechende Ruhestandsbehandlung angerechnet wird.

4. Während des Wartestandes gemäß den vorhergehenden Absätzen gehen die Pensionsversicherungs- und Krankenversicherungsausgaben, die in bezug auf die

pensionierbare Entlohnung berechnet werden müssen, welche dem betroffenen Personal bei der Versetzung in den Wartestand zusteht oder von späteren allgemeinen Erhöhungen herrührt, zu Lasten der Gemeindeverwaltung; dies gilt auch für die von den Bediensteten zu entrichtenden Beiträge.

5. Auf das mit Vertrag auf bestimmte Zeit eingestellte Personal zur zeitweiligen Ersetzung der Bediensteten, die den im Absatz 1 vorgesehenen Wartestand in Anspruch genommen haben, wird die Grenze nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) nicht angewandt, und der Arbeitsvertrag hat die gleiche Dauer wie der Wartestand, bei dessen Ablauf das Arbeitsverhältnis für alle Wirkungen als aufgelöst gilt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 34?

La parola al cons. Rella.

RELLA: Chiedo, signor Presidente, di avere una spiegazione da parte dell'assessore sulle ragioni dell'introduzione di un limite minimo di aspettativa, capisco il limite massimo, al comma 1, ma non avverto le ragioni per stabilire un limite minimo di aspettativa, a meno che non legga male la norma così come è formulata. Si tratta di un'astensione facoltativa in aggiunta a quella spettante obbligatoria o facoltativa, in presenza di un figlio, che può essere assegnata rispettivamente alla madre o al padre.

Quindi mi pare importante intanto chiarire questo aspetto, non riesco a capire la ragione della durata minima. Rilevo inoltre, naturalmente sottolineando l'importanza sociale del provvedimento, il pericolo di una compromissione dell'occupazione, nel senso che di fronte ad un'esagerazione di previdenza di questo tipo ci sarà una corsa all'abbandono delle gestioni dei servizi diretti da parte degli enti locali. Lo lascio alla memoria storica del Consiglio, signor Presidente, perché credo che con questo modo di procedere – ho sentito prima che è stata approvata dal Governo anche la legge Morandini – secondo me compromettiamo il funzionamento degli enti pubblici, lo sviluppo di un'occupazione certa e seriamente impostata, alle volte per leggerezza o per demagogia andiamo a finire con il compromettere la tenuta di un impianto. Per questo motivo lascio a memoria, ripeto, che a mio avviso un modo di procedere piuttosto leggero nella valutazione degli effetti sul funzionamento degli enti pubblici e sull'uso della risorsa renderà più difficile il funzionamento del rapporto di lavoro ed in particolare comprometterà la possibilità di essere dinamici in questo settore, per cui avverto il pericolo della resistenza in prospettiva degli enti locali ad assumere personale, con il risultato che sarà sistematicamente perseguito un progetto, il che non vuol dire che sia del tutto negativo, di abbandono delle azioni gestionali, in modo da liberare l'organico da presenze di dipendenti. Può darsi però che abbia letto male la norma, per cui in questo caso mi scuso anticipatamente, non l'ho seguita in Commissione.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'articolo?

La parola all'assessore Romano.

ROMANO: In effetti non è un problema di poco conto quello dell'aspettativa non retribuita, ma garantita previdenzialmente, è un problema che mi ero posto anch'io da parecchio tempo, tanto è vero che mi aveva un po' meravigliato anche da parte degli enti previdenziali il fatto che ci fosse comunque la possibilità da parte di un ente di piazzare in aspettativa una dipendente con prole fino al terzo anno e dall'altro canto la copertura assicurativa.

Vi posso dire che la copertura assicurativa esiste, oggi molti regolamenti comunali prevedono questa possibilità, quindi è una norma già esistente che prevede il minimo

di un anno, noi abbiamo abbassato il minimo a 180 giorni per motivi di funzionalità, perché il dipendente in aspettativa per un mese o due determinerebbe grosse difficoltà anche all'organizzazione di un ufficio. Quindi abbiamo abbassato il limite, portandolo da un anno a 6 mesi, ma non ce la siamo sentiti di eliminare completamente la norma, non solo gradita dal personale femminile, ma per molte famiglie indispensabile.

Quindi capisco i risvolti, però non ritengo opportuno eliminare una norma che già esiste e che fino adesso si è rivelata positiva, ci è sembrato di doverla limitare nei riguardi del minimo, la copertura assicurativa è comunque garantita.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 34? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 astensioni, nessun voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 34 è approvato.

Art. 35 (Cessazione dal rapporto di impiego)

1. La cessazione del servizio avviene:

- a) per dimissioni volontarie. Le dimissioni volontarie devono essere presentate per iscritto ed hanno effetto soltanto alla data della loro accettazione. L'accettazione può essere ritardata per gravi motivi di servizio;
- b) per collocamento in disponibilità. Il dipendente è collocato in disponibilità per riduzione di ruoli organici conseguentemente alla soppressione di servizio uffici, qualora non si possa far luogo ad altra utilizzazione anche presso altro ente pubblico. Il dipendente in disponibilità è esonerato dal prestare servizio e gode del trattamento economico per un periodo non superiore a due anni;
- c) per collocamento a riposo d'ufficio a seguito del raggiungimento di limiti d'età, secondo le norme previste per i dipendenti civili dello Stato;
- d) per destituzione a seguito di procedimento disciplinare;
- e) per decadenza dovuta a perdita di cittadinanza italiana, mancata riassunzione del servizio senza giustificato motivo entro il termine prefissato, conseguimento dell'impiego mediante produzione di documenti falsi;
- f) per dispensa dovuta ad accertata inabilità fisica, incapacità professionale e insufficiente rendimento.

Art. 35 (Beendigung des Dienstverhältnisses)

1. Das Ausscheiden aus dem Dienst erfolgt:

- a) wegen freiwilliger Kündigung. Die freiwillige Kündigung muß schriftlich eingereicht werden und wird nur zum Zeitpunkt ihrer Annahme wirksam. Die Annahme kann aus schwerwiegenden Dienstgründen verzögert werden;
- b) wegen Versetzung in den Verfügbarkeitsstand. Der Bedienstete wird wegen Kürzung von Stellenplänen infolge der Abschaffung von Ämtern in den Verfügbarkeitsstand versetzt, falls auch bei einer anderen öffentlichen Körperschaft keine andere Verwendung möglich ist. Der in den Verfügbarkeitsstand versetzte Bedienstete ist von der Dienstleistung befreit, und es steht ihm für den Zeitraum von höchstens zwei Jahren eine Besoldung zu;

- c) wegen Versetzung in den Ruhestand von Amts wegen infolge Erreichung der Altersgrenze, gemäß den für die Zivilbediensteten des Staates vorgesehenen Bestimmungen;
- d) wegen Absetzung infolge eines Disziplinarverfahrens;
- e) wegen Verfall infolge des Verlustes der italienischen Staatsbürgerschaft, infolge einer unterlassenen Wiederaufnahme des Dienstes innerhalb der festgesetzten Frist ohne gerechtfertigten Grund, infolge Erlangung der Anstellung durch Vorlegung falscher Unterlagen;
- f) wegen Enthebung, die auf festgestellte körperliche Untauglichkeit, berufliche Unfähigkeit und ungenügende Leistung zurückzuführen ist.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 35? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
 Con 5 astensioni, nessun voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 35 è approvato.

Art. 36
 (Riammissione in servizio)

1. La riammissione in servizio è disciplinata dalle norme previste per i dipendenti civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36
 (Wiederaufnahme in den Dienst)

1. Die Wiederaufnahme in den Dienst wird durch die für die Zivilbediensteten des Staates vorgesehenen Bestimmungen gemäß Dekret des Präsidenten der Republik vom 1. Jänner 1957, Nr. 3 und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen geregelt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 36? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?
 Con 6 astensioni, nessun voto contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 36 è approvato.

Art. 37
 (Effetti della cessazione dal servizio)

1. I regolamenti comunali devono disciplinare, sulla base dei principi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge, le modalità e gli effetti economici di ciascuna specie di cessazione dal servizio.

2. I criteri per la determinazione dell'indennità di fine servizio sono quelli previsti rispettivamente per i dipendenti delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 37
 (Auswirkungen des Ausscheidens aus dem Dienst)

1. Die Personalordnungen der Gemeinden müssen auf der Grundlage der von der Durchführungsverordnung zum vorliegenden Gesetz festgelegten Grundsätze die Einzelheiten und die wirtschaftlichen Auswirkungen jeder Art von Ausscheiden aus dem Dienst regeln.

2. Zur Festlegung der Abfertigung gelten dieselben Maßstäbe, die für die Bediensteten der jeweiligen Autonomen Provinzen Trient und Bozen angewandt werden.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich weiß zwar, daß der zuständige Regionalassessor überhaupt nicht auf meine Kritik, auf meine Bemerkungen, auf meinen Minderheitenbericht insgesamt reagiert. Ich bin also einer Antwort des hohen Regionalassessors nicht würdig, aber trotzdem erfülle ich meine Pflicht.

Artikel 37 betrifft die Auswirkungen des Ausscheidens aus dem Dienst: Die Grundsätze für die Einschränkung der Satzungsbefugnis und Verordnungsgewalt der Gemeinde sind gemäß Artikel 2 Absatz 1 und Artikel 51 Absatz 8 des Gesetzes 142 gesetzlich festzulegen, also nicht mit der Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz. Im Artikel 42 wird die Gemeindegatzung absichtlich nicht genannt. Aus dem Gesetz 142 werden beinahe wortwörtlich die Absätze 2, 3, 4, 5, 6 und 9 des Artikels 51 übernommen, aber anstatt von der Satzung zu sprechen, auf die sich die Absätze 2, 3, 5 und 6 des genannten Gesetzes beziehen, spricht man im Absatz 1 von Gesetzentwurf und Verordnung bzw. bei Absatz 2, 4 und 5 von Verordnung, wobei die Wörter "Gesetz" und "Verordnung" sich natürlich auf das Regionalgesetz und auf die betreffende Durchführungsverordnung beziehen. Der neue Absatz 6 des Gesetzentwurfes übernimmt den Inhalt von Absatz 5 und bezieht sich auf Dienste und Ämter anstatt auf Funktionsbereiche; dies ist eine Wiederholung, obwohl diesmal auf die Satzung, wie Absatz 6 des Gesetzes 142 vorschreibt, Bezug genommen wird.

(Nonostante l'Assessore competente non dia ascolto alle mie parole e non reagisca in alcun modo alle mie osservazioni, quasi io non fossi degno di essere ascoltato, farò comunque il mio dovere.)

Per quanto concerne l'art. 37 relativo agli effetti della cessazione dal servizio, va osservato che i principi idonei a vincolare l'autonomia normativa del Comune (statuto e regolamenti) devono comunque essere stabiliti dalla legge ai sensi dell'art. 2, comma 1 e art. 51, comma 8 della legge n. 142 e non dal regolamento di esecuzione della legge regionale. L'art. 42 ignora intenzionalmente l'esistenza dello statuto dei Comuni. Vengono ripresi quasi interamente i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 51 della legge 142; tuttavia invece che di statuto cui fanno riferimento i commi 2, 3, 5, e 6 di tale legge, al comma 1 di tale articolo si parla di "legge e regolamento", e più precisamente nei commi 2, 4 e 5 di regolamento, laddove la locuzione legge e regolamento ovviamente intende legge regionale e relativo regolamento. Il nuovo comma 6 dell'articolo in questione riprende il comma 5 e fa riferimento a servizi ed uffici invece che alle aree funzionali; ciò è una ripetizione, anche se questa volta ci si riferisce allo Statuto, secondo quanto previsto al 6. comma dell'art. 51 della legge 142.)

PRESIDENTE: La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Per chiarire al collega Benedikter, considerato che in realtà la sua è una contestazione della facoltà della Regione di legiferare sul personale comunale, che si tratta nella

fattispecie di due visioni completamente diverse, sulle quali abbiamo già espresso le nostre valutazioni sia in Commissione che in aula fin dall'inizio. Ogni volta che il cons. Benedikter sostiene l'impossibilità di legiferare, evito di intervenire, perché le posizioni sono ormai chiare. L'art. 65 dello Statuto recita: "L'ordinamento del personale dei comuni è regolato dai comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.", stiamo esaminando una legge regionale sull'ordinamento del personale dei comuni, in attuazione dello Statuto esistente, oltre tutto noi abbiamo preparato un testo omogeneo che riprende in parte l'attuale ordinamento, quindi non è che non voglia intervenire per scorrettezza, ma perché abbiamo già chiarito i rispettivi punti di vista: elaboriamo una legge sul personale dei comuni ed il cons. Benedikter dice che non lo possiamo fare, tutto qui.

PRESIDENTE: Siamo all'art. 37, qualcun altro intende intervenire?

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti di astensione, uno contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 37 è approvato.

Art. 38
(Equo indennizzo)

1. I Comuni devono prevedere nel regolamento organico la possibilità di riconoscimento dell'infermità derivante da causa di servizio, nonché la concessione di un equo indennizzo per la perdita parziale della capacità lavorativa.

2. La misura dell'equo indennizzo è determinata secondo le norme vigenti per il personale dello Stato.

Art. 38
(Angemessene Entschädigung)

1. Die Gemeinden müssen in der Personalordnung die Möglichkeit einer Anerkennung der auf Dienstgründe zurückzuführenden Krankheit sowie die Gewährung einer angemessenen Entschädigung für den teilweisen Verlust der Arbeitsfähigkeit vorsehen.

2. Das Ausmaß der angemessenen Entschädigung wird gemäß den für das Personal des Staates geltenden Bestimmungen festgelegt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti di astensione, nessun contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 38 è approvato.

Art. 39
(Assegnazione per motivi di salute ad altro profilo
professionale)

1. L'assegnazione per inidoneità fisica ad altro profilo professionale

nell'ambito della stessa qualifica funzionale o ad un profilo professionale rientrante in una qualifica funzionale inferiore a quella d'appartenenza può essere richiesta dal dipendente interessato, il quale deve allegare alla domanda un certificato medico comprovante la causa ed il carattere permanente dell'inidoneità. Il Comune sottopone il dipendente ad opportuno accertamento sanitario da parte di medici od istituti a ciò indicati e scelti dal Comune medesimo. L'accertamento sanitario dovrà altresì attestare che il dipendente è impiegabile in altro profilo professionale della qualifica funzionale di appartenenza o che è idoneo all'espletamento delle mansioni proprie del profilo professionale della qualifica funzionale inferiore cui sarà eventualmente assegnato.

2. L'assegnazione di cui al comma 1 può essere disposta anche d'ufficio, nell'interesse del servizio, fermo restando il previsto accertamento sanitario; in tale caso il dipendente può farsi assistere da un proprio medico di fiducia.

3. L'assegnazione ad altro profilo professionale nell'ambito della qualifica funzionale di appartenenza od a profilo professionale rientrante in qualifica funzionale inferiore è disposta con deliberazione della Giunta comunale. La scelta del nuovo profilo professionale viene operata sentito il dipendente interessato.

4. Il dipendente che, ai sensi del presente articolo, venga trasferito ad un profilo professionale di qualifica funzionale inferiore a quella d'appartenenza, conserva il trattamento economico in godimento, l'anzianità maturata dallo stesso fino al giorno precedente alla data di decorrenza del trasferimento, viene mantenuta ai fini dell'attribuzione della successiva progressione economica. Ai fini dell'eventuale partecipazione a concorsi pubblici ed interni, viene valutato, a favore del dipendente interessato, anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica funzionale di provenienza.

Art. 39

(Zuteilung zu einem anderen Berufsbild aus Gesundheitsgründen)

1. Die Zuteilung wegen körperlicher Untauglichkeit zu einem anderen Berufsbild im Rahmen desselben Funktionsranges oder zu einem Berufsbild, das einem unter dem Zugehörigkeitsrang liegenden Funktionsrang angehört, kann vom betroffenen Bediensteten gefordert werden, wobei dieser dem Gesuch ein ärztliches Zeugnis beizulegen hat, mit welchem der Grund und die Art der andauernden Untauglichkeit belegt werden. Die Gemeinde läßt bei dem Bediensteten durch die dazu bestimmten Ärzte oder Institute ihrer Wahl eine zweckmäßige ärztliche Untersuchung vornehmen. Der sanitäre Befund muß außerdem bescheinigen, daß der Bedienstete in einem anderen Berufsbild des eigenen Zugehörigkeitsranges angestellt werden kann, oder daß er für die Ausübung der Aufgaben des Berufsbildes des niedrigeren Funktionsranges geeignet ist, dem er gegebenenfalls zugeteilt werden sollte.

2. Die Zuteilung nach Absatz 1 kann auch von Amts wegen im Interesse des Dienstes verfügt werden, wobei jedenfalls die vorgesehene ärztliche Kontrolle durchzuführen ist; in diesem Fall kann der Bedienstete einen eigenen Vertrauensarzt heranziehen.

3. Die Zuteilung zu einem anderen Berufsbild im Rahmen des Zugehörigkeitsfunktionsranges oder zu einem Berufsbild, das einem unter dem Zugehörigkeitsrang liegenden Funktionsrang angehört, wird mit Beschluß des Gemeindevausschusses verfügt. Die Wahl des neuen Berufsbildes wird nach Anhören des betroffenen Bediensteten getroffen.

4. Der Bedienstete, der im Sinne dieses Artikels einem Berufsbild zugeteilt wird, welches einem unter dem Zugehörigkeitsrang liegenden Funktionsrang angehört, behält die bereits bezogene Besoldung bei, und das vom selben Bediensteten bis zum Tag vor jenem der

Wirksamkeit der Versetzung erreichte Dienstalter wird für die Zwecke der Zuerkennung der nachfolgenden wirtschaftlichen Aufbesserung anerkannt. Für die Zwecke der allfälligen Beteiligung an öffentlichen und internen Wettbewerben wird zugunsten des betroffenen Bediensteten auch der im Herkunftsfunktionsrang tatsächlich geleistete Dienst berücksichtigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 39? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti di astensione, uno contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 39 è approvato.

Art. 39 bis

(Rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali in favore del personale e degli amministratori comunali)

1. Il Comune rimborsa, a richiesta del personale dipendente, comandato, incaricato o temporaneo, e su presentazione delle parcelle determinate ai sensi delle vigenti tariffe professionali, le spese legali e peritali, nonché le spese di giustizia, sostenute dal medesimo per la propria difesa in giudizi penali o civili, nei quali sia rimasto coinvolto per fatti o cause di servizio, durante il rapporto di dipendenza, di incarico o di comando, salvo i casi di condanna per azioni od omissioni commesse con dolo o colpa grave.

2. i rimborsi delle spese di cui al comma 1 sono estesi anche in favore del personale che sia stato prosciolto nei giudizi di conto o di responsabilità amministrativa.

3. La Giunta comunale può concedere anticipi sulle spese di cui ai commi 1 e 2, in misura non superiore a quella risultante dalle richieste dei difensori e dei periti, a condizione che il personale si impegni a restituire gli anticipi stessi in caso di condanna ed autorizzi l'Amministrazione a dedurre i relativi importi dagli emolumenti ad esso spettanti, nei limiti di legge.

4. Per ciascun grado di giudizio, il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per l'eventuale domiciliatario. Il rimborso delle spese peritali è limitato alle spese per un solo professionista, per singolo ramo o disciplina attinenti all'oggetto della perizia.

5. Le norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nei confronti del Sindaco, degli Assessori, degli amministratori dei Consorzi, delle Unioni di Comuni e delle aziende ed istituzioni di cui all'articolo 45, nonché del relativo personale, che siano rimasti coinvolti in giudizi civili, penali, di conto o di responsabilità amministrativa, per fatti o cause connessi all'adempimento del loro mandato, all'esercizio delle loro pubbliche funzioni, o al rapporto di servizio.

Art. 39 bis

(Rückvergütung der Gerichts-, Anwalts- und Gutachterkosten zugunsten des Personals und der Verwalter der Gemeinden)

1. Die Gemeinde vergütet ihrem Personal, einschließlich des abgestellten, beauftragten und auf Zeit eingestellten, auf Antrag und nach Vorlage der gemäß den gültigen Gebührenordnungen erstellten Rechnungen, die Anwalts-, Gutachter- und Gerichtskosten, welche es für die Verteidigung in Straf- oder Zivilverfahren getragen hat, in welche es in

Zusammenhang mit seinem Dienst, während des Dienstverhältnisses, der Beauftragung oder Abstellung verwickelt war, sofern es nicht wegen vorsätzlich oder grob fahrlässig begangener Handlungen oder Unterlassungen verurteilt worden ist.

2. Die Kosten laut Absatz 1 werden auch dem Personal vergütet, das in Gerichtsverfahren bezüglich der Rechnungslegung oder der Amtshaftung freigesprochen wurde.

3. Der Gemeindeausschuß kann, im Rahmen der Forderungen der Verteidiger und Gutachter, Vorschüsse auf die Kosten laut der Absätze 1 und 2 gewähren, sofern das Personal sich verpflichtet, im Falle einer Verurteilung diese Vorschüsse rückzuerstatten, und die Verwaltung berechtigt, die entsprechenden Beträge von den ihm zustehenden Bezügen im gesetzlich vorgesehenen Rahmen abzuziehen.

4. Für jede Gerichtsinstanz werden in der Regel die Anwaltskosten für einen Verteidiger und für den allfälligen Domiziliatar vergütet. Die Gutachterkosten sind auf einen Fachmann für jedes einzelne, mit dem Gutachten zusammenhängende Fachgebiet oder jeden speziellen Bereich beschränkt.

5. Die Bestimmungen der Absätze 1, 2, 3 und 4 finden auch in bezug auf den Bürgermeister, die Assessoren, die Verwalter von Konsortien, die Zusammenschlüsse von Gemeinden und von Betrieben und Einrichtung nach Artikel 45 sowie auf das entsprechende Personal Anwendung, wenn sie in der Ausübung ihres Mandates, bei der Wahrnehmung des öffentlichen Amtes oder in Zusammenhang mit ihrem Dienst in Zivil- oder Strafverfahren oder Verfahren bezüglich der Rechnungslegung oder der Amtshaftung verwickelt worden sind.

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'art. 39 bis, qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti di astensione, nessuno contrario e tutti gli altri favorevoli, l'art. 39 bis è approvato.

Art. 40 (Incompatibilità di impieghi)

1. I regolamenti organici dei Comuni, nel disciplinare i casi di incompatibilità e i casi di cumulo di impieghi, devono osservare i principi contenuti nelle leggi che disciplinano analoghe materie per i dipendenti civili dello Stato.

Art. 40 (Unvereinbarkeit von Anstellungen)

1. In den Personalordnungen der Gemeinden müssen bei der Regelung der Fälle von Unvereinbarkeit und Häufung von Anstellungen die in den Gesetzen zur Regelung ähnlicher Bereiche für die Zivilbediensteten des Staates enthaltenen Grundsätze beachtet werden.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 40?

La parola al cons. Rella.

RELLA: Chiedo scusa, signor Presidente, se intervengo sull'art. 40 per sottolineare la necessità che in sede di regolamento di esecuzione di questa legge, che sarà mi auguro necessario, si

provveda ad integrare o correggere quanto disposto dal terzo comma dell'art. 39 bis. Le chiedo scusa, signor Presidente, perché resto nella logica del provvedimento, con una adeguata garanzia rispetto alle spese che vengono anticipate in rapporto alla richiesta dei difensori, poiché abbiamo più volte avvertito che il recupero non è possibile, allora va tenuto presente che, in caso di condanna, può esserci anche l'allontanamento definitivo del soggetto, il quale non ha più emolumenti da ricevere, salvo la liquidazione, per cui può esserci il rischio della perdita della spesa anticipata. Grazie.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'art. 40? La Giunta? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 40. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 6 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 40 è approvato.

Art. 41

(Uso dell'automezzo di proprietà per ragioni di servizio)

1. I Comuni e i loro Consorzi nei regolamenti organici del personale dipendente debbono compiutamente disciplinare condizioni e modalità per l'uso, da parte di dipendenti comunali o consorziali, dell'automezzo di proprietà per necessità di servizio.

Art. 41

(Gebrauch des eigenen Kraftfahrzeuges aus Diensterfordernissen)

1. Die Gemeinden und ihre Konsortien müssen in ihren Personalordnungen die Bedingungen und die Einzelheiten für den Gebrauch des eigenen Kraftfahrzeuges aus Diensterfordernissen seitens der Bediensteten der Gemeinde oder des Konsortiums ausführlich regeln.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 41. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con nessun voto contrario, 6 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 41 è approvato.

Art. 42

(Personale dirigenziale)

1. Spetta ai dirigenti la direzione delle strutture e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi e dai regolamenti che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa spettanti ai dirigenti.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge o i regolamenti espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente. Spettano ad essi in particolare, secondo le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la

responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti.

3. I dirigenti sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione, nei limiti delle attribuzioni loro conferite e delle risorse assegnate.

4. Il regolamento organico può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a termine di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, in misura non superiore al 10 per cento dei posti dirigenziali previsti nella pianta organica.

5. Gli incarichi di direzione dei servizi o degli uffici possono essere conferiti a tempo determinato, con le modalità e secondo i termini fissati dallo Statuto. Il loro rinnovo è disposto con provvedimento motivato, che contiene la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente o funzionario nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi od uffici da loro diretti.

5 bis. Gli incarichi di direzione dei servizi e degli uffici possono essere revocati in qualsiasi momento per inattività od incapacità, o qualora il livello dei risultati conseguiti risulti inadeguato. La proposta di revoca, debitamente motivata, viene inoltrata alla Giunta comunale dal diretto superiore o, per il caso dei dirigenti, dal segretario comunale. La proposta di revoca deve essere preceduta da una diffida all'interessato con un intervallo minimo di trenta giorni tra l'una e l'altra.

5 ter. La Giunta comunale esamina la proposta di revoca e decide con atto motivato, previ adeguati accertamenti e sentito l'interessato.

5 quater. La revoca dell'incarico direzionale può avvenire anche ad istanza dell'interessato.

5 quinquies. La revoca è altresì disposta per soppressione del servizio o dell'ufficio.

6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

7. La responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio sono regolati secondo le norme previste per i dirigenti dello Stato.

Art. 42

(Personal der Dirigentenlaufbahn)

1. Den Dirigenten obliegt die Leitung der Organisationseinheiten und Dienste gemäß den von den Gesetzen und von den Verordnungen festgelegten Maßstäben und Bestimmungen, die sich nach dem Grundsatz der Unterscheidung zwischen den Wahlorganen zustehenden Aufgaben und Verantwortungen bei der Anleitung und Kontrolle und den Aufgaben und Verantwortungen der verwaltungsmäßigen Gebarung richten, die den Dirigenten zustehen.

2. Den Dirigenten stehen alle Aufgaben zu, einschließlich die Übernahme von Rechtsgeschäften, die die Verwaltung nach außen hin verpflichten, die durch das Gesetz oder durch die Verordnungen nicht ausdrücklich den Führungsorganen der Körperschaft vorbehalten sind. Ihnen steht gemäß den im Gesetz oder in der Verordnung festgelegten Einzelheiten im besonderen der Vorsitz in Wettbewerbs- und Ausschreibungskommissionen, die Verantwortung hinsichtlich der Verdingungs- und Wettbewerbsverfahren, die Unterzeichnung

von Verträgen zu.

3. Die Dirigenten sind direkt für die operative Verwirklichung der Zielsetzungen der Körperschaft, der verwaltungsmäßigen Korrektheit und der Effizienz der Gebarung in den Grenzen der ihnen zuerkannten Befugnisse und der zugeteilten Mittel verantwortlich.

4. Die Personalordnung kann vorsehen, daß die Besetzung der Stellen als Verantwortliche der Dienste oder Ämter leitender Ränge oder hoher fachlicher Ausbildung durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag auf bestimmte Zeit oder ausnahmsweise und mit begründetem Beschluß durch einen privatrechtlichen Vertrag im Ausmaß von höchstens 10 Prozent der im Stellenplan vorgesehenen leitenden Stellen erfolgen kann, wobei die für den zu bekleidenden Rang vorgesehenen Voraussetzungen aufrecht bleiben.

5. Die Aufträge zur Leitung von Diensten oder Ämtern können auf bestimmte Zeit gemäß den von der Satzung festgelegten Einzelheiten und Fristen erteilt werden. Ihre Erneuerung wird mit begründeter Maßnahme verfügt, in welcher die Bewertung der vom Dirigenten im abgelaufenen Zeitraum hinsichtlich der Erreichung der Zielsetzungen und der Verwirklichung der Programme erbrachten Ergebnisse sowie die Bewertung des Effizienz- und Wirksamkeitsniveau enthalten sind, das von den geleiteten Diensten der Körperschaft erreicht worden ist.

5 bis. Die Aufträge zur Leitung von Diensten und Ämtern können zu jeder Zeit wegen Untätigkeit bzw. Unfähigkeit oder wenn das Niveau der erreichten Ergebnisse unangemessen sein sollte, widerrufen werden. Der ausreichend begründete Vorschlag auf Widerruf wird vom direkten Vorgesetzten – im Falle der Dirigenten vom Gemeindegeschäftsführer – dem Gemeindevorstand weiterleitet. Dem Vorschlag auf Widerruf hat eine Warnung an den Betroffenen in einem Abstand von mindestens dreißig Tagen zwischen den beiden voranzugehen.

5 ter. Der Gemeindevorstand überprüft den Vorschlag auf Widerruf und entscheidet mit begründeter Maßnahme, nachdem er die entsprechenden Ermittlungen durchgeführt und den Betroffenen angehört hat.

5 quater. Der Widerruf des Auftrages zur Leitung von Diensten und Ämtern kann auch auf Antrag des Betroffenen erfolgen.

5 quinquies. Der Widerruf wird außerdem verfügt, wenn der Dienst oder das Amt aufgelassen werden.

6. Für bestimmte Zielsetzungen und mit befristeten Abkommen kann die Personalordnung die Zusammenarbeit mit außenstehenden hochqualifizierten Personen vorsehen.

7. Die Verantwortung, die Disziplinarstrafen, das entsprechende Verfahren, die Absetzung von Amts wegen und die Wiederzulassung zum Dienst werden gemäß den für die Dirigenten des Staates vorgesehenen Bestimmungen geregelt.

PRESIDENTE: Sono stati presentati due emendamenti all'art. 42. Il primo recita: "All'art. 42, comma 5°, la prima frase è sostituita dalla seguente: "Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative del Comune sono conferiti a tempo determinato per la durata massima di cinque anni con le modalità fissate dallo Statuto"."

Im Art. 42 Absatz 5 wird der erste Satz durch den folgenden ersetzt:

"Die Aufträge zur Leitung der Organisationsstrukturen der Gemeinde können auf bestimmte Zeit gemäß den mit der Satzung festgelegten Einzelheiten für die Höchstdauer von fünf Jahren erteilt werden."

PRESIDENTE: La Giunta intende illustrare l'emendamento?

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Herr Präsident! Ich würde nur um eine zeitweilige Aussetzung dieses Artikels ersuchen und zwar deshalb, weil wir noch den Text vergleichen müssten, der hier als Abänderung gekommen ist mit dem Text, den wir vorbereitet hatten. Ob sozusagen in der Abänderung das inbegriffen ist, was vereinbart war.

Deshalb würde ich Sie ersuchen, wenn es möglich wäre, diesen Artikel im Augenblick auszusetzen und mit dem nächsten weiterzugehen.

(Signor Presidente! La prego di voler sospendere temporaneamente questo articolo per darci modo di confrontare il testo che è stato proposto con l'emendamento e il testo che abbiamo predisposto noi. In sostanza vorremmo verificare se nell'emendamento è contenuto quanto è stato concordato.

Le chiedo pertanto di sospendere temporaneamente questo articolo e di proseguire con quelli successivi.)

PRESIDENTE: E' stato chiesto di sospendere la trattazione dell'articolo e degli emendamenti.

Ha chiesto la parola il cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, intervengo per manifestare la mia contrarietà alla proposta del cons. Brugger. Questo art. 42, a mio modesto parere, costituisce uno degli articoli più importanti dell'intero provvedimento legislativo e preannuncio fin d'ora che la formulazione dell'art. 42, così come ci è stata proposta nel testo licenziato dalla Commissione, ed anche in relazione agli emendamenti che all'art. 42 sono stati proposti, convince il sottoscritto, ma penso di interpretare anche l'opinione dei colleghi del gruppo del M.S.I., a sollevare forti motivi di censura, che intaccano nella sostanza la stessa struttura della legge e fanno pensare che se l'art. 42 sarà mantenuto così come è stato proposto, anche con le rettifiche degli emendamenti di cui abbiamo avuto lettura, sarà sostanzialmente la cartina tornasole per determinare il nostro atteggiamento sul disegno di legge medesimo.

A questo proposito, allora, la sospensione richiesta dal collega Brugger significa da un punto di vista politico posticipare il nocciolo, che è di natura politica, che deve essere esaminato cronologicamente e non si può, aderendo ad una prassi che è scorretta anche sul piano della tecnica legislativa del corretto operare, posticipare o spostare in là un nocciolo di natura politica nella presunzione che nel frattempo le parti in causa riescano a trovare una sintesi o una soluzione di compromesso.

Sono convinto che la proposta del cons. Brugger dovrebbe essere respinta, in quanto sono del parere che l'art. 42 debba essere discusso nel momento in cui è stato letto e che i singoli articoli vengano discussi secondo un ordine cronologico, per cui non ci possono essere sospensioni di alcun genere per consentire soluzioni di compromesso che, a mio parere, sono sotto il profilo politico importanti per stabilire da parte nostra il nostro voto sul provvedimento nel suo complesso, condizionato dall'approvazione o meno di questo art. 42.

PRESIDENTE: La Presidenza non può non accogliere la richiesta formulata pochi minuti fa dal cons. Brugger, perché ha sempre accettato questo tipo di richiesta, se c'è il consenso dei proponenti degli emendamenti, quindi passiamo all'art. 43.

La parola al cons. Rella. Sull'ordine dei lavori o sull'articolo?

RELLA: Signor Presidente, ritengo che o si provvede alla sospensione della seduta per definire l'emendamento o non si può procedere e sollevo un'obiezione di tipo formale: al comma 5 dell'art. 42 è prevista la regolazione del rapporto con i dirigenti ad incarico temporaneo regolata dallo Statuto. Non esiste nella legge di ordinamento dei Comuni lo Statuto comunale, esiste il regolamento, giustamente così era previsto nel testo originale del disegno di legge, che è stato modificato in sede di Commissione, con l'introduzione dello Statuto, che è previsto dalla legge 142, ma non dalla legge regionale, il che solleva qualche problema. Mi pare di poter ricordare, in rapporto all'art. 105 dello Statuto, in base al quale vale la norma nazionale, in mancanza di regolamentazione con legge regionale, che nella fattispecie una legge di ordinamento compiuta sussiste, pertanto finché non sarà modificata vale la legge regionale, almeno per questi aspetti. In tutti gli articoli precedenti si parla di regolamento, improvvisamente con la modifica adottata in Commissione è stato inserito il termine statuto, che, ripeto, non esiste nella legge di ordinamento regionale.

Vi sono inoltre altre ragioni che suggeriscono, a mio giudizio, la trattazione immediata delle eventuali modifiche all'articolo, non potendo procedere con il resto della legge senza la definizione preventiva di questo aspetto.

Avrei delle osservazioni al merito per le quali mi ero iscritto a parlare.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ja, zum Artikel selbstverständlich.

(Sì, certamente in merito all'articolo.)

PRESIDENTE: Vorrei fare una proposta di questo tipo: se è d'accordo il cons. Brugger sospenderei per 10 minuti i lavori del Consiglio, per consentire di arrivare ad un accordo e poi riprendiamo sull'art. 42. Sospendo i lavori per un quarto d'ora, riprenderanno alle ore 11.25.

(ore 11.09)

(ore 11.32)

PRESIDENTE: La seduta riprende. La parola al cons. Brugger.

BRUGGER: Herr Präsident, nur um mitzuteilen, daß wir diese kurze Unterbrechung nutzen konnten, um alles in bezug auf Art. 42 zu klären, der somit in der vorliegenden Fassung mit den vorliegenden Änderungsanträgen in Ordnung geht.

(Signor Presidente, vorrei comunicare soltanto che durante questo intervallo abbiamo potuto chiarire tutte le questioni ancora aperte relative all'art. 42, il quale dunque potrà essere approvato con gli emendamenti presentati.)

PRESIDENTE: Sono stati distribuiti due emendamenti all'art. 42 già durante l'ultima seduta, se lei, cons. Benedikter, ne è sprovvisto...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Ci stiamo attivando per distribuire un ulteriore emendamento, che è stato presentato, mi pare, dal collega Rella.

Nel frattempo procediamo con la discussione dell'emendamento a firma dei cons. Romano, Giacomuzzi ed Andreolli, che è stato distribuito durante la precedente seduta.

"All'articolo 42, comma 5°, la prima frase è sostituita dalla seguente: "Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative del Comune sono conferiti a tempo determinato per la durata massima di cinque anni con le modalità fissate dallo Statuto". Questo emendamento è stato presentato dalla Giunta a firma degli assessori Romano, Giacomuzzi ed Andreolli.

Im Art. 42 Absatz 5 wird der erste Satz durch den folgenden ersetzt:

"Die Aufträge zur Leitung der Organisationsstrukturen der Gemeinde können auf bestimmte Zeit gemäß den mit der Satzung festgelegten Einzelheiten für die Höchstdauer von fünf Jahren erteilt werden."

PRESIDENTE: La Giunta intende illustrare l'emendamento? Qualcuno intende intervenire?
La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Hier wird jetzt ein Änderungsantrag von den Abg. Romano, Andreolli zum fünften Absatz behandelt? Stimmt das?

(Si tratta di un emendamento al quinto comma presentato dai cons. Romano e Andreolli? Giusto?)

PRESIDENTE: Dò lettura di un ulteriore emendamento al comma 5 bis anche perché può essere svolta una discussione abbinata: "All'articolo 42, comma 5 bis, le parole "dei servizi e degli uffici" sono sostituite dalle parole "delle strutture organizzative"."

Im Artikel 42 Absatz 5 bis werden die Worte "von Diensten und Ämtern" durch die Worte "der Organisationsstrukturen" ersetzt.

PRESIDENTE: Le leggo anche l'emendamento presentato pochi minuti fa dai cons. Rella e Marzari, che recita: "All'articolo 42, comma 4, sono soppresse le parole: "in misura superiore al dieci per cento dei posti dirigenziali previsti nella pianta organica"."

Die Worte "im Ausmaß von höchstens 10 Prozent der im Stellenplan vorgesehenen leitenden Stellen" werden gestrichen.

PRESIDENTE: Allora è chiaro che forse il primo emendamento da discutere è quello presentato dai cons. Rella e Marzari, che emenda il comma 4 dell'art. 42.

Per fare un po' di ordine: siamo in discussione degli emendamenti all'art. 42. Il primo emendamento che metto in votazione e sul quale apro la discussione è quello presentato pochi minuti fa dal cons. Rella, che leggo: "All'articolo 42, comma 4, sono soppresse le parole: "in misura superiore al dieci per cento dei posti dirigenziali previsti nella pianta organica"."

Intende illustrarlo, cons. Rella? A lei la parola.

RELLA: Prima di tutto, signor Presidente, per correggere il testo dell'emendamento, se è quello

che ho sentito leggere da lei, perché le parole esatte sono "in misura non superiore al 10%", perché così è formulato il testo, le chiedo di procedere, la sostanza è identica, ma...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Lo devo correggere, perché l'ho letto così come lei lo ha presentato.

RELLA: La ringrazio, se vuol fare questa correzione tecnica, la sostanza non cambia.

La ragione della modifica riguarda la possibilità di attribuire un'efficacia reale a questo provvedimento, il quale, a differenza dei precedenti, secondo me introduce elementi positivi e cioè tende a separare la funzione politica da quella amministrativa e tende a separare il ruolo del dirigente chiamato a svolgere funzioni di indirizzo rispetto a quelle di gestione ed introduce il principio per il quale non saranno più né il Sindaco né gli assessori, ma saranno i dirigenti, i titolari a svolgere determinate funzioni, come ad esempio, indire le gare di appalto, sovrintendere queste gare, gestire i contratti e così via, una innovazione rilevante, se praticabile.

Il principio si lega ad un provvedimento concreto, che è quello di introdurre il diritto privato nel rapporto di lavoro riservato a questi funzionari con altra funzione; naturalmente questo introduce la possibilità della rimozione del dirigente nel caso in cui non dovesse svolgere correttamente il proprio servizio, un servizio di valenza fortemente rinnovato, mentre per il dirigente che è incaricato di questo ruolo secondo le regole del diritto pubblico di lavoro è, come tutti ben sappiamo, in una condizione di inamovibilità. Questo è l'elemento di fatto che inguaia il funzionamento della pubblica amministrazione, in particolare nel momento in cui introduciamo una funzione nuova ed anche molto rischiosa per il pericolo di estendere gli abusi nella gestione del pubblico potere, dobbiamo prevedere una responsabilizzazione piena, rispetto alla quale ci sia anche la possibilità sanzionatoria nel caso di esercizio non perfetto di questo compito. Necessita quindi garantire che questa figura possa essere presente nei Comuni, infatti è del personale dei Comuni che stiamo parlando. Se si dovesse mantenere la previsione del limite del 10% per le assunzioni con contratto di diritto privato e rapporto di lavoro a termine, soltanto 4 Comuni della Regione Trentino-Alto Adige potrebbero avvalersi di questa norma, cioè Trento, Rovereto, Bolzano e Merano, non mi risulta che altri Comuni abbiano almeno 10 dirigenti, qualcuno dice che possono essere 6, arrotondando si ha un 10% derivato. Ho dubbi che sia praticabile questo principio dei 6, ma in ogni caso, avremmo l'esclusione della generalità dei Comuni da questo procedimento. Di norma sarà che il segretario comunale verrà responsabilizzato in questa funzione, allora non possiamo stabilire una norma rigida come quella - anche se l'ha richiesta il sindacato, noi stiamo facendo una legge, non un contratto -, dobbiamo garantire che questo procedimento sia applicabile come elemento innovativo e comunque a tutti i Comuni che ritengono di procedere in questa direzione.

Chi stabilirà l'applicazione sarà il regolamento, allora penso che sarà modificato il 5° comma sostituendo la parola "statuto" con "regolamento", poiché lo statuto ancora non esiste, però tra qualche settimana, mi auguro, sarà introdotto anche in Trentino-Alto Adige il diritto a darsi uno statuto da parte dei Comuni. Lo statuto è un atto di straordinaria importanza, che regola la vita in autonomia riconosciuta dalla 142 ai Comuni e sarà in sede di statuto e rispettivamente, per ora, di regolamento che sarà regolato questo aspetto, così come peraltro era previsto nel testo originario del disegno di legge. Allora riserviamo allo statuto, per ora regolamento, la definizione di questo criterio comportamentale e, badiamo bene, il segretario comunale che ha un rapporto conflittuale con l'amministrazione e prescindere dal comportamento operativo dell'amministrazione, cioè che è preconcepito, perché magari legato al carro della precedente amministrazione, questo conflitto diventa una sciagura

per il Comune e per l'amministrazione comunale, per cui è necessario rimuovere questo rischio, perché paralizza il Comune, i casi sono molti. Allora mi pare importante che si facciano passi avanti con organicità e coerenza.

Per questa ragione ritengo opportuno sopprimere il limite, estendendo quindi la possibilità ai Comuni in genere e non soltanto a 4, riservando al regolamento e successivamente allo statuto comunale la definizione delle procedure.

PRESIDENTE: Altri desiderano intervenire sull'emendamento a firma dei cons. Rella, Marzari e Benedikter?

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Grazie, signor Presidente. Ho ascoltato con attenzione l'illustrazione che il collega Rella ha voluto dare all'emendamento soppressivo dell'ultima parte del comma 4° dell'art. 42.

Per la verità alcune motivazioni che sono dirette a spiegare il perché della presentazione di questo emendamento sono condivisibili, quanto meno nel senso che l'emendamento che propone la soppressione di questa parte del 4° comma dell'art. 42 viene in realtà a rendere giustizia di una situazione reale per la quale effettivamente la norma sarebbe applicabile soltanto ad un numero molto limitato di Comuni e quindi la grandissima quantità dei Comuni presenti sul territorio della Regione del Trentino-Alto Adige sarebbe addirittura indifferente all'approvazione o meno del comma 4° così come previsto nel testo licenziato dalla Commissione legislativa. Ma a questo proposito ritengo, proprio per le ragioni che mi hanno sempre convinto della necessità di dover ragionare in termini di pubblica amministrazione e di dover fare sempre mente locale ai principi che devono sorreggere, almeno fino a quando questi principi sono sanciti e codificati addirittura dalla Carta costituzionale, artt. 97, 98, 28, 58 eccetera, stanno a dimostrare che la soppressione in via di principio di quella clausola del 10% in relazione al numero dei dirigenti previsti dalla pianta organica, venga a scardinare un principio che ritengo essere ancora valido e degno di tutela e di difesa.

Abbiamo sempre ritenuto – mi sia consentito di ripeterlo anche in questo intervento – che l'organizzazione dell'ente pubblico non può essere in alcun modo paragonata all'organizzazione dell'azienda privata. Quando diciamo che l'ente pubblico dovrebbe essere organizzato in modo tale che i principi costituzionali ed i principi sanciti dalla legge, dall'ordinamento positivo, debbano essere tutelati e difesi, non facciamo un'azione di retroguardia, oppure non combattiamo una battaglia contro i mulini a vento, ma ritengo svolgiamo un compito meritorio, perché soltanto alla luce dei principi, dei valori e dell'indirizzo di carattere giurisprudenziale – mi sia consentito anche questo riferimento – non possiamo che difendere totalmente e convintamente l'impostazione secondo la quale l'organizzazione dell'ente pubblico non può essere in alcun modo paragonata all'azienda privata e quindi per l'accesso alle funzioni ed agli uffici degli enti pubblici debbono essere garantiti tutti i cittadini secondo i principi cui prima facevo cenno.

Quindi la soppressione di quella forma di tutela, che può essere anche considerata sindacale o para-sindacale – questo comunque ha poca importanza, in quanto concordo pienamente con la posizione di un illustre sindacalista, di Vittorio, anche se di un'altra generazione e di un'altra linea politica, quando sosteneva, per esempio, che il pubblico impiego non dovesse essere sindacalizzato – ma al di là di questa questione, che potrebbe essere marginale rispetto alla considerazione più generale, ritengo che la soppressione prevista dall'emendamento del cons. Rella del 10% costituisca una breccia ancora più pericolosa, perché viene a ledere i principi cui facevo cenno e soprattutto ad impedire che l'accesso al pubblico impiego, ma soprattutto l'accesso alle funzioni di dirigente di un ente pubblico debba essere

riservato a tutti i cittadini su un piano di parità e quindi i cittadini devono concorrere all'assegnazione di questi posti e di questi incarichi attraverso l'esclusivo esercizio del loro diritto di poter accedere a pubblico concorso e quindi di poter ricoprire il posto di dirigente esclusivamente attraverso il pubblico concorso.

Anche sotto il profilo sociologico mi sia consentito di poter spendere qualche parola per dimostrare che il ragionamento che sto svolgendo non è privo di fondamenta, ma si basa su questioni che possono apparire più o meno scientifiche, ma che comunque appartengono sicuramente alla letteratura. Anche sotto questo profilo, un illustre maestro di urbanizzazione, qual è stato Max Weber, ha modellato l'organizzazione dell'azienda privata sulla base dell'organizzazione statale e quindi sulla base dell'organizzazione pubblica e non viceversa. Oggi volere a tutti i costi, con una contestabile opinione circa la privatizzazione dell'ente pubblico sotto il profilo aziendalistico, dell'organizzazione del lavoro, è un grosso guaio, un grosso pasticcio, significa mettere l'ente pubblico in una condizione dal punto di vista organizzativo, dei principi e del quadro normativo di maggiore difficoltà, perché si verrebbero a determinare due diverse strutture: da una parte una dirigenza, derivante da una selezione naturale che si attua attraverso l'accesso al pubblico impiego mediante concorso, che garantisce la possibilità espletare le proprie funzioni, i propri compiti e la propria attività, di far valere la propria professionalità; dall'altra un tipo di dirigenza, che risulterebbe essere quasi un corpo estraneo, determinata per effetto o di assunzione da parte di privati anche attraverso contratti di diritto pubblico a tempo determinato, o addirittura attraverso la stipula di contratti di lavoro di tipo privatistico. Anche sotto questo profilo mi sia consentito di esprimere le mie forti perplessità circa il modo di operare, che fatalmente metterà di fronte un conflitto di interesse, di funzioni e di competenze tra i dirigenti che sono assunti ai vertici della carriera amministrativa per effetto di una selezione interna ed i vertici che invece sono piovuti dall'esterno, che sono corpo estraneo e che sono convinto verranno a determinare un conflitto di interessi, quindi una situazione di ingarbugliamento ed un quadro giuridico non definito. In tale situazione si potrebbe legittimamente pensare che il conflitto esistente tra i dirigenti selezionati all'interno della burocrazia ed i dirigenti che sono di provenienza esterna sia a tutto vantaggio del potere politico, il quale, strumentalizzando il conflitto in essere, potrebbe in qualche modo vantaggiare i secondi rispetto ai primi, perché mentre i primi quanto meno dovrebbero rispondere ai principi costituzionali di cui facevo cenno, artt. 97, 98, 28, 58 eccetera, in merito ai quali esiste una diffusa dottrina giuridica, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ne è la diretta testimonianza, invece l'altra figura risulterebbe non ben definita, viene ad essere chiamata la figura del manager pubblico, per cui, a mio giudizio, sarebbe in definitiva quella che il potere politico avrebbe la possibilità di condizionare maggiormente e quindi di servirsene per obiettivi e per scopi che non sempre sono conciliabili con la necessità di imparzialità, di efficienza ed efficacia di cui ai principi costituzionali, dei quali diffusamente mi sono occupato nel corso di questo intervento.

Ecco le ragioni per le quali il gruppo del M.S.I. ritiene di non dover accogliere questo emendamento, di non dividerlo e quindi di dare un voto contrario, riservandosi comunque di intervenire in sede di discussione dell'art. 42 e di ulteriori eventuali emendamenti, per far sì che l'art. 42 possa quanto meno essere oggetto di un approfondito dibattito, perché a mio giudizio questo articolo, unitamente a pochi altri, dovrebbe costituire l'asse portante, la spina dorsale del disegno di legge. Quindi soltanto per effetto di un approfondito dibattito sull'art. 42 e su pochi altri potremmo veramente cogliere il significato pieno del dibattito politico di questa Assemblea legislativa in merito all'intero complesso di norme, in merito alla valutazione generale del disegno di legge medesimo.

Quindi per queste ragioni il gruppo del M.S.I. voterà contro l'emendamento proposto dai colleghi Rella ed altri.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich habe diesen Antrag auch mitunterschrieben, weil ich ja an sich den Art. 42 als solchen beanstandet habe, und zwar daß das Reformgesetz nur zum Teil übernommen wird. Aber darauf komme ich noch zurück und möchte hier nur zu diesem Absatz etwas sagen. Der Absatz 4 beginnt mit: "die organische Durchführungsverordnung der Gemeinde kann vorsehen... usw.", während im Reformgesetz diese Bestimmung, wie man diese leitenden Stellen besetzt, der Gemeindegatzung vorbehalten ist. Ich weiß, es wird als Einwand vorgebracht, daß das neue Gemeindeordnungsgesetz der Region, das die Satzungen einführt, ja noch nicht da ist, also können wir nicht auf eine Satzung Bezug nehmen. Aber meiner Ansicht nach können wir nicht die andere Konstruktion anwenden, die sagt, daß wir inzwischen auf das Reglement, auf die Durchführungsverordnung, Bezug nehmen müssen und dann, wenn das neue Gemeindeordnungsgesetz kommt, dann müßte hier das Wort "Reglement" durch das Wort "Satzung" ersetzt werden. Aber das ist auch nicht haltbar, denn dann müßte man im kommenden Gesetz sagen: "In diesem Artikel und in diesem Absatz usw. ist das Wort Verordnung durch das Wort Satzung zu ersetzen usw." Das staatliche Reformgesetz ist da. Wir machen ein Regionalgesetz für einen Teil der Gemeindeordnung, in dem Dinge behandelt werden, die gemäß Staatsgesetz in die Satzung gehören, also kann ich das Staatsgesetz nicht ignorieren, sondern muß auch hier von Satzung sprechen. Aber ich weiß, da ist ja ein Manöver im Gange, daß so viel wie möglich vom Reformgesetz, was den Satzungen vorbehalten worden ist, durch das Regionalgesetz geregelt wird. Nicht nur durch das Regionalgesetz, sondern sogar durch die Durchführungsverordnung zum Regionalgesetz. Also ist dies gegen den neuen Begriff der Gemeindeautonomie, wie er durch das Reformgesetz wenigstens grundsätzlich zum Durchbruch gelangt ist, nämlich daß man endlich davon ausgeht, daß die Gemeinde – gleich gut wie die Regionen und wie die Provinzen – eine politische Körperschaft und nicht nur eine Selbstverwaltungskörperschaft mit eigenem Statut ist, und zwar im Rahmen der allgemeinen Grundsätze – siehe Art. 128 der Verfassung und 65 des Autonomiestatutes.

Herr Regionalassessor, Sie haben gesagt: "Wir haben den Art. 65." Ja, das weiß ich schon, aber der Art. 65 ist seinerzeit so gefaßt worden, als ob er vorausgesehen hätte, daß es zu dieser echten Reform für eine echte politische Gemeindeautonomie käme. Denn dieser sagt "allgemeine Grundsätze". Die Personalordnung der Region ist zuständig, für die Personalordnung im Rahmen der Gemeindeordnung allgemeine Grundsätze zu setzen. Mehr sagt das Gemeindegatzungsgesetz auch nicht. In diesem Gesetz, gerade was die Personalordnung betrifft, Art. 51, achter Absatz, steht sogar: "Im Rahmen der gesetzlich festgelegten Grundsätze bleibt es der Rechtsetzung der Körperschaften vorbehalten." Es steht nicht einmal "allgemein", während im regionalen Autonomiestatut sogar von "allgemeinen Grundsätzen" gesprochen wird. Diese Statuten sollen der Gemeinde wirklich politische Bewegungsfreiheit gewähren, wie auch der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 77 von 1985 gesagt hat: "Es geht um die autonome, politische, verwaltungsmäßige Ausrichtung ohne Einmischung von seiten anderer Körperschaften". Da hat er diese politische Autonomie der Gemeinden so vorweggenommen. Wenn dem so ist, daß die Region aufgrund des Art. 65 und selbstverständlich aufgrund des Reformgesetzes Nr. 142 nur allgemeine Grundsätze festlegen darf, dann paßt das, was hier vorgesehen war oder ist, nämlich die Beschränkung in einem Ausmaß von höchstens 10 Prozent der im Stellenplan vorgesehenen leitenden Stellen nicht hinein. Das ist kein allgemeiner Grundsatz mehr. Wir müssen eben davon abgehen, daß wir, die Region, mit Zuständigkeit für die Gemeindeordnung, oder wir, die Provinzen mit einigen Zuständigkeiten, die die Gemeinden betreffen, daß wir hier den Gemeinden wohlmeinende Dinge vorschreiben, die sie aufgrund

einer politisch statutarischen Autonomie selber so vernünftig sein werden, sich vorzuschreiben und die meiner Ansicht nach auch notwendig sein dürften.

Wir dürfen nur allgemeine Grundsätze festsetzen. So billig können Sie mich nicht abfertigen, indem Sie sagen: Wir haben ja die Zuständigkeit für allgemeine Grundsätze. Ja, das deckt sich mit dem Reformgesetz Nr. 142, daß die Region – dasselbe gilt für die Provinzen – in bezug auf die Gemeindeautonomie nur allgemeine Grundsätze festsetzen darf und nicht weiter ins Detail gehen kann, auch wenn es gut und vernünftig gemeint ist, aber die Gemeinden sind eben im Sinne der italienischen Verfassung mit politischer Autonomie ausgestattet. Das hat auch der Verfassungsgerichtshof so gesagt. Und dieses Gesetz will ja diese politische Autonomie wenigstens nicht gerade sehr organisch, aber immerhin, im großen und ganzen echt verwirklichen.

Deswegen habe ich selbstverständlich auch diese Abänderung unterschrieben.

(Ho firmato anch'io l'emendamento, poiché non sono d'accordo con l'articolo 42, in quanto esso recepisce solo in parte la legge di riforma. Ma di questo parlerò più avanti. Ora vorrei soffermarmi su questo comma. Il comma 4 inizia: "Il regolamento organico può prevedere ...ecc". Nella legge di riforma la copertura dei posti di responsabili è riservata allo statuto. Come obiezione alla mia osservazione Lei mi dirà che non è stata ancora emanata la nuova legge sull'ordinamento dei Comuni; solo con tale legge si provvederà all'introduzione dello statuto, quindi non ci si può riferire ad esso già sin d'ora. A mio avviso non si può comunque nemmeno prevedere il riferimento al regolamento organico, al regolamento di esecuzione della legge. Quando verrà approvata la nuova legge sull'ordinamento dei comuni, si dovrà poi provvedere a sostituire qui la parola "regolamento" con la parola "statuto". Questo però non è sostenibile in quanto si dovrebbe specificare nella nuova legge: "Nell'art tale comma tale la parola 'regolamento' deve essere sostituita dalla parola 'statuto' ecc". La legge di riforma nazionale c'è già. Quindi se noi ora facciamo una legge regionale che riguarda una parte dell'ordinamento dei comuni, dobbiamo inserire la dizione 'statuto' come prevede la legge nazionale. Mi risulta comunque che si sta cercando di inserire nella legge regionale o addirittura nel regolamento di esecuzione alla legge regionale gran parte di quello che la legge di riforma riserva allo statuto. Un simile procedere è però in contrasto con i principi dell'autonomia comunale come emergono dalla legge di riforma con la quale si prevede che il Comune sia un ente politico – come le Regioni e le Province – con un proprio statuto e non solo un ente di autonomia amministrativa. Noi possiamo fissare solo dei principi generali – vedi art. 128 della Costituzione e art. 65 dello statuto di autonomia.

Signor Assessore, Lei ha detto: "Ma abbiamo l'art. 65" Questo lo so, ma a suo tempo l'articolo era stato scritto in previsione di una riforma vera e propria dell'autonomia dei comuni. Esso parla di "principi generali". I principi generali per l'ordinamento del personale dei comuni vanno stabiliti nell'ambito dell'ordinamento del personale della Regione. La legge di riforma dei comuni non dice altro, cioè all'art. 51, ottavo comma, riguardo all'ordinamento del personale essa recita: "Nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge, rimane riservata agli atti normativi dell'ente...". Non si parla nemmeno di principi "generali", mentre nello Statuto di autonomia della Regione si parla di "principi generali". Gli statuti dovrebbero assicurare vera libertà politica al Comune come ha sancito anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 77/1985: "Si tratta di un indirizzo autonomo, politico e amministrativo senza intromissione alcuna da parte di altri enti". Essa ha quindi anticipato l'autonomia politica dei comuni. Se le cose stanno così, allora in base all'art. 65 e certamente anche in base alla legge di riforma n. 142, la Regione può stabilire soltanto principi generali. E questo non corrisponde a quello che era stato o è previsto da questa legge, cioè la limitazione del 10% dei posti dirigenziali previsti in pianta organica. Questo non è più un principio generale. La Regione con la sua competenza in materia di ordinamento dei comuni e le

Province con alcune competenze in materia di Comuni devono finirla di prescrivere, seppure con le migliori intenzioni, ai comuni quello che loro stessi potrebbero prevedere in base all' autonomia statutaria e politica e che loro stessi riterranno necessario.

Possiamo stabilire solamente dei principi generali. Non mi può liquidare con poche parole dicendo che abbiamo competenza per i principi generali. Sì, anche la legge di riforma n. 142 prevede che la Regione può stabilire solamente principi generali (e lo stesso discorso vale anche per le Province) e non può entrare nel dettaglio, anche se volesse farlo con buone intenzioni, poiché in base alla Costituzione i Comuni sono dotati di autonomia politica. Questo lo ha sancito anche la Corte costituzionale. E questa legge intende dopotutto realizzare a grandi linee – pur non essendo del tutto organica – l' autonomia politica.

Per questo motivo ho firmato anch'io l' emendamento.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull' emendamento?

La parola all' assessore Romano.

ROMANO: Mi domando se il collega Rella nel prevedere così sic et simpliciter questo limite che noi proponiamo abbia valutato gli effetti di questa abolizione.

Qui si tratta di prevedere nel regolamento organico che i capi dei responsabili dei servizi e degli uffici possano essere chiamati per chiamata diretta e contratto di diritto privato senza alcun limite, quindi a discrezione dell' ente comunale, che lo inserisca nel regolamento.

Sul discorso della chiamata diretta del personale dirigenziale non è la prima volta che si riscontrano opinioni contrastanti, perché è vero che il contratto di diritto privato ha dei pregi, ad esempio di poter individuare funzionari che siano all' altezza della situazione, ma ha anche dei difetti che non dobbiamo assolutamente nasconderci, prima di tutto quello di prestarsi ad altre motivazioni per quanto riguarda la chiamata, chi mi dice che un' amministrazione comunale ricorra sempre nel modo migliore, visto che può farlo senza limiti di numero, può farlo solo per privilegiare la funzionalità o per privilegiare la competenza. Anche enti come la Regione o la Provincia si sono posti un limite, mi pare che in Provincia sia il 30%, in Regione il 20%, ma questo anche per un altro motivo, ci sono proprio delle forze politiche che hanno sempre detto di abbassare questi limiti e non si lasci questo tipo...

(Interruzione)

ROMANO: No, quello che dico lo penso, anche se tante volte si può sbagliare, quello che dico non è oro colato, ma è sicuramente il mio pensiero.

Non mettere un limite è esattamente saltare a piè pari la staccionata. Posso essere d' accordo che nei Comuni piccoli questo 10%, per poter usufruire della facoltà della chiamata diretta e del contratto di diritto privato, possa costituire praticamente un ostacolo insormontabile, ma sicuramente è opportuno dare questa possibilità. Pensiamo al segretario comunale nel Comune in cui c' è un solo dirigente, l' amministrazione comunale lo chiama e stipula un contratto di diritto privato, con la motivazione che se non rende lo si può licenziare, ma mi pongo anche dalla parte del personale che è già in servizio e già ricopre degli incarichi, che ha delle legittime aspettative, ma allora perché non cambiamo filosofia e diciamo di prenderlo dall' interno dell' amministrazione e se non va gli togliamo l' incarico o addirittura lo licenziamo? E' difficile, pressoché impossibile, ma non è possibile, secondo me, la chiamata a pura discrezionalità, perché diventerebbe uno strumento aberrante in mani di amministrazioni poco attente o amministrazioni che hanno determinati interessi, che non siano quelli della

funzionalità dell'ufficio, per non parlare della mortificazione di personale interno che potrebbe avere legittima aspettativa a ricoprire l'incarico di responsabile di servizi ed uffici. Quindi disponibili, proprio per il discorso dei Comuni piccoli, a rivedere questa percentuale, ma contrarissimi a dare questa possibilità di agire liberamente, perché, ripeto, anche altre amministrazioni come la Provincia o la Regione si danno un limite di questo genere e so che certe forze politiche, proprio per un dovere di moralità e di trasparenza, hanno sempre tenuto a ridimensionare quell'istituto, non parlo dei sindacati, perché al limite in questa sede può anche non interessarci la posizione dei sindacati, che comunque tutela il personale dei Comuni e quello pubblico, però ripeto che un limite bisogna comunque metterlo. Quindi sono disponibile a rivedere questa percentuale, ma assolutamente contrario a lasciare puramente e semplicemente al regolamento questa possibilità, per un problema di trasparenza e di dignità della categoria del personale in servizio e perché non riteniamo assolutamente che sia una strada che porti ad una maggiore funzionalità dell'ente pubblico.

PRESIDENTE: La parola al cons. Rella sull'emendamento.

RELLA: Signor Presidente, non so se la Giunta intende fare una proposta di modifica, però avverto questo aspetto, assessore, che forse non è stato tenuto in considerazione. Se la Giunta volesse introdurre, per esempio, il limite del 50%, si sappia che 300 Comuni su 389 sono esclusi dalla possibilità dell'applicazione della norma, perché laddove c'è un solo dirigente non si può applicare la norma e siccome, ripeto, il fatto è fortemente innovativo, perché al dirigente vengono assegnate le responsabilità operative che oggi sono dell'amministrazione, il problema sta nella possibilità di avere un rapporto a termine, perché la situazione irrigidita dall'inamovibilità che è propria del rapporto di lavoro secondo le regole del diritto pubblico è superata. Voglio rammentare che su questa posizione ci sono le organizzazioni sindacali nazionali, il Governo ed ormai tutta la cultura istituzionale e grosso modo tutte le forze politiche.

Voglio sottolineare però, assessore Romano, che il regolamento che deve stabilire le modalità, ancor più lo statuto, sono atti soggetti al controllo di merito, in quanto regolamenti, così come quelli che riguardano l'indizione di imposte, come il bilancio. Questo significa che non è che il Comune di Malles o di Massimeno potranno fare bizzarramente quello che vogliono, la loro previsione di regolamentazione del funzionamento del Comune, degli Uffici, della pianta organica, del ruolo dei dirigenti e del limite per le assunzioni a tempo determinato fanno parte pregnante del regolamento soggetto al controllo di merito. Noi non possiamo stabilire una regola che vale per il Comune di Bolzano come per quello di Sarentino, che vale per il Comune di Trento come per quello di Bolbena, sono situazioni radicalmente diverse, impossibili da porre sullo stesso piano e proprio per questo la legge n. 142 e la legge da lei presentata, assessore Romano, prevedono di affidare allo statuto, rispettivamente ai regolamenti che sono parte operativa dello statuto, una funzione nuova e forte di regolamentazione e proprio per questa ragione è richiesta una maggioranza qualificata del Consiglio comunale per stabilire queste regole e sono atti regolamentari, soggetti al controllo di merito, soltanto questi lo saranno. Lo statuto è un atto di rilevanza...

(Interruzione)

RELLA: Non sono soggetti a controllo di merito. Bene, sarà un passo avanti, ma un confronto sul contenuto di questi principi innovatori è diverso rispetto a quello del passato e sarà riferito alla funzionalità della previsione regolamentare, ci deve essere coerenza tra il riconoscimento di

una funzione del Consiglio comunale di autoregolamentazione della propria funzione e del modo di essere e le leggi come sono venute avanti nella storia recente, che con una regolamentazione fatta a monte hanno inguaiato il funzionamento degli enti locali.

Ripeto che se dovessimo introdurre un limite del 50% restano esclusi circa 300 Comuni su 339 della Regione Trentino-Alto Adige e mi parrebbe una procedura sciagurata.

Metto in evidenza un aspetto, signor assessore. Nel momento in cui, per ragioni non solo di legittimità, il segretario comunale, che è l'unico dirigente, crea una condizione di improcedibilità per l'indizione di una gara di appalto, il Comune può essere paralizzato. Ho detto prima quali sono le condizioni; so che c'è un interesse della categoria dei segretari comunali a veder rafforzato il ruolo, noi qui riconosciamo un rafforzamento del ruolo dei dirigenti, non solo dei segretari comunali, c'è bisogno che ci sia, accanto ad una competenza ed una funzione rafforzata, anche una responsabilità ed una possibilità di intervento.

Lei mi dice – processo alle intenzioni – che possono essere fatte assunzioni per obiettivi distorti secondo il diritto privato, è naturale, e che cosa succede se abbiamo come oggi una sorta di inamovibilità, impotenza dell'ente pubblico rispetto a questa nuova funzione, cioè per quale ragione dovremmo introdurre un meccanismo che è contrario e contrastante a tutto questo processo innovatore che è in corso in campo nazionale e che altrove è già regola, negli Stati Uniti d'America, ma anche in Germania e nel Nord Europa? Allora per quale ragione dovremmo farlo? Secondo me è una questione di non scarsa portata, o riusciamo a far funzionare questo meccanismo oppure fingiamo. Mi parrebbe sbagliato introdurre un meccanismo che non consenta allo statuto ed al regolamento di regolare questa materia. Sottolineo, signor Presidente, che prendo nettamente le distanze se viene modificata l'impostazione data da questo emendamento, prendo le distanze e ritengo che ci sarà ragione di un confronto formidabile su questi aspetti, sulla 142 ed anche su questi elementi; o la riforma si fa in modo serio e compiuto, affidando un compito allo statuto ed al regolamento, oppure non si fa, introducendo qui una norma limite, senza consentire al regolamento ed allo statuto di definire la norma per i 339 Comuni alla luce del sole, con tanto di procedura particolare, con maggioranza qualificata per approvarlo e modificarlo, non facciamo le cose a metà, ma un pasticcio.

Allora mi pare importante, ripeto, riconoscere il principio e consentire a tutti i Comuni di avere questa percorribilità e non soltanto ai 10 Comuni che sono oggi nella condizione di attivarsi su una disponibilità di dirigenti tale da far funzionare, per esempio, il 50%. Lei mi può dire che è un passo avanti, però è monco, e tenga conto che centinaia di Comuni resteranno assolutamente esclusi dalla praticabilità di questa norma nuova e si otterrebbe – ci pensi un attimo – un risultato contrario a quello che si vuole introdurre, perché nel momento in cui deve avvenire il trasferimento di funzioni delicate come queste al dirigente, il Comune si guarderà bene dal farlo, se il destinatario di questa nuova funzione è il soggetto che ha la garanzia dell'inamovibilità, lei cura queste cose anche professionalmente e sa quanto è difficile operare nelle regole del diritto pubblico ad uno spostamento di funzioni, specialmente laddove il dirigente è unico, per cui succederà che la legge non verrà applicata e che questo trasferimento di competenze dall'amministrazione al funzionario non sarà mai fatto proprio perché il rischio è troppo grande; spetta al regolamento deciderlo.

PRESIDENTE: Comunico all'aula che mi è stato presentato pochi minuti fa un altro emendamento all'art. 42, quarto comma, che recita: "La frase "in misura non superiore al 10%" è sostituita dalla frase "in misura non superiore al 30%". L'emendamento verrà distribuito.

Die Worte "im Ausmaß von höchstens 10 Prozent" werden durch die Worte "im Ausmaß von

höchstens 30 Prozent" ersetzt.

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'emendamento a firma dei cons. Rella, Marzari e Benedikter, se nessuno intende intervenire lo pongo in votazione...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Siamo in votazione...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Prima che il Presidente metta in votazione l'emendamento...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Siamo in votazione. Cerchiamo di rispettare il Regolamento. Chi è favorevole all'emendamento è pregato di alzare la mano...

(Interruzione)

TAVERNA: Signor Presidente, lei ha chiesto di porre in votazione l'emendamento, nel momento in cui lei ha posto in votazione l'emendamento ho chiesto la verifica del numero legale, non posso chiederla prima che lei ponga in votazione l'emendamento, è una cosa lapalissiana.

PRESIDENTE: Avrà modo di rifare la stessa richiesta.

Siamo in votazione dell'emendamento, senza la verifica del numero legale. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti favorevoli, nessuna astensione e tutti gli altri contrari, l'emendamento è respinto.

La parola sull'ordine dei lavori al cons. Meraner.

MERANER: Herr Präsident! Sie haben gefragt, wer dafür und wer dagegen stimmt und wer sich enthält. Dann müßten Sie auch fragen, wer sich an der Wahl nicht beteiligt. Ich will mich an dieser Wahl nicht beteiligen, aus Protest dagegen, daß Sie in ganz offensichtlicher Art und Weise die Geschäftsordnung nicht eingehalten haben. Nehmen Sie das bitte zu Protokoll. Ich beteilige mich nicht an dieser Wahl.

(Signor Presidente! Lei ha chiesto chi è favorevole, chi è contrario e chi si astiene. Ma Lei dovrebbe anche chiedere chi non partecipa alla votazione. Io non voglio partecipare a questa votazione in segno di protesta per il fatto che Lei ha palesemente ignorato il Regolamento. Vorrei che questo venisse messo a verbale. Non intendo partecipare a questa votazione.)

PRESIDENTE: Cons. Meraner, cerco soltanto di applicare il Regolamento, lei può partecipare o meno. Lei prima che dichiarassi che siamo in votazione poteva fare la sua dichiarazione.

Siamo in discussione del secondo emendamento che è stato presentato pochi minuti fa e che recita: "All'art. 42, quarto comma, la frase "in misura non superiore al 10%" è sostituita dalla frase "in misura non superiore al 30%". Il primo firmatario intende illustrare

l'emendamento?

La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Al discorso che avevo svolto in precedenza aggiungo che mi sembra che l'elevazione di questa soglia possa allargare questa possibilità, senza mortificare, perché capisco il discorso dell'inamovibilità, ma per quale motivo per qualcuno che non meriti determinati posti dobbiamo mortificare un'intera categoria, perché dare questa possibilità...

(Interruzione)

ROMANO: Ma è così! Questa porta aperta a chiamare il dirigente con contratto di diritto privato significa togliere la fiducia ad una determinata categoria, che potrebbe tranquillamente accedere a questi posti, solo che un'amministrazione cervellotica potrebbe non farlo e su questo non ci siamo.

PRESIDENTE: Comunico all'aula che siamo in discussione dell'emendamento ed alle 12.30 il Presidente sospende i lavori e convoca la Conferenza dei Capigruppo per discutere con loro l'ordine del giorno ed i lavori di queste giornate che abbiamo programmato.

La parola al cons. Rella sull'emendamento.

RELLA: Signor Presidente, chiedo scusa al collega Romano per le mie affermazioni...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Rella, lei ha la parola, però prego l'aula di fare silenzio e di prendere posto.

RELLA: Chiedo scusa all'assessore per la mia informazione, ma volevo sottolineare che l'assunzione a tempo determinato, laddove esistano dei dirigenti, richiede una modifica della pianta organica, dunque una discussione di merito fatta dal Consiglio comunale, il quale valuterà l'opportunità per l'allargamento di funzioni e così via. Assessore, lei ha fatto un'analisi di quali sono i Comuni che possono operare introducendo per un terzo dei propri dirigenti la nuova regola? Quanti sono? Sicuramente 300 non hanno questa possibilità, perché hanno un solo dirigente e quindi sono esclusi dalla possibilità di questo procedimento. Sottolineo la preoccupazione politica ed istituzionale, è giusto fare questo trasferimento di funzioni? Bisogna avere le condizioni per farlo. Insistendo su questa regola, che nega la possibilità al regolamento ed allo statuto di stabilire questa norma, si nega la possibilità a 300 Comuni, secondo me, di attivare il trasferimento delle funzioni, di assegnare le funzioni specifiche di alto rilievo dettate dall'art. 42, questo è il problema, cioè si rende vana la legge. La parte centrale della legge 142 è costituita dalla questione dello statuto comunale e dalla separazione delle funzioni politiche da quelle amministrative, se in questa realtà particolare, così ricca di Comuni minori, non introduciamo un meccanismo che garantisca l'applicabilità della norma, non avremo una innovazione operativa dei Comuni. E' importante, assessore, stabilire bene su questo art. 42 il principio della funzione dello statuto e del regolamento, perché sarà la discussione che riguarderà la traduzione della legge n. 142 in legge regionale. Se il principio della valenza dello statuto è qui rispettato, allora andiamo bene, se lo statuto è qualcosa cui vogliamo in continuazione mettere la cintura, sarà una legge monca ed allora c'è una rilevanza politica di valenza generale nell'apportare questa modifica. Ritengo che sarebbe importante auto-

emendare questo emendamento, è l'unica cosa che ancora si può fare, in modo da riservare, ripeto, allo statuto ed al regolamento la facoltà di delimitare. Posto che in questo modo lei esclude sicuramente 300 Comuni dalla procedibilità, non è che viene negata la possibilità di affidare ai dirigenti in essere il trasferimento delle funzioni, però di fatto il principio politico ha questo limite.

Allora mi parrebbe importante ritornare a considerare il regolamento e lo statuto come elementi decisivi. Ritengo, signor assessore, poiché è annunciata la sospensione, che possa essere fatto più pacatamente il ragionamento, verificando quali sono i Comuni che hanno almeno 3 dirigenti.

(Interruzione)

RELLA: Benissimo. ...Quanti sono i Comuni che hanno almeno 2 dirigenti? Facciamo una verifica, se la metà resta esclusa mi pare una legge sbagliata, introduciamo qualche altro meccanismo, ne abbiamo tutto il tempo, tenuto conto della sospensione.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende prendere la parola sull'emendamento?
Sull'ordine dei lavori la parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Su questo emendamento intendo parlare non 5 minuti, quindi avendo il Presidente preannunciato la sospensione dei lavori alle ore 12.30, chiedo quale sia l'orientamento, essendo le ore 12.32.

PRESIDENTE: Avevo già annunciato che alle ore 12.30 avrei sospeso i lavori, il cons. Taverna ha fatto bene a ricordarmelo, è convocata la Conferenza dei Capigruppo. I lavori riprendono alle ore 14.30.

(ore 12.33)

(ore 14.36)

Presidenza del Vicepresidente Franco Tretter

PRESIDENTE: Prego i consiglieri di prendere posto. Si proceda con l'appello nominale.

MORELLI: (segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: I consiglieri sono pregati di fare silenzio. E' impossibile poter lavorare! Dovete rendervi conto che stamane erano presenti alcuni signori che stavano seguendo i lavori del Consiglio e sicuramente non hanno avuto una buona impressione. Dobbiamo stare attenti!

Siamo in discussione dell'emendamento all'art. 42 a firma dell'assessore Romano e di altri consiglieri.

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Grazie, signor Presidente. Nel motivare la posizione del M.S.I. circa l'emendamento presentato dall'assessore e dalla Giunta, non posso che rifarmi alla conversazione che ho avuto modo di organizzare nel corso dell'intervento precedente, allorché era in discussione

l'emendamento Rella ed altri. A questo proposito una prima valutazione mi sollecita ad una semplice riflessione, vale a dire che la Giunta regionale ha ritenuto opportuno in qualche modo venire incontro al senso dell'emendamento del cons. Rella, tanto è vero che rispetto al testo licenziato dalla Commissione legislativa abbiamo di fronte un emendamento che ha l'obiettivo di triplicare la percentuale assegnata ai cosiddetti dirigenti di provenienza esterna.

Evidentemente di fronte all'emendamento dei cons. Rella ed altri, che è stato bocciato dall'Assemblea legislativa, la Giunta regionale attraverso questo emendamento intende comunque se non sposare i principi e gli obiettivi contenuti nell'emendamento, quanto meno accogliere parzialmente il senso dell'emendamento medesimo, ed allora di fronte a questa posizione, il M.S.I. non può che ribadire il senso del proprio orientamento e le motivazioni di principio di ordine giuridico, dottrinario e giurisprudenziale, attorno alla questione dell'accesso dei cittadini al pubblico impiego e quindi anche alla relativa carriera nell'ambito del pubblico impiego. Sulla base di questa considerazione, che mi sembra ormai molto semplice ed elementare, che dovrebbe essere accettata non soltanto dalla Giunta, mi sorprende l'atteggiamento dell'assessore Romano, il quale ha ritenuto di dover comunque venire incontro in qualche modo all'emendamento del cons. Rella. Se è vero come è vero che l'emendamento del cons. Rella voleva determinare la condizione attraverso la quale tutti i Comuni della Regione potessero comunque attivare il meccanismo della selezione e quindi della possibilità di acquisire nell'ambito della propria struttura organizzativa dei dirigenti che provenissero dall'esterno, è altrettanto vero che l'emendamento presentato dalla Giunta, triplicando la percentuale rispetto al testo originario, sta a significare sul piano politico la volontà di aprire, non dico una fessura, perché ormai non si parla più di fessure, ma una breccia rispetto al principio, che riteniamo essere valido. Per questo motivo riteniamo di doverci opporre all'emendamento presentato dall'assessore Romano a nome della Giunta, circa la possibilità che elementi comunque estranei agli enti locali, quindi all'organizzazione del lavoro all'interno degli enti locali, possano accedere ai massimi vertici dell'amministrazione pubblica, senza avere esperito quella carriera all'interno della pubblica amministrazione, di cui noi del M.S.I. riteniamo essere condizione sine qua non, unitamente alla necessità di consentire l'accesso a chiunque, cioè a tutti i cittadini. In ossequio al principio di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione, laddove il principio costituzionale afferma che i pubblici funzionari sono al servizio della Nazione e non dei partiti, è evidente che la contraddizione, che viene ad essere resa eclatante dall'emendamento presentato dalla Giunta, non fa altro che ripercorrere una strada che secondo il nostro modesto giudizio deve essere sbarrata, è una soluzione che deve essere respinta.

Vogliamo insistere tanto su questa posizione perché riteniamo che questi principi, comunque espressi e sanciti non soltanto dalla Carta fondamentale, che risulta fino a prova contraria essere la Costituzione, ma anche dall'ordinamento positivo, dall'ordinamento giuridico in essere, abbiano necessità di tutela, debbano essere tutelati ed a maggior ragione il M.S.I., che ha l'ambizione di essere il partito che ha la maggiore sensibilità e sotto certi aspetti, mi sia consentito di poterlo dire, è il solo partito che ancora riconosce nell'autorità dello Stato il necessario sbocco affinché chiunque dei cittadini italiani si possa riconoscere in questo ente al di sopra delle parti e al di sopra soprattutto dei partiti; è evidente che dobbiamo garantire condizioni di parità, equità, oltre che di eguaglianza.

Il ragionamento che sottende a questa osservazione è il voler mutuare forse dall'organizzazione privata, ho avuto modo di dirlo più volte, non soltanto in quest'aula, assessore Romano, ma anche in occasione delle numerose leggi sul personale di cui Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Trento si occupato, ho avuto modo di ribadire a più riprese circa la necessità di dover salvaguardare questi principi, di dover tutelare questi diritti, perché altrimenti andremmo a costruire una costruzione ibrida, che sul piano giuridico, etico e

morale è di intreccio tra una visione dell'organizzazione pubblica, che ovviamente deve basarsi sui principi tradizionali e sulle norme che costituiscono l'ordinamento positivo, e la visione della cosiddetta privatizzazione dell'organizzazione del lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione.

Lei sa perfettamente, assessore Romano, come abbia avuto modo a più riprese di rappresentare una opinione, e non credo nemmeno che sia un'opinione minoritaria, se è vero come è vero che la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia – e lei che è un giurista mi può confermare questo mio assunto – ha a più riprese determinato che il contratto di lavoro nell'ambito del pubblico impiego abbia come naturale corresponsione, come naturale punto di riferimento la concezione unilateralistica del contratto di impiego, contro invece una visione contrattualistica che trova legittima rispondenza nell'ambito della cosiddetta regolamentazione del rapporto di lavoro nell'ambito delle imprese private, ma che però non può trovare quella naturale corresponsione cui prima facevo cenno e che, ho avuto modo di ribadire più di una volta, trova puntuale riferimento in quella giurisprudenza del Consiglio di Stato che, al contrario, afferma come il rapporto di lavoro nell'ambito della pubblica amministrazione debba intendersi secondo quella antica e sempre valida concezione del contratto di lavoro a senso unilaterale, di cui ho avuto modo di occuparmi in più occasioni.

Ecco perché, senza dover ricorrere alla dottrina ed alla giurisprudenza, per la verità avrei la possibilità di svolgere a questo riguardo opportuni ragionamenti, che sono convalidati, non dalla mia modestissima preparazione in questo campo, ma soprattutto avendo la possibilità di citare fonti che sul piano giuridico hanno la loro consistenza e quindi ben difficilmente potrebbero essere confutate anche da una puntuale replica da parte dell'assessore, cui riconosco peraltro la sua competenza in chiave giuridica e giurisprudenziale.

L'art. 97 della Costituzione determina come conseguenza immediata alcune questioni che ritengo opportuno a questo proposito quanto meno ribadire e che sono le seguenti: a) ammissione di tutti i soggetti indiscriminatamente al godimento dei pubblici servizi; b) l'illegittimità di tutti gli atti amministrativi emanati senza ponderazione di tutti gli interessi pubblici e degli interessi privati con essi correlati; c) l'obbligo per i funzionari di astensione dal partecipare ad atti per i quali essi stessi ed i loro congiunti abbiano un qualche interesse; d) il correlativo diritto spettante ai cittadini di ricusare il funzionario nell'ipotesi in cui esso deve astenersi. Queste quattro esternazioni del cosiddetto principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione sono il momento di rottura, costituiscono la barriera, il punto di non ritorno fra una concezione di cui noi del M.S.I. abbiamo l'onore ancora una volta di difendere e la vostra concezione che mi sia consentito essere dettata più da questioni di carattere opportunistico, rispetto ad una concezione di carattere giuridico ed etico-morale, che è a fondamento dei principi costituzionali di cui all'art. 97. Come è possibile, dopo che l'Assemblea legislativa ha ritenuto nella sua sovranità di dover respingere l'emendamento a firma dei cons. Rella ed altri, finalizzato ad abrogare dal comma quarto dell'art. 42 addirittura la percentuale del 10% rispetto alla pianta organica, percentuale attraverso la quale l'ente pubblico, in questo caso il Comune, avrebbe la facoltà e la potestà di ricorrere per quanto riguarda l'assunzione di dirigenti, in quanto tale, ma evidentemente di dover respingere i presupposti che stavano alla base della presentazione dell'emendamento, di fronte quindi ad un comportamento dell'Assemblea legislativa di completa rielezione dell'emendamento medesimo e quindi dei presupposti di ordine politico e giuridico, che stavano alla base della presentazione dell'emendamento, all'improvviso, ribaltando una precedente posizione che l'Assemblea legislativa aveva ritenuto di assumere, è stato presentato da parte della maggioranza un emendamento teso ad aumentare quella percentuale, che nel testo originario licenziato dalla Commissione legislativa era fissato nella misura del 10% dei dirigenti previsti dalla pianta

organica. Come si può ritenere questo, a fronte di una presa di posizione assunta dall'Assemblea legislativa di reiezione del principio e dell'emendamento che sottendeva il principio di completa abrogazione di quel limite del 10% cui prima facevo cenno?

Anche su questo piano, mi consenta, signor assessore, l'emendamento da lei proposto non regge, perché allora a questo punto il problema non è tanto quello di verificare se nell'ambito della Regione Trentino-Alto Adige i Comuni che possono accedere a questa provvisione possono essere 4, 8 o 16, ma quanto di poter verificare se nell'ambito della discussione e quindi della possibilità di recepire o meno i principi cui prima facevo espresso riferimento, vale a dire se era il caso di sottolineare come, e noi l'abbiamo sottolineato per contrario, unitamente al disposto dell'art. 97 e dell'art. 98 della Costituzione, vi era l'esigenza allora di salvaguardare non già o non soltanto i diritti che sul piano sindacale o para-sindacale potevano essere riconosciuti ai dirigenti provenienti dalla carriera che gli stessi avevano percorso nell'ambito della loro esperienza lavorativa e quindi nell'ambito del loro rapporto di pubblico impiego con gli enti locali. Al di sopra ed al di fuori di questa logica, si doveva pensare e configurare una posizione che avesse invece non già il presupposto della carriera rispetto al naturale percorso che il dirigente avesse dovuto percorrere all'interno della pubblica amministrazione, iniziando il rapporto di lavoro pubblico con il pubblico concorso e proseguendo, per quanto riguarda la progressione di carriera, attraverso le leggi ed i regolamenti che all'uopo i singoli enti locali avevano determinato sulla base delle norme previste dall'ordinamento giuridico vigente.

Signor assessore, allora la polemica che noi del M.S.I. intendiamo condurre nei confronti di questo emendamento trova una sua ragione d'essere, una sua giustificazione, anche una maggior forza nel fatto stesso che la contraddizione nella quale la Giunta regionale e lei personalmente, signor assessore competente, si viene a trovare proprio nel momento in cui l'Assemblea legislativa - e l'ho detto nel corso del ragionamento cui prima facevo cenno - aveva ritenuto di dover bocciare l'emendamento del cons. Rella e unitamente a questo respingere i motivi che sottendevano la presentazione dell'emendamento medesimo.

A questo proposito allora mi pare che i motivi che sorreggono la polemica del gruppo del M.S.I. nei confronti di questo emendamento siano duplici e non soltanto delimitati e delineati sul piano di una concezione unilaterale del rapporto del pubblico impiego di cui abbiamo l'onore ed il vanto di farci interpreti, ma anche sulla base di una questione di opportunità politica, che è determinata appunto dal fatto che pochi minuti fa, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea legislativa aveva ritenuto di dover bocciare l'emendamento presentato. Che significato ha allora l'emendamento presentato da lei, signor assessore, che ha l'obiettivo di triplicare la percentuale di dirigenti che possono essere assunti nell'ambito dei privati cittadini e quindi nell'ambito che è estraneo alla pubblica amministrazione ed estraneo alla carriera che nell'ambito della pubblica amministrazione i dirigenti sono tenuti a fare? Ritengo a questo proposito che questo emendamento sia gratuito, che non soddisfi in alcun modo neppure l'opposto parere, non soddisfi in alcun modo l'opposta previsione e l'opposta opinione rispetto alla quale il sottoscritto nutre grandissime perplessità, se non addirittura nutre una accanita resistenza ed opposizione, tenuto conto che ritengo di essere nel giusto e nel vero quando affermo come l'organizzazione del lavoro all'interno dell'ente pubblico, in questo caso all'interno dell'ente locale, debba necessariamente uniformarsi ai principi che ho avuto modo di ricordare in più occasioni, e con vigore voglio ricordare anche quest'occasione, principi di cui la Carta costituzionale in più riprese ha ritenuto di dover anticipare e di dover codificare.

Lei mi può dire ed io sono convinto che lei si trovi nel torto, se avesse la ventura di sostenere che nell'ipotesi in cui l'ente locale potesse accedere ad un cosiddetto reclutamento di dirigenti, che possono provenire dal mondo esterno e quindi di poter, attraverso

tale reclutamento, arricchire di professionalità e competenza i quadri ed i vertici della pubblica amministrazione. Sono convinto del contrario, sono convinto che questo emendamento anziché determinare quegli obiettivi che credo lei possa perseguire attraverso l'emendamento medesimo ottengano invece il risultato opposto, cioè sia nella condizione di determinare una situazione attraverso la quale i cosiddetti quadri dirigenziali che provengono naturalmente dalla carriera che nell'ambito della pubblica amministrazione viene perseguita, questi dirigenti si trovano in posizione conflittuale, in una situazione di frustrazione obiettiva, perché a questo proposito bisogna interrogarci su come allora vi può essere codificata una parità di diritti e di doveri unitamente ad una capacità e ad una professionalità, che evidentemente non può essere che riconosciuta a coloro che sono arrivati alla pubblica amministrazione attraverso il concorso, di cui i principi costituzionali fanno ricorso e di cui essi sono la diretta testimonianza ed invece il reclutamento che viene effettuato attraverso modi e rapporti giuridici che molto spesso sono rapporti giuridici in relazione alla configurazione del rapporto di lavoro non conformi — mi sia consentito di doverlo sottolineare — alla normalità del rapporto giuridico di lavoro dipendente nell'ambito della pubblica amministrazione e quindi al di fuori della logica del rapporto di lavoro di diritto pubblico.

Ci troviamo eventualmente nella logica di un rapporto di lavoro di diritto pubblico a tempo determinato e, addirittura, nella logica di un rapporto di lavoro di diritto privato nell'ambito della pubblica amministrazione.

Il collega Degaudenz, che è responsabile del personale della Provincia autonoma di Trento, conosce perfettamente la mia opinione in merito e sa perfettamente come a questo riguardo la penso. Mi pare di dover dire, a questo proposito, come siano allora inconciliabili certe posizioni che sono da lei diretta espressione, signor assessore competente, limitatamente alla presentazione di questo emendamento, rispetto alla logica ed alle prese di posizione che autorevoli esponenti del suo partito hanno ritenuto di assumere in questi giorni in relazione a determinate questioni che, proprio nell'ambito del pubblico impiego, hanno trovato una dimensione ed una risoluzione, giusta o sbagliata che sia, comunque codificata da legge e che il suo partito, signor assessore, ha avuto l'occasione di assecondare e di votare. Quindi il suo partito ha voluto essere corresponsabile di valutazioni e di scelte, che sono comunque state determinate per effetto di una volontà liberamente espressa e subito dopo questa volontà liberamente espressa è stata messa in dubbio, anzi, è stata contestata in maniera virulenta, nel momento in cui questa contestazione ha assunto dignità e dimensione di vasto respiro e di vasta responsabilità, se è vero come è vero che il segretario del suo partito — mi consenta di dire del suo partito non in senso di proprietà, ma nel senso di appartenenza al P.S.I. — signor assessore competente, ha ritenuto di dover prendere le distanze da una soluzione siffatta.

Allora mi si deve spiegare una volta per tutte, signor assessore competente, come siano conciliabili le sue posizioni di assessore al personale, di assessore competente in questa materia e di primo responsabile del disegno di legge che oggi discutiamo, così come licenziato dalla competente Commissione legislativa, ma al tempo stesso mi deve essere spiegato come mai lei, dopo che l'emendamento Rella ed altri è stato respinto dall'Assemblea legislativa, abbia ritenuto di dover presentare un emendamento che avesse come obiettivo quello di amplificare e triplicare la percentuale delle persone che non provengono dall'amministrazione pubblica, che non hanno assolto nell'ambito della carriera pubblica i percorsi naturali per divenire dirigenti, come lei abbia ritenuto di dover sottoscrivere un emendamento che mettesse in discussione tutto il principio e che, attraverso la contestazione del principio, lei arrivasse in disaccordo con le precedenti assunzioni di responsabilità e le precedenti dichiarazioni del suo partito ad una volontà politica molto precisa e molto diretta di dover sostenere, come lei sostiene, la necessità di dover configurare nell'ambito della dirigenza

una figura di dirigente esterno, che necessariamente venga in contrasto ed in conflitto con la figura del dirigente – concludo, signor Presidente – che è la naturale conseguenza della carriera che il pubblico dipendente ha effettuato nell'ambito della pubblica amministrazione.

Queste sono contraddizioni, signor assessore, che non potevo non mettere in evidenza e non rendere chiare, perché so benissimo che lei è nell'impossibilità di giustificare questa sua scelta, ma soprattutto è nell'impossibilità di giustificare quanto meno le scelte del suo partito, ma a questo proposito, mi sia consentito rendere noto questi motivi di contraddizione che sono non soltanto apparenti o formali, ma sicuramente sostanziali rispetto al contenuto generale ed all'impianto di questo disegno di legge.

Questo art. 42, signor Presidente, è fondamentale per quanto riguarda questo disegno di legge ed in merito a questo articolo ed agli sviluppi che ci saranno, anche sugli emendamenti presentati, sono convinto che le contraddizioni che sono emerse sono vieppiù aggravate da un comportamento contraddittorio rispetto a precedenti valutazioni e votazioni dell'Assemblea legislativa, quindi il M.S.I. non può che ribadire anche in questa occasione il voto contrario all'emendamento presentato dalla Giunta, per mezzo della firma autorevole del presentatore del disegno di legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Rella per la seconda volta.

RELLA: Grazie, signor Presidente, per la seconda volta, nell'auspicio, ormai relativamente fondato, di trovare la disponibilità della maggioranza e della Giunta a riservare al regolamento organico ed allo statuto la definizione di queste procedure.

Intervengo peraltro per dire che sembra un po' paradossale che a sostenere procedure innovative di questo tipo sia il mio gruppo politico rispetto alla resistenza di una maggioranza D.C., S.V.P. e P.S.I. E' paradossale e per altro verso anche preoccupante, nel senso che rispetto ad un'esigenza di rinnovamento delle istituzioni pubbliche, la cui necessità è sotto gli occhi di tutti, tenuto conto che sta esplodendo tra l'altro il debito pubblico dello Stato, che c'è un appesantimento continuo dell'amministrazione pubblica, che è necessario introdurre regole nuove, più dinamiche e più collegate tra responsabilità e funzioni, e quindi anche tra possibilità di intervento e di correzione e così via, l'esigenza di affidare a autonomie locali la responsabilità accanto alla competenza, questa mi parrebbe una strada che richiede alcune assunzioni di responsabilità anche di innovazione.

Devo sottolineare una sufficiente disattenzione e disinteresse, un appiattimento, una caduta di sensibilità, di qualità di impegno anche dell'organo legislativo, che concorre a richiamare preoccupazione. Allora il mio intervento, signor Presidente, è per chiedere un'altra volta alla Giunta di ripensare alla sua proposta emendativa e di aderire alla possibilità di riservare allo statuto ed al regolamento la definizione di queste regole, rilevando il fatto che sicuramente 300 Comuni con questo provvedimento vengono esclusi dall'applicabilità della legge e per evidenziare la responsabilità della maggioranza, nel caso in cui ciò non venisse fatto, sul mantenimento di una situazione pesante, antiquata e negativa dell'assetto della pubblica amministrazione, specialmente nel momento in cui si pensa a nuove forme di responsabilizzazione dei ruoli dirigenziali con separazione della funzione politica da quella amministrativa. Lo sottolineo, perché su questi temi ci troveremo ancora a discutere e perché non è troppo tardi per ripensare adesso a questo tipo di comportamenti e di posizioni e perché nessuno può fingere di non avere responsabilità, nel momento in cui non si tiene conto di un problema consistente e sostanziale: 300 Comuni sono tagliati fuori dalla possibilità di utilizzare una legge che si intende proporre come innovativa.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Se nessuno intende intervenire, dò la parola alla Giunta.

ROMANO: Tanto per fare chiarezza, vorrei contestare solo quest'ultima affermazione, perché non è vero che i 300 Comuni si troveranno senza dirigenti, perché nei Comuni sotto i 5000 abitanti non è previsto il dirigente, massimo ottavo o nono livello, quindi il problema non si pone.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento?
Ha chiesto la parola, cons. Taverna?

TAVERNA: Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE: Ora l'ha chiesta per tempo e non ha messo in difficoltà la Presidenza. E' stata fatta una richiesta precisa: da parte di alcuni consiglieri è stata richiesta la votazione per appello nominale...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Siamo in votazione, è stata avanzata un'ulteriore richiesta di votazione per scrutinio segreto.

Prego i consiglieri di prendere posto.
Prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	51
schede favorevoli	26
schede contrarie	21
schede bianche	4

Il Consiglio approva.

Prego i consiglieri di fare silenzio.

Abbiamo un altro emendamento all'art. 42 a firma dei rappresentanti della Giunta Romano, Giacomuzzi ed Andreolli che recita: "All'articolo 42, comma 5°, la prima frase è sostituita dalla presente: "Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative del Comune sono conferite a tempo determinato per la durata massima di cinque anni con le modalità fissate dallo statuto"."

Im Art. 42 Absatz 5 wird der erste Satz durch den folgenden ersetzt:

"Die Aufträge zur Leitung der Organisationsstrukturen der Gemeinde können auf bestimmte Zeit gemäß den mit der Satzung festgelegten Einzelheiten für die Höchstdauer von fünf Jahren erteilt werden."

PRESIDENTE: La Giunta intende illustrare l'emendamento? Qualcuno intende intervenire?
E' l'emendamento all'art. 42, comma 5°.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Non vorrei che questa fosse una mancanza nei confronti della Presidenza, se si fa silenzio leggo i provvedimenti, ogni volta che un consigliere avanza una richiesta sono disponibile. Lei collega Tonelli, ha fatto una richiesta...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Cons. Tonelli, il discorso non è rivolto a lei, ma a chi disturba. Se qualcuno ha intenzione di continuare a parlare per tutta la sera è pregato di uscire.

Rileggo l'emendamento all'art. 42, comma 5°: "All'articolo 42, comma 5°, la prima frase è sostituita dalla presente: "Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative del Comune sono conferite a tempo determinato per la durata massima di cinque anni con le modalità fissate dallo statuto." Questo emendamento è firmato da Romano, Giacomuzzi ed Andreolli.

Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Cons. Taverna, ha chiesto la verifica del numero legale? Alzi la mano chi intende sostenere la richiesta. Va bene, ci sono 5 consiglieri.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	52
schede favorevoli	33
schede contrarie	13
schede bianche	6

Il Consiglio approva.

Passiamo alla trattazione dell'altro emendamento a firma dell'assessore Romano ed altri, al comma 5 bis dell'art. 42: "All'articolo 42, comma 5° bis, le parole "dei servizi e degli uffici" sono sostituite dalle parole "delle strutture organizzative"."

Im Artikel 42 Absatz 5 bis werden die Worte "von Diensten und Ämtern" durch die Worte "der Organisationsstrukturen" ersetzt.

PRESIDENTE: Sull'emendamento la parola al cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, chiedo semplicemente spiegazione della proposta emendativa.

PRESIDENTE: La parola alla Giunta.

ROMANO: Questa questione ha formato oggetto di discussione con gli amici di lingua tedesca. Il termine "strutture organizzative" pare sia più completo della semplice dizione burocratica "servizi ed uffici": possono esserci delle strutture complesse che vanno al di là del puro termine "servizi ed uffici" e quindi questa dizione ci sembra possa comprendere anche qualche cosa che

potrebbe essere non strettamente un servizio o un ufficio. E' tutto qui.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'emendamento? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 7 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo così emendato? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 42 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 12 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 42 è approvato.

(Interruzione)

PRESIDENTE: Posso ripete la votazione. Vi prego di porre un attimo di attenzione.

Siamo in votazione dell'art. 42. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Comunico l'esito della votazione: 23 hanno votato a favore, 13 contrari e 4 si sono astenuti.

Il Consiglio approva.

Ho l'impressione che si abbia poca voglia di rimanere in Consiglio a lavorare, ma forse è una sensazione del Presidente.

Art. 42 bis

(Compiti dei Comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale)

1) I Comuni, singoli o associati, o le loro Associazioni rappresentative a livello provinciale, concorrono alla formazione e aggiornamento professionale dei segretari comunali e del personale dipendente, nell'ambito degli accordi di livello provinciale di cui all'articolo 3.

Art. 42 bis

(Aufgaben der Gemeinden auf dem Gebiet der beruflichen Aus- und Fortbildung des Personals)

1. Die einzelnen oder zusammengeschlossenen Gemeinden sowie ihre auf Landesebene tätigen Vertretungsverbände sind an der beruflichen Aus- und Fortbildung der Gemeindegemeindefunktionäre und Gemeindebediensteten im Rahmen der auf Landesebene geschlossenen Abkommen gemäß Artikel 3 beteiligt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 42 bis?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Was Titel II über den Gemeindegemeindefunktionär anbelangt, ist im Hinblick auf die am Anfang meines Minderheitenberichtes angestellten Überlegungen Artikel 65 (ex Artikel 56) entsprechend Artikel 51 des Reformgesetzes anzuwenden. Dies, um den neuen Grundprinzipien dieses Artikels 51 des Staatsgesetzes 142 Rechnung zu tragen und um den Bestimmungen der

Artikel 21 und 23 des Staatsgesetzes 118/1972 gerecht zu werden. Aus diesen Gründen muß die Bestimmung des Artikels 23 des Staatsgesetzes 118, wenn von "Voraussetzungen für die Zulassung und Fortsetzung der Laufbahn" die Rede ist, wortwörtlich interpretiert werden, wobei der Gemeinsekretär nicht von einem Staatsbeamten in einen Beamten der Region umgewandelt werden darf und den Gemeinden gemäß Reformgesetz die größtmögliche Unabhängigkeit gewährt werden soll. Von den 26 Artikeln des Gesetzentwurfes, die sich mit dem Gemeinsekretär und Vizegemeinsekretär befassen, müssen all jene, die über den Grundsatz "Voraussetzungen für die Zulassung und Fortsetzung der Laufbahn" hinausgehen, gestrichen werden. Dasselbe gilt für jene Artikel, die die allgemeinen Grundsätze, wie sie im Artikel 65 des Autonomiestatutes verankert sind, der beinahe das Staatsgesetz 142 vorwegnimmt, überschreiten.

Deswegen vertrete ich die Ansicht, daß die Bestimmungen des Artikels 43 Absatz 2, der Artikel 44, 45 – im Hinblick auf Artikel 51 Absatz 9 des Staatsgesetzes 142 – sowie...

(In ordine al Titolo II sul segretario comunale: in connessione con quanto esposto in linea di principio all'inizio di questa relazione, di fronte ai nuovi principi stabiliti nell'articolo 51 della legge 142 e fermo restando quanto disposto dagli articoli 21 e 23 della legge 118 del 1972, l'articolo 65 (ex 56) deve essere applicato alla stregua dell'articolo 51 della legge di riforma, ragion per cui la stessa disposizione dell'articolo 23 della legge 118 deve essere interpretata letteralmente, cioè "requisiti di ammissione e prosecuzione di carriera" e non trasformando il segretario comunale da funzionario statale in funzionario regionale, lasciando il maggiore spazio possibile ai sensi della legge di riforma all'autonomia comunale. Dei 26 articoli del disegno di legge dedicati al segretario e vicesegretario comunale vanno stralciati tutti quelli che esulano dal concetto di requisiti di ammissione e prosecuzione di carriera, nonché di principi generali come dice quasi anticipando la 142 l'articolo 65 dello Statuto.

In tal senso ritengo che siano lesivi dell'autonomia comunale i disposti dettagliati degli articoli 43, comma 2, 44, 45 in connessione con il comma 9 dell'articolo 51 della 142 nonché ...

(Interruzione – Unterbrechung)

BENEDIKTER: ...Über was ich reden will, ist meine Sache und nicht Sache des Herrn Pahl. Das betrifft den Gemeinsekretär und wir reden doch über den Art. 43. Oder nicht?

(...Sono fatti miei di che cosa intendo parlare e non del signor Pahl. Qui si tratta del segretario comunale e stiamo parlando dell'art. 43. Giusto?)

PRESIDENTE: Siamo all'art. 42 bis, non intendo impedirle di parlare.
La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, mi atterro' scrupolosamente a quanto prevede l'art. 42 bis, visto che l'intervento del cons. Benedikter è stato auto-interrotto, quando, avendo frainteso il contenuto del 42 bis con quello del 43, era entrato nel merito dell'art. 43.

In merito all'art. 42 bis, Compiti dei Comuni nel settore della formazione e aggiornamento del personale, non posso che ribadire la tradizionale posizione del M.S.I., per quanto riguarda ovviamente il ruolo dei segretari comunali.

Nell'ordinamento vigente i segretari comunali dipendono in via gerarchica dal

Sindaco, però per effetto della legge nazionale con il 1° gennaio 1929 il segretario comunale è equiparato a tutti gli effetti ad essere funzionario statale ed in effetti a questo proposito il richiamo al 42 bis mi sembra che sia pertinente, non può che trovarsi in questo articolo un motivo di opposizione che sarà più ampiamente illustrato nel corso della discussione del successivo art. 43.

Le leggi fondamentali che reggono lo stato giuridico del segretario comunale sono, nel territorio italiano al di fuori della Regione Trentino-Alto Adige, le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748 e per alcuni aspetti anche la recentissima legge n. 142, che ha riformato le cosiddette autonomie locali. Anche la 142 a questo riguardo conferma l'impianto originario e storicamente consolidato per quanto riguarda la figura del segretario comunale dipendente e funzionario dello Stato e quindi svincolato da qualsiasi motivo di condizionamento e quindi di dipendenza, come in realtà si trova ad essere nella nostra realtà regionale. Quindi, per quanto riguarda il merito dell'art. 42 bis, il M.S.I. dichiara di votare contro, riservandosi nel successivo art. 43 un esame più dettagliato ed un approfondimento nel merito, perché vi è un intimo collegamento tra l'art. 42 bis e l'art. 43. Ma fin d'ora il M.S.I. dichiara la propria contrarietà e quindi voterà contro l'art. 42 bis, che prevede a carico dei Comuni l'aggiornamento dei segretari comunali, per le motivazioni qui sinteticamente illustrate e cioè che vi è contraddizione tra lo status di segretario comunale, che dovrebbe essere il notaio e quindi l'organo di imparzialità rispetto agli organi previsti dalla legge che hanno compito meramente politico, rispetto ai compiti di natura burocratica ed amministrativa, che sono propri della macchina burocratica ed organizzativa del Comune, macchina a cui fa capo per certi versi il segretario comunale e per altri versi il segretario comunale in una corretta logica dovrebbe essere non già dipendente del Comune, ma dovrebbe essere dipendente dello Stato e dovrebbe, sotto questo profilo, rivendicare e quindi emanciparsi rispetto al condizionamento che gli deriva dall'essere dipendente del Comune, anche quindi per quanto riguarda la possibilità prevista dall'art. 42 bis di organizzare corsi di aggiornamento a carico dei Comuni per i segretari comunali è contro la logica, di cui mi sono fatto prima espressione e quindi non può essere che dal M.S.I. giudicato in termini negativi.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'articolo? Nessuno.

E' stata avanzata la richiesta di procedere con votazione per appello nominale. Iniziamo con il nominativo del cons. Taverna.

MORELLI: Taverna (*no*), Tonelli (*astenuito*), Tononi (*non presente*), Tretter (*si*), Tribus (*ja*), Valentin (*ja*), Viola (*non presente*), Zendron (*si*), Achmüller (*ja*), Alber (*non presente*), Andreolli (*non presente*), Andreotti (*non presente*), Angeli (*non presente*), Bacca (*si*), Bauer (*ja*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*nein*), Benussi (*no*), Berger (*astenuito*), Betta (*si*), Boato (*si*), Bolognini (*si*), Bolzonello (*no*), Brugger (*ja*), Casagranda (*astenuito*), Chiodi-Winkler (*non presente*), Craffonara (*si*), Degaudenz (*si*), Duca (*non presente*), Durnwalder (*ja*), von Egen (*ja*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*si*), Franceschini (*si*), Franzelin-Werth (*non presente*), Frasnelli (*ja*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*non presente*), Giordani (*si*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*no*), Hosp (*ja*), Jori (*si*), Kaserer (*ja*), Klotz (*nein*), Kofler (*ja*), Kußtatscher (*ja*), Leita (*si*), Leveghi (*si*), Lorenzini (*si*), Malossini (*non presente*), Marzari (*si*), Mayr (*ja*), Meraner (*nein*), Micheli (*non presente*), Montali (*non presente*), Morandini (*si*), Morelli (*si*), Negherbon (*si*), Nicolini (*si*), Oberhauser (*ja*), Pahl (*ja*), Pellegrini (*si*), Peterlini (*non presente*), Rella (*si*), Ricci (*si*), Romano (*si*), Saurer (*ja*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*si*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione sull'articolo 42 bis:

votanti	51
voti favorevoli	41
voti contrari	7
astensioni	3

Il Consiglio approva.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI E SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI

Art. 43 (Segretario comunale)

1. Nella Regione Trentino Alto Adige i segretari comunali sono dipendenti dei Comuni, iscritti in apposito albo regionale articolato a livello provinciale.

2. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunale e ne redige i relativi verbali, apponendovi la propria firma. Nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui al precedente articolo 42, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, è il capo del personale, coordina e dirige gli uffici e servizi dell'ente, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti ed adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, roga i contratti e gli atti nei quali il Comune è parte contraente.

II. TITEL ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE RECHTLICHE STELLUNG UND DIE BESOLDUNG DER GEMEINDESEKRETÄRE

Art. 43 (Gemeindesekretär)

1. In der Region Trentino-Südtirol sind die Gemeindesekretäre Bedienstete der Gemeinden, die in einem eigenen auf Landesebene gegliederten regionalen Berufsverzeichnis eingetragen sind.

2. Der Gemeindesekretär ist der ranghöchste Beamte der Gemeinde, er nimmt an den Sitzungen des Gemeinderates und des Gemeindeausschusses teil und verfaßt die entsprechenden Niederschriften, die er mit seiner Unterschrift versieht. In Beachtung der ihm vom Bürgermeister, von dem er funktionsmäßig abhängt, erteilten Richtlinien hat er, zusätzlich zu den Obliegenheiten gemäß Artikel 42, die Oberaufsicht auf die Durchführung der Aufgaben der Dirigenten, deren Tätigkeit er koordiniert; er ist der Leiter des Personals, koordiniert und leitet die Ämter und Dienste der Körperschaft, sorgt für die Durchführung der Maßnahmen, ist für die Sachbearbeitung der Beschlüsse verantwortlich, sorgt für deren Veröffentlichung und Übermittlung an die Kontrollorgane und sorgt für die entsprechenden Durchführungsmaßnahmen. Er übt jede weitere Obliegenheit aus, die ihm durch die Gesetze

und Verordnungen zugesprochen wird und erledigt die Aufgaben, die ihm vom Bürgermeister übertragen werden, und beurkundet, falls es dieser verlangt, die im Interesse der Gemeinde abgeschlossenen Verträge und Akte, in welchen die Gemeinde Vertragspartei ist.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Was Titel II über den Gemeindesekretär anbelangt, ist im Hinblick auf die am Anfang meines Minderheitenberichtes angestellten Überlegungen Artikel 65 (ex Artikel 56) entsprechend Artikel 51 des Reformgesetzes anzuwenden. Dies, um den neuen Grundprinzipien dieses Artikels 51 des Staatsgesetzes 142 Rechnung zu tragen und um den Bestimmungen der Artikel 21 und 23 des Staatsgesetzes 118/1972 gerecht zu werden. Aus diesen Gründen muß die Bestimmung des Artikels 23 des Staatsgesetzes 118, wenn von "Voraussetzungen für die Zulassung und Fortsetzung der Laufbahn" die Rede ist, wortwörtlich interpretiert werden, wobei der Gemeindesekretär nicht von einem Staatsbeamten in einen Beamten der Region umgewandelt werden darf und den Gemeinden gemäß Reformgesetz die größtmögliche Unabhängigkeit gewährt werden soll. Von den 26 Artikeln des Gesetzentwurfes, die sich mit dem Gemeindesekretär und Vizegemeindesekretär befassen, müssen all jene, die über den Grundsatz "Voraussetzungen für die Zulassung und Fortsetzung der Laufbahn" hinausgehen, gestrichen werden. Dasselbe gilt für jene Artikel, die die allgemeinen Grundsätze, wie sie im Artikel 65 des Autonomiestatutes verankert sind, der beinahe das Staatsgesetz 142 vorwegnimmt, überschreiten.

Deswegen vertrete ich die Ansicht, daß die Bestimmungen des Artikels 43 Absatz 2, der Artikel 44, 45 – im Hinblick auf Artikel 51 Absatz 9 des Staatsgesetzes 142 – sowie die Artikel 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66 und 67 die Autonomie der Gemeinde verletzen.

(In ordine al Titolo II sul segretario comunale: in connessione con quanto esposto in linea di principio all'inizio di questa relazione, di fronte ai nuovi principi stabiliti nell'articolo 51 della legge 142 e fermo restando quanto disposto dagli articoli 21 e 23 della legge 118 del 1972, l'articolo 65 (ex 56) deve essere applicato alla stregua dell'articolo 51 della legge di riforma, ragion per cui la stessa disposizione dell'articolo 23 della legge 118 deve essere interpretata letteralmente, cioè "requisiti di ammissione e prosecuzione di carriera" e non trasformando il segretario comunale da funzionario statale in funzionario regionale, lasciando il maggiore spazio possibile ai sensi della legge di riforma all'autonomia comunale. Dei 26 articoli del disegno di legge dedicati al segretario e vicesegretario comunale vanno stralciati tutti quelli che esulano dal concetto di requisiti di ammissione e prosecuzione di carriera, nonchè di principi generali come dice quasi anticipando la 142 l'articolo 65 dello Statuto.

In tal senso ritengo che siano lesivi dell'autonomia comunale i disposti dettagliati degli articoli 43, comma 2, 44, 45 in connessione con il comma 9 dell'articolo 51 della 142, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66 e 67.)

PRESIDENTE: Prima di dare la parola ai conss. Giordani e Rella, comunico che è stato presentato un emendamento a firma di Romano, Morandini e Giacomuzzi: "Al comma 1° dopo la parola "articolato" sono inserite le parole "e gestito"."

Im ersten Absatz des Art. 43 sind nach dem Wort "gegliederten" die Worte "und geführten" einzufügen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento all'art. 43? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento all'art. 43 è approvato.

Siamo in discussione dell'art. 43.

Cons. Giordani, ha prenotato l'intervento?

La parola al cons. Rella.

RELLA: Non volevo anticipare il mio intervento rispetto a quello del candidato assessore all'agricoltura del Trentino, pensavo che avesse qualcosa da dire in materia di segretari comunali, mi preme però avere una illustrazione delle modifiche che sono conseguenti a questa nuova individuazione di rapporto tra Comuni e segretari comunali con l'istituzione dell'apposito albo regionale, ora si dice gestito a livello provinciale. Per questa ragione era interessante avere questa illustrazione prima di votare l'emendamento, trattandosi di una sorta di anticipazione del voto sull'articolo.

In ogni caso mi preme capire che cosa significa rispetto al rapporto tra Comune e segretario comunale e rispetto alla circolazione dei segretari comunali nelle varie sedi, e se questo modifica qualcosa, perché oggi ho sentito qualche collega intervenire sul ruolo prezioso del segretario comunale, in quanto dipendente da una sorta di albo separato gestito dal Ministero degli Interni. Mi pare importante che ci sia una impostazione diversa, più consona all'assetto autonomistico di questa realtà, però voglio capire che cosa significa istituzione dell'albo regionale con riferimento alle cose discusse stamane, e cioè del ruolo nuovo che può essere assegnato al segretario nella gestione sostitutiva della Giunta comunale negli atti amministrativi, rispettivamente una nuova funzione che è quella che sarà attribuita al segretario comunale con la legge di ordinamento relativamente alla preventiva valutazione degli atti che sono di competenza della Giunta o del Consiglio comunale, cioè se viene ad attribuire una funzione straordinariamente importante. Poi ci saranno altre questioni sulle quali ragionare, voi dite che non può essere istituito un consorzio intercomunale per le funzioni segretarili da più di due Comuni, su questo ragioneremo in seguito, non sono d'accordo: le zone omogenee con gestione segretarile ed unificazione dei servizi e degli uffici possono riguardare anche più Comuni, ma su questo ragioneremo.

In rapporto a questo aspetto mi pare comunque importante comprendere quale sia il significato innovativo dal punto di vista del funzionamento istituzionale e del rapporto giuridico tra amministrazione locale e segretario comunale, perché è un po' la chiave di volta dell'impostazione futura, che verrà data ai Comuni. A nulla varrebbe discutere la legge di ordinamento, se chi è l'anima operativa del Comune, spesso più importante della stessa funzione del Sindaco, così avviene in molti Comuni minori, non avesse un'elasticità ed una responsabilità che superasse – già stamane ho insistito inutilmente – l'attuale situazione di inamovibilità, per cui il segretario comunale spesso è l'ufficiale dotato di particolari stellette rispetto alla funzione della stessa amministrazione locale, è il vero e proprio elemento decisivo della vita del Comune.

Allora è importante stabilire se esiste una regola nuova e se riteniamo che al comune vadano assegnati riconoscimenti di competenza, autonomia, responsabilità e dunque anche elasticità, dinamismo e rapporti con il territorio che siano più elastici di quelli che ci sono oggi. Qui vedo una contraddizione nel momento in cui si irrigidisce, per esempio, il criterio dei consorzi segretarili.

Tanto per completare l'analisi, assessore, ricordo anche che non molto tempo

fa c'era un orientamento della D.C. in particolare di prevedere una sede segretariale e dunque un segretario per ogni singolo Comune, il che avrebbe congelato la situazione esistente e reso praticamente impraticabile il processo di unificazione, almeno dal punto di vista operativo delle collaborazioni; oggi è ritornato il concetto dei due Comuni e non di più per costituire il consorzio e secondo me sussiste una contraddizione tra quello che si pensa come nuova forma del decentramento amministrativo e così via ed il ruolo del segretario comunale, che, ripeto, per la generalità dei nostri Comuni è ruolo decisivo. Spesso nel Comune c'è il segretario ed il messo, i due dipendenti obbligati e se in qualche modo si intende procedere con una legge come questa ad una forma strisciante di accorpamento, non ci siamo, perché deve esserci un rapporto molto funzionale tra la legge di ordinamento del personale, quella di ordinamento dei Comuni in genere, quella del decentramento delle funzioni, titolarità delle funzioni in base alla norma di attuazione e quindi delega ulteriore di funzioni da parte della Provincia, è un tutt'uno, se però non diamo elasticità a questo impianto, la cosa non funzionerà più, ecco perché mi ero battuto con una certa insistenza sulla individuazione di forme diverse di operatività dei dirigenti, voi dite che il segretario ha una certa qualifica e gli altri dirigenti possono essere figure diverse. C'è peraltro un problema che riguarda i vicesegretari, ma sul tema torneremo.

Chiedo scusa se riprendo il ragionamento per spiegarmi meglio. Ritengo che la presenza del segretario e del vicesegretario, con l'attribuzione di funzioni speciali sia molto funzionale rispetto ad una ipotesi anche di collaborazione intercomunale e quindi al nuovo ordinamento, al decentramento delle funzioni e quindi alle relative leggi provinciali. Mi pare importante capire che cosa significa questo collegamento.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'articolo? La Giunta?

La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Mi pare che quest'articolo traduca per iscritto tutte quelle osservazioni che sono state fatte dal cons. Rella.

Indubbiamente sia questa legge che quella sull'ordinamento dei comuni fanno nascere ed intravedere una figura di segretario comunale ben più importante e diversa da quella di prima, pensiamo solamente al visto di legittimità che spetta al segretario comunale su tutti gli atti.

Quindi la figura del segretario comunale con queste due leggi acquista un'importanza fondamentale nella vita organizzativa del Comune.

Il discorso dell'albo, dell'articolato gestito, nasce da più di una esigenza, è una novità e vorrei brevissimamente spiegare il perché si è pensato a questo albo regionale, inizialmente – e questo lo devo dire per chiarezza – nato come tale, poi divenuto articolato su due Province, poi divenuto ancora articolato e gestito a livello provinciale. Questo perché le esigenze della Provincia di Trento possono essere diverse dalle esigenze della Provincia di Bolzano.

Quest'albo provinciale è la logica conseguenza della valorizzazione della figura del segretario comunale, se da queste due leggi la figura del segretario comunale ne esce valorizzata per quel discorso di responsabilità, visto di legittimità, quindi più pregnante proprio come figura, noi abbiamo pensato che questo si dovesse tradurre anche in un albo regionale articolato su due realtà territoriali, che desse un significato alla figura del segretario; oltre tutto, per esempio, questo dà la possibilità – ed a noi sembra molto importante – di un concorso unico provinciale quando si tratta dell'accesso alla carriera, e questo dovrebbe risolvere il problema dei vari concorsi comunali indetti, dove un segretario rimane pochissimi mesi, partecipa ad un secondo concorso, lascia la sede vacante con tutto quello che ne consegue.

Per quanto riguarda il termine "gestito", significa che nel momento in cui c'è quest'albo, saranno le Province a utilizzare materialmente l'albo regionale. Questa è una richiesta che ci è venuta, anche abbastanza fondatamente, devo dire, e quindi ecco il perché del nostro emendamento, ma la creazione dell'albo ci è sembrata veramente una cosa abbastanza qualificante, vuoi per il concorso unico per l'accesso alla carriera, vuoi per la dignità della figura del segretario comunale, vuoi perché quello che dice il cons. Rella è giusto, la figura viene ad essere qualificata e più importante e quindi ci sembra di aver tradotto quello che è stato detto in questo articolo, di aver recepito veramente lo spirito di questa nuova figura. Ecco perché abbiamo cercato di far capire al nostro meglio che la figura del segretario è il capo del personale, ha delle responsabilità particolari, quindi è una figura veramente emergente e qualificata e di qui il discorso dell'albo e dell'articolazione; se poi c'è bisogno di altri chiarimenti sono disponibile.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'articolo? Nessuno.

Se nessuno intende intervenire, pongo in votazione l'art. 43. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti contrari, 8 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 43 è approvato.

Art. 44

(Vicesegretario comunale)

1. I Comuni di classe non inferiore alla terza possono istituire nella pianta organica il posto di vicesegretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o reggere la sede segretariale in caso di vacanza della medesima.

2. Al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del Comune.

3. Per la nomina a vicesegretario è richiesto il possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale conseguito a norma delle leggi statali o della presente legge, nonché, nel solo caso di vicesegreterie di prima e seconda classe, un'anzianità di servizio non inferiore ad anni tre, maturata nell'esercizio di funzioni direttive o dirigenziali negli enti pubblici.

Art. 44

(Vizegemeindesekretär)

1. Die Gemeinden, die mindestens in der dritten Klasse eingestuft sind, können im Stellenplan die Stelle eines Vizegemeindesekretärs für die Ausübung der stellvertretenden Funktionen des Sekretärs einführen, um diesen zu unterstützen oder den Sekretariatssitz zu leiten, falls dieser unbesetzt bleiben sollte.

2. Dem Vizegemeindesekretär wird in der Regel die Leitung einer der Organisationseinheiten der Gemeinde zuerkannt.

3. Voraussetzung für die Ernennung zum Vizegemeindesekretär ist der Besitz der Bescheinigung über die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs, die im Sinne der staatlichen Gesetze oder dieses Gesetzes erlangt wurde; erforderlich ist außerdem nur bei Vizesekretariaten erster und zweiter Klasse ein Dienstalter von mindestens drei Jahren, das in der Ausübung leitender oder führender Funktionen in den öffentlichen Körperschaften erreicht wurde.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento a firma dei cons. Rella ed altri: "Al comma 1° dell'art. 44 sono soppresse le parole " di classe non inferiore alla terza"."

Im ersten Absatz des Art. 44 werden die Worte "die mindestens in der dritten Klasse eingestuft sind" gestrichen.

PRESIDENTE: Consigliere, intende illustrarlo?
La parola al cons. Rella.

RELLA: Grazie, signor Presidente. La ragione riguarda l'opportunità di stabilire ancora una volta il ruolo dello statuto comunale e dei regolamenti, perché se noi arriviamo a definire tutto preventivamente al riconoscimento della potestà di autoregolamentazione che è affidata al Comune in base alla legge n. 142, vanifichiamo il ruolo dello statuto e del regolamento. E' un'impostazione che francamente considero necessaria di superamento, la condizione è nuova e c'è stata forte battaglia sulla 142 e non possiamo usare criteri abituali, che sono quelli di definire tutto prima e poi diciamo che c'è un'autoregolamentazione.

Aggiungo il fatto che anche se nel momento attuale la classificazione dei Comuni ai fini della possibilità di istituire il vicesegretario fosse stata superata con provvedimento amministrativo che ha stabilito che il segretario comunale di un Comune turistico è già di seconda classe piuttosto che di terza, nel momento in cui si ridefiniscono le dimensioni consortili e così via del servizio di segreteria, dovremmo fare riferimento alla tabella a) allegata al disegno di legge, con riferimento all'art. 46, laddove la dimensione è quella demografica. In ogni caso, tenuto conto della particolare situazione ed articolazione della realtà del Trentino-Alto Adige, ritengo che la possibilità di istituire la funzione di vicesegretario competa al regolamento ed allo statuto comunale e non vada qui definita in modo rigido, tanto più che all'art. 46 troviamo le forme di classificazione con consorzi che, come ho detto, non mi trovano concorde nel definire che soltanto due e non più di due Comuni possono costituirsi in forma consortile per il servizio di segreteria, posto che, per esempio, ma su questo torneremo, i servizi amministrativi da anagrafe a contabilità e così via possono essere, secondo me, organizzati per più Comuni da un unico Comune delegato, per cui anche il servizio di segreteria.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento?
La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Intervengo solo per chiarire una cosa: quando parliamo di terza classe, tanto perché sia chiaro, parliamo di Comuni sopra i 2000 abitanti, ma non solo, in quanto molti Comuni turistici sotto i 2000 abitanti sono già della terza classe.

Sono personalmente convinto che agli statuti ed ai regolamenti bisogna dare quante più possibilità previste e l'abbiamo fatto con il nostro disegno di legge sulla 142, laddove diamo veramente la massima libertà, avevamo indicato inizialmente dei contenuti tipo di statuti che poi abbiamo eliminato, proprio per far sì che ogni Comune, secondo le sue esigenze e le sue necessità, se lo gestisse e se lo regolasse, ma un minimo di criterio a mio parere bisogna darlo. Che senso ha, parlavamo prima di un Comune con un solo dirigente ed è la verità, il segretario ed il messo, ma che senso ha prevedere sotto i 2000 abitanti la figura del vicesegretario, laddove già molti Comuni sotto i 2000 abitanti ce l'hanno, diventa anche un controsenso, altrimenti questa legge poteva anche non essere fatta. Avrebbe ragione il cons. Benedikter a dire: "noi diciamo tre parole, non facciamo la legge, poi i Comuni sono Padre, Figlio e Spirito santo", questo va anche bene, ma un minimo di punto fermo, le "puntazze", come quando si fa una casa

bisogna pure metterle, questo è il mio concetto, mi sembrava talmente minimale questo discorso, fosse stata una classe più alta va bene, ma mi sembrava così minimale che sarebbe cozzare contro la realtà, perché nessuno si darà il vicesegretario sotto i 2000 abitanti.

PRESIDENTE: Cons. Rella, intende replicare? La parola al cons. Rella.

RELLA: Grazie. Ripeto ancora: lo statuto ed il regolamento hanno funzione in quanto definiscono autonomamente le forme organizzative di collaborazione di quel Comune, il modo di essere del Comune. Lo statuto comunale significa un modo nuovo di essere del Comune, che a seconda delle condizioni stabilisce se vuole il vicesegretario, se non lo vuole, non lo fa, ma non può essere un criterio rigido, perché sappiamo bene che la realtà a dimensione minima dal punto di vista demografico nelle nostre condizioni ha una valenza alta, pensiamo a Selva Gardena, credo che il suo sindaco abbia un'indennità superiore a quello di Riva del Garda, pur trattandosi di due Comuni turistici, ci saranno ragioni, la dimensione forte di quel Comune ha voluto darsi questa forma organizzativa, vuole il sindaco a tempo pieno con raddoppio dell'indennità, è una scelta, ma è giusto che sia così, il Comune si dà una forma di auto-organizzazione. Se stabiliamo prima delle gabbie, non le puntazze, come le chiamava l'assessore, non ha più senso fare statuto e regolamento.

Allora insisto perché ci sia questo tipo di modifica all'impostazione, sapendo che da questo consegue la forma operativa non solo dei Comuni, ma anche delle forme di collaborazione intercomunale. Per capirci: se a seguito della legge di ordinamento e della legge di decentramento delle funzioni dovessero nascere delle forme di collaborazione intercomunale, uno dei Comuni della zona omogenea, della realtà insediativa unitaria, può essere il delegato alla gestione dei servizi, è bene che questo abbia possibilità di auto-organizzazione, anche in forma nuova e diversa.

Per questa ragione ritengo sia opportuno stralciare questa previsione, che del resto è irrigidita dalla tabella a) dell'art. 46.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti favorevoli, due astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento viene respinto.

Qualcuno intende intervenire sull'art. 44 così emendato? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti contrari, due astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'articolo 44 è approvato.

Art. 45

(Responsabilità del segretario comunale e dei dirigenti delle strutture)

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere previamente espresso il motivato parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, degli

uffici o responsabile di ragioneria, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. I segretari comunali sono responsabili degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente ai funzionari preposti.

Art. 45

(Verantwortung des Gemeindegewaltigen und der Dirigenten der Organisationseinheiten)

1. Über jeden dem Gemeindegewaltigen und dem Gemeinderat unterbreiteten Vorschlag muß vorher das begründete Gutachten hinsichtlich der alleinigen technischen und buchhalterischen Ordnungsmäßigkeit von seiten des Verantwortlichen des betroffenen Dienstes oder des Verantwortlichen des Rechnungsamtes sowie von seiten des Gemeindegewaltigen hinsichtlich der Rechtmäßigkeit abgegeben werden. Die Gutachten werden im Beschluß aufgenommen.

2. Falls die Körperschaft nicht über verantwortliche leitende Beamte der Dienste und Ämter oder über einen Verantwortlichen des Rechnungsamtes verfügt, wird das Gutachten vom Gemeindegewaltigen in bezug auf seine Zuständigkeiten abgegeben.

3. Die Personen nach dem ersten Absatz sind in verwaltungsmäßiger und buchhalterischer Hinsicht für die abgegebenen Gutachten verantwortlich.

4. Die Gemeindegewaltigen sind zusammen mit den leitenden Beamten für die Akte und für die Maßnahmen zur Anwendung der Beschlüsse nach Absatz 1 verantwortlich.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 45?

La parola al cons. Rella.

RELLA: Signor Presidente, so che qualcuno si infastidisce, so però che la popolazione è infastidita dalle gabbie burocratiche. So che questa procedura, rispetto alla quale ci sono orientamenti delle leggi nazionali, la stessa 142, sarà una procedura gabbia; so che sarà difficile vedere un funzionamento fluido dell'amministrazione comunale; so che il visto preventivo di legittimità può essere migliore della cura rispetto agli abusi e so che sarà un dramma nel momento in cui nessun funzionario vorrà assumere responsabilità per atti amministrativi ordinari e fluidi.

Insisto, non mi importa se i colleghi si infastidiscono, so che la popolazione non ne può più di burocrazia e di blocchi, l'amministrazione pubblica non funziona più. I tempi per i Comuni sono di tre anni per un'opera pubblica e per le Province ormai di 4 o 5, per lo Stato ancora superiori; con questo tipo di procedure i tempi saranno folli e quando ci sarà un funzionario che si porrà l'obiettivo di bloccare o rallentare una procedura come quella che può essere di competenza del Consiglio o della Giunta, questo avverrà.

Allora sottolineo per l'ennesima volta che stiamo facendo delle leggi che creeranno un ulteriore appesantimento della vita pubblica. Mi auguro che ad applicazione avvenuta di queste leggi ci siano reazioni e dimissioni delle amministrazioni locali. Sono un cocciuto, assunta una responsabilità voglio andare avanti, mi auguro che diano le dimissioni, che si ribellino, che se la prendano con i legislatori, che votino protesta forte nei confronti del modo allucinante di ingabbiare la vita amministrativa e quindi sociale, il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini. Ora, positivo, lo prevede la 142, è un procedimento che è stato previsto rispetto alle degenerazioni – Milano lo dice – però stiamo attenti, se non abbiamo le

forme di un confronto dinamico, che possa venire fuori da un veto del funzionario che non vorrà mai assumersi la responsabilità che si assume l'amministrazione locale, se non abbiamo la forma per superare questo ostacolo in modo cosciente, assumendo piena responsabilità, se questa non diventa una strada percorribile, sarà la popolazione che si ribellerà e saranno – mi auguro – le amministrazioni locali che si ribelleranno anche a quella cosa appena fatta, per esempio, che nega la possibilità di autoregolamentazione della vita istituzionale.

Francamente sono sconcertato.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire?

La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Intendo ribadire una cosa: a parte il discorso che il visto di legittimità lo voleva la 142, mi sembra una contraddizione con quanto il consigliere diceva stamane, quando si trattava di perorare la causa del dirigente proveniente dall'esterno, che viene ad assumersi queste responsabilità, per cui occorre la persona qualificata. Proprio il cons. Rella stamane diceva che nuove responsabilità incombono sul dirigente, adesso mi pare che questa figura di dirigente non deve più prendersi responsabilità, le responsabilità ci sono, c'è la divisione dei ruoli, c'è un visto di legittimità da firmare e quindi mi pare che ognuno fa la sua parte.

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 45. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 9 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 45 è approvato.

Art. 46

(Classificazione delle sedi segretarili)

1. Ciascun Comune o Consorzio di Comuni della Regione deve istituire nei propri ruoli organici il posto di segretario comunale, secondo quanto stabilito nella Tabella A) allegata alla presente legge.

2. I Consorzi non potranno essere costituiti da più di due Comuni; la sede segretarile sarà necessariamente consorziale, qualora la popolazione del Comune non superi i 500 abitanti e lo consentano le condizioni geografiche dei luoghi. In caso di mancato accordo fra le parti, dispone la Giunta provinciale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 54, punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. Per i Comuni consorziati la classe del Consorzio è determinata in base alla popolazione complessiva dei Comuni consorziati ed al segretario spetta, oltre ai normali emolumenti previsti per la classe del Consorzio, una retribuzione aggiuntiva da determinarsi sulla base degli accordi sindacali di cui all'articolo 3, più il rimborso delle spese effettive di viaggio per recarsi dall'uno all'altro dei Comuni consorziati.

Art. 46

(Einstufung der Sekretariatssitze)

1. Jede Gemeinde bzw. jedes Gemeindekonsortium der Region muß in den eigenen Stellenplänen die Stelle eines Gemeinsekretärs gemäß der diesem Gesetz beiliegenden Tabelle A schaffen.

2. Die Gemeindekonsortien dürfen sich aus höchstens zwei Gemeinden zusammensetzen; der Sekretariatssitz wird notwendigerweise ein Konsortiumssitz sein, falls die Bevölkerung der Gemeinde die Anzahl von 500 Einwohnern nicht überschreitet und es die geographischen Ortsbedingungen zulassen. Bei fehlendem Übereinkommen zwischen den Parteien entscheidet der im Sinne des Artikels 54 Ziffer 5 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 gebietsmäßig zuständige Landesauschuß.

3. Für die zu einem Konsortium zusammengeschlossenen Gemeinden wird die Klasse des Konsortiums aufgrund der Gesamtbevölkerung der zum Konsortium zusammengeschlossenen Gemeinden bestimmt, und dem Sekretär gebührt neben den für die Klasse des Konsortiums vorgesehenen normalen Bezügen eine zusätzliche Vergütung, die auf der Grundlage der gewerkschaftlichen Abkommen nach Artikel 3 festzulegen ist, und außerdem der Rückerstattung der für die Fahrt von der einen zur anderen der zum Konsortium zusammengeschlossenen Gemeinden tatsächlich getragenen Kosten.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 46?

La parola al cons. Rella.

RELLA: Chiedo all'assessore di accettare un emendamento che tolga il limite dei due Comuni come dimensione massima per fare un consorzio, perché ritengo che i Comuni con 200 o 300 abitanti possano trovarsi in una realtà omogenea di unificazione di servizi, in cui sia opportuno unificare le realtà segretarili, cioè procedere positivamente e costruttivamente a forme unificanti dei servizi comunali e quindi non porre un limite massimo di due Comuni nei quali fare una forma consortile.

PRESIDENTE: Se questa proposta verrà accettata da parte della Giunta, allora verrà formalizzata con la presentazione di un emendamento.

La parola alla Giunta.

ROMANO: Ho delle perplessità, perché qui il problema non è politico né tecnico, è di funzionalità, cioè pensiamo...

(Interruzione)

ROMANO: ...No, è di funzionalità. Chiamiamolo tecnico-funzionale, se proprio vogliamo, non mi piacciono le parole difficili, lo sapete. E' di funzionalità, cioè già fare il segretario di due Comuni significa servire due amministrazioni, due Giunte e due Consigli con tutto quello che ne consegue, ce la sentiamo di allargare a scapito della qualità e della professionalità? Se proprio vogliamo farlo, allora dobbiamo anche vedere di mettere un limite per quanto riguarda il numero degli abitanti.

Non siamo tendenzialmente contrari, qui si tratta di vedere se allargare a più Comuni implica uno scadimento della qualità, sinceramente ho delle grosse perplessità, perché il lavoro viene reso più difficile e di qualità più scadente.

PRESIDENTE: Cons. Rella intende presentare un emendamento?

La parola al cons. Negherbon.

NEGHERBON: L'emendamento dovrebbe essere formalizzato in questo modo: i consorzi non potranno essere costituiti di norma da non più di due Comuni. Siccome di norma ha un

significato ben preciso, potrebbe essere formalizzato questo tipo di emendamento. Grazie.

PRESIDENTE: All'art. 46 è stato presentato questo emendamento, che recita: "All'art. 46, comma 2° sono sopprresse le parole: "I consorzi non potranno essere costituiti da più di due Comuni"."

Im Absatz 2 des Art. 46 werden die Worte: "Die Gemeindeskonsortien dürfen sich aus höchstens zwei Gemeinden zusammensetzen;" gestrichen.

PRESIDENTE: L'emendamento è già stato illustrato dal cons. Rella. La Giunta intende intervenire?

La parola all'assessore Romano.

ROMANO: Penso che possa essere accettato e quindi possiamo formalizzare la richiesta del cons. Negherbon, che penso vada incontro in alcuni casi alle esigenze prospettate dal cons. Rella.

PRESIDENTE: La procedura va rispettata. Se c'è un emendamento in alternativa a questo emendamento posso passare al prossimo articolo per permettere alla Giunta di formalizzare l'emendamento.

La parola al cons. Rella sull'emendamento.

RELLA: Signor Presidente, voglio far notare che su un precedente emendamento quest'aula si è espressa con 26 voti a favore, 21 contrari e 4 astenuti. Le impostazioni che irrigidiscono questa norma sono state palesemente contestate dall'aula, nel senso che è necessario trovare delle forme più fluide, non è un voto da nulla, non l'ho sottolineato perché non mi pare il caso di approfittare, bisogna trovare delle soluzioni a dei problemi che sono reali, mi rendo conto che qualcuno può avere – ed io accuso questa debolezza – sensibilità particolare perché da sempre mi interesso di questi problemi ed ho avuto sulle mie spalle la verifica di queste impostazioni, allora sottolineo ancora una volta questo aspetto.

Mi auguro che i Comuni decentrino alle gestioni appaltate o municipalizzate tutti i servizi possibili ed immaginabili ed escano dalle regole pubbliche. Secondo: mi auguro che i Comuni della nostra Regione trovino, attraverso la nuova legge di ordinamento, tutte le forme di collaborazione intercomunale per zone omogenee, mi auguro che ci sia un aiuto su questo processo da parte delle Province e della Regione. Gli strumenti moderni consentono di gestire i servizi tecnico, amministrativo, anagrafe, stato civile, leva, eccetera, salvo i compiti dell'ufficiale di governo assegnato ad ogni singolo municipio in forma unificata attraverso supporti tecnici moderni. I Comuni con 200, 300, 400 o 500 abitanti possono unirsi in 5 per fare realtà omogenea ed unificare i servizi, allora qual è il problema? Togliamo un limite, non ha senso, è molto artificioso, sono le regole usate dallo Stato nel dire che le Preture vanno sopprresse quando non ci sono, per esempio, determinati ettari di territorio; è una cosa ridicola, sbagliata, è una regola tecnica ridicola! Allora facciamo una legge chiara: che cosa vuol dire "di norma"? Non ha senso. Laddove ci sono condizioni, assessore, troveranno l'intesa, metteranno insieme gli uffici, oltre che la segreteria, aiutiamoli a farlo.

(Interruzione)

RELLA: Intervengo per cocciutaggine, era atto più saggio quello di andar via, incontrarsi con gli

amministratori e dire "guardate che il legislatore regionale sta facendo queste cose", rende molto di più da tutti i punti di vista, però non è questo il compito.

Abbia pazienza, assessore, accolga queste sollecitazioni.

PRESIDENTE: Devo solo sapere se la Giunta ha intenzione di formalizzare un emendamento, posso aspettare un minuto...

(Interruzione)

PRESIDENTE: Sì, questo emendamento è soppressivo, quindi ha priorità. Intendevo fare avere in mano a tutti entrambi gli emendamenti, per procedere con un po' di ordine.

Siamo sull'emendamento a firma dei cons. Rella, Marzari e Tonelli. Qualcuno intende intervenire? Nessuno.

Pongo in votazione questo emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 7 voti favorevoli, 2 astensioni e tutti gli altri contrari, l'emendamento viene respinto.

E' stato presentato un emendamento all'art. 46 a firma della Giunta che recita: "Al comma 2° dopo la parola "Consorti" viene inserita la frase "di norma"."

Im Absatz 2 des Art. 46 werden nach den Worten "dürfen sich" die Worte "in der Regel" eingefügt.

PRESIDENTE: L'assessore intende illustrarlo?

ROMANO: Da quello che è emerso mi è sembrato che l'introduzione di questa alternativa garantisca la libertà ai Comuni, che si trovano in determinate situazioni, fatta salva la norma generale per criteri di funzionalità, cioè che i consorzi si fanno con al massimo 2 Comuni. Si prevede quindi l'eccezione, dandone la responsabilità ai Comuni stessi, i quali dovranno sicuramente giustificare il motivo di un consorzio fatto da più di due Comuni. Ci è sembrato di venire veramente incontro a quanto rappresentato dal cons. Rella.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'emendamento a firma Romano, Bauer e Morandini? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Qualcuno intende prendere la parola sull'articolo? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 46 così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 46 è approvato.

Art. 47

(Riqualificazione delle sedi segretarili)

1. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione dei risultati ufficiali del

censimento della popolazione, ciascun Comune dovrà procedere alla eventuale revisione della classificazione della sede segretarile.

2. Decorsi cinque anni da una revisione senza che sia stato effettuato il censimento, il Consiglio comunale procede, ai fini di cui al comma 1, alla eventuale revisione della sede segretarile, in base al decreto che il Presidente della Giunta regionale emette, sentito l'Istituto centrale di statistica per quanto ha riferimento ai dati statistici.

3. L'articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604 trova applicazione anche nei confronti dei Comuni della Regione, sostituendo il decreto del Ministro per l'Interno con il decreto del Presidente della Giunta regionale da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Giunta provinciale territorialmente competente.

4. In caso di riqualificazione della sede segretarile ai sensi del comma 3, il segretario titolare è confermato nella sede, qualora sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla sede segretarile riqualificata.

5. In mancanza dei requisiti di cui al comma 4 il segretario comunale conserva transitoriamente la titolarità della sede per un periodo non superiore ad anni tre.

6. In tale ipotesi al segretario comunale è attribuito provvisoriamente il trattamento economico proprio della sede riqualificata.

7. Nel caso in cui entro il termine indicato nel comma 5 il segretario non ottenga la nomina, a seguito di superamento della prevista procedura concorsuale presso la stessa o altra sede segretarile o attraverso le procedure della mobilità fra Comuni di cui all'articolo 8, comma 1, lett. c), viene collocato in disponibilità ai sensi di quanto previsto dall'articolo 62.

Art. 47

(Neucinstufung der Sekretariatssitze)

1. Binnen hundertzwanzig Tagen nach der Veröffentlichung der amtlichen Ergebnisse der Volkszählung muß jede Gemeinde gegebenenfalls die Einstufung des Sekretariatssitzes überprüfen.

2. Wenn nach einer Überprüfung fünf Jahre verstrichen sind, ohne daß eine Zählung durchgeführt wurde, nimmt der Gemeinderat für die im ersten Absatz genannten Zwecke die allfällige Überprüfung des Sekretariatssitzes aufgrund des Dekretes vor, das der Präsident des Regionalausschusses nach Anhören des Zentralinstitutes für Statistik mit Bezug auf die statistischen Angaben erläßt.

3. Der Artikel I des Gesetzes vom 8. Juni 1962, Nr. 604 findet auch gegenüber den Gemeinden der Region Anwendung, wobei das Dekret des Innenministers durch das Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses ersetzt wird, welches auf übereinstimmenden Beschluß des Regionalausschusses nach Anhören des gebietsmäßig zuständigen Landesausschusses zu erlassen ist.

4. Im Falle einer Neucinstufung des Sekretariatssitzes im Sinne des Absatzes 3 wird der planmäßige Sekretär im Sekretariatssitz bestätigt, falls er die laut Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen für den Zugang zum neu eingestuftem Sekretariatssitz besitzt.

5. Bei Fehlen der Voraussetzungen nach Absatz 4 bleibt der Gemeindesekretär vorübergehend und für die Dauer von höchstens drei Jahren Inhaber des Sekretariatssitzes.

6. In diesem Fall wird dem Gemeindesekretär vorübergehend die für den neu eingestuftem Sekretariatssitz vorgesehene Besoldung zuerkannt.

7. Sollte innerhalb der im Absatz 5 angeführten Frist der Gemeindesekretär

infolge des Bestehens der vorgesehenen Wettbewerbsverfahren beim selben oder einem anderen Sekretariatssitz bzw. durch die Verfahren der Mobilität zwischen Gemeinden nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe c) keine Ernennung erlangen, wird er im Sinne des Artikels 62 in den Verfügbarkeitsstand versetzt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo?

La parola al cons. Taverna.

TAVERNA: Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE: La verifica del numero legale è stata richiesta dal cons. Taverna e l'appello nominale dai cons. Leita ed altri.

Procediamo alla votazione dell'art. 47 per appello nominale.

LEVEGHI: Leita (*si*), Leveghi (*si*), Lorenzini (*si*), Malossini (*non presente*), Marzari (*si*), Mayr (*ja*), Meraner (*nein*), Micheli (*non presente*), Montali (*non presente*), Morandini (*si*), Morelli (*si*), Negherbon (*si*), Nicolini (*si*), Oberhauser (*ja*), Pahl (*ja*), Pellegrini (*si*), Peterlini (*non presente*), Rella (*non presente*), Ricci (*non presente*), Romano (*si*), Saurer (*ja*), Sfondrini (*non presente*), Tarolli (*si*), Taverna (*no*), Tonelli (*no*), Tononi (*non presente*), Tretter (*si*), Tribus (*astenuto*), Valentin (*ja*), Viola (*non presente*), Zendron (*non presente*), Achmüller (*non presente*), Alber (*non presente*), Andreolli (*non presente*), Andreotti (*non presente*), Angeli (*si*), Bacca (*si*), Bauer (*ja*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*nein*), Benussi (*no*), Berger (*no*), Betta (*non presente*), Boato (*astenuto*), Bolognini (*non presente*), Bolzonello (*no*), Brugger (*ja*), Casagrande (*astenuto*), Chiodi-Winkler (*non presente*), Craffonara (*astenuto*), Degaudenz (*si*), Duca (*non presente*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*ja*), Feichter (*non presente*), Ferretti (*si*), Franceschini (*astenuto*), Franzelin-Werth (*non presente*), Frasnelli (*ja*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*ja*), Giordani (*si*), Grandi (*non presente*), Holzmann (*no*), Hosp (*ja*), Jori (*si*), Kaserer (*ja*), Klotz (*nein*), Kofler (*non presente*), Kußbatscher (*ja*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	45
voti favorevoli	31
voti contrari	9
astenuti	5

Il Consiglio approva.

Art. 48

(Corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale)

1. Le Giunte provinciali di Trento e di Bolzano, per delega della Regione, organizzano di norma ogni biennio, direttamente o a mezzo di istituzioni scientifiche o culturali che dispongano di adeguate strutture e diano garanzie di espletarli in maniera soddisfacente, distinti corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, ai quali possono partecipare i cittadini italiani residenti nella regione, che siano in possesso del diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche. Le Giunte provinciali

costituiscono una Commissione, che sovrintende alla organizzazione e allo svolgimento del corso abilitante.

2. Spetta alla Commissione stabilire il programma didattico del corso, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 50, sentite le proposte dei docenti.

3. L'onere relativo è a carico della Regione.

4. Prima dell'inizio dei corsi, le Province inviano, per l'approvazione, alla Giunta regionale i relativi preventivi di spesa. Al rimborso della spesa effettivamente sostenuta dalle Province, sarà provveduto dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 48

(Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs)

1. Die Landesausschüsse von Trient und Bozen veranstalten in der Regel alle zwei Jahre kraft Übertragung durch die Region direkt oder mittels wissenschaftlicher oder kultureller Einrichtungen, die über angemessene Strukturen verfügen und eine zufriedenstellende Abhaltung derselben gewährleisten, Befähigungslehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs, an denen die in der Region ansässigen italienischen Staatsbürger teilnehmen können, die das Doktorat in einem der nachstehenden Fächer besitzen: Rechtswissenschaften, Volkswirtschaft, Staatswissenschaften, Sozialwissenschaften, Statistik. Die Landesausschüsse errichten eine Kommission, die die Oberaufsicht über die Organisation und Durchführung des Befähigungslehrganges führt.

2. Der Kommission obliegt die Festlegung des Unterrichtsprogrammes des Lehrganges, mit Berücksichtigung der Bestimmungen nach Artikel 50 und nach Anhören der von den Lehrkräften gemachten Vorschläge.

3. Die entsprechenden Ausgaben gehen zu Lasten der Region.

4. Vor dem Beginn der Lehrgänge übermitteln die Provinzen dem Regionalausschuß die entsprechenden Kostenvoranschläge zur Genehmigung. Die Rückerstattung der von den Provinzen tatsächlich getragenen Kosten erfolgt gegen Vorlage entsprechender Belege.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 48? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 48 è approvato.

Art. 49

(Ammissione partecipanti)

1. Spetta alle Giunte provinciali stabilire il numero massimo dei candidati da ammettere al corso di cui all'articolo 48.

2. Ai partecipanti al corso di preparazione può essere corrisposto un assegno di studio il cui ammontare viene stabilito, per delega della Regione, dalla Giunta provinciale competente, a condizione che gli stessi abbiano frequentato almeno l'85 per cento delle ore complessive di insegnamento teorico - pratico su cui si articola il corso, e superato con esito favorevole il periodo di esperimento pratico di cui all'articolo 50, comma 3.

Art. 49

(Zulassung der Teilnehmer)

1. Den Landesausschüssen obliegt die Festlegung der Höchstzahl der Bewerber, die zur Teilnahme an dem im Artikel 48 genannten Lehrgang zugelassen werden sollen.

2. Den Teilnehmern am Vorbereitungslehrgang kann eine Studienbeihilfe, deren Höhe kraft Übertragung durch die Region vom zuständigen Landesausschuß festgesetzt wird, unter der Bedingung gewährt werden, daß sie wenigstens 85 Prozent der gesamten theoretischen und praktischen Unterrichtsstunden besucht haben, in die sich der Lehrgang gliedert, und mit positivem Erfolg das im Artikel 50 Absatz 3 vorgesehene Praktikum abgeleistet haben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 49? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 6 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 49 è approvato.

Art. 50

(Articolazione del corso abilitante)

1. Lo svolgimento del corso dovrà prevedere almeno quattrocentocinquanta ore di insegnamento teorico – pratico nelle materie di cui all'allegata Tabella B).

2. Le ore di insegnamento pratico di cui al comma 1, non devono comunque essere inferiori al 30 per cento delle ore complessive su cui si articola il corso.

3. I partecipanti al corso dovranno effettuare un periodo di esperimento pratico della durata di tre mesi in un Comune della provincia, scelto dalla Giunta provinciale, possibilmente di gradimento degli interessati.

Art. 50

(Gliederung des Befähigungslehrganges)

1. Der Lehrgang muß wenigstens vierhundertfünfzig Stunden theoretisch–praktischen Unterrichts in den Fächern nach der beigelegten Tabelle B vorsehen.

2. Die praktischen Unterrichtsstunden nach Absatz 1 müssen auf jeden Fall mindestens 30 Prozent der Gesamtstunden betragen, in die sich der Lehrgang gliedert.

3. Die Teilnehmer am Lehrgang müssen ein Praktikum von drei Monaten bei einer Gemeinde der Provinz ableisten, die vom Landesausschuß gewählt wird und möglichst dem Wunsch der Betroffenen entspricht.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 50? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 4 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 50 è approvato.

Art. 51

(Esame di abilitazione)

1. L'esame finale, che conclude il corso teorico – pratico, consta di una prova teorica nelle materie di cui ai punti 1, 2, 3, 7 e 8 dell'allegata Tabella B), e di una prova pratica, consistente nella redazione di un atto amministrativo e di una prova orale nelle materie indicate all'allegata Tabella B).
2. Il superamento dell'esame abilita alle funzioni di segretario comunale.
3. Una apposita Commissione provvede alla valutazione dei candidati.
4. Ciascun commissario ha a disposizione, in sede di valutazione, trenta punti per ciascuna prova.
5. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte la media di 21/30 e non meno di 18/30 in una delle due prove.
6. La prova orale si intende superata se il candidato ha conseguito la votazione di almeno 21/30.
7. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei punteggi parziali riportati nelle tre prove.
8. Al termine della seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.
9. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della Provincia autonoma.
10. La graduatoria di merito è approvata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 51
(Befähigungsprüfung)

1. Die Abschlußprüfung des theoretisch–praktischen Lehrganges umfaßt eine schriftliche Prüfung über die Fächer nach Z. 1, 2, 3, 7 und 8 der beigelegten Tabelle B sowie eine praktische Prüfung bestehend in der Ausarbeitung eines Verwaltungsaktes und eine mündliche Prüfung über die in der beigelegten Tabelle B angeführten Fächer.
2. Das Bestehen der Prüfung befähigt zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs.
3. Eine eigene Kommission nimmt die Bewertung der Bewerber vor.
4. Jedes Kommissionsmitglied verfügt bei der Bewertung über dreißig Punkte für jede Prüfung.
5. Zur mündlichen Prüfung werden die Bewerber zugelassen, die in den schriftlichen Prüfungen die Durchschnittsbewertung von 21/30 und mindestens 18/30 in einer der beiden Prüfungen erhalten haben.
6. Die mündliche Prüfung gilt als bestanden, wenn der Bewerber die Bewertung von wenigstens 21/30 erhalten hat.
7. Die Gesamtbewertung ergibt sich aus der Summe der in den drei Prüfungen enthaltenen Bewertungspunkte.
8. Am Ende der Sitzung für die mündliche Prüfung erstellt die Prüfungskommission das Verzeichnis der geprüften Bewerber mit der Angabe der von jedem erhaltenen Noten.
9. Das vom Vorsitzenden und vom Schriftführer unterzeichnete Verzeichnis wird an der Amtstafel der Autonomen Provinz angeschlagen.
10. Die Verdienstrangordnung wird mit Dekret des Präsidenten des Landesausschusses genehmigt und im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 51?

La parola al cons. Meraner.

MERANER: Nur eine Frage an den Assessor: Warum die 21/30 Punkte? Das ist ja ein durchaus unüblicher Maßstab. Auf der Universität kann man auch von 0 bis 30 Punkten geben. Jeder Prüfende kann bis zu 30 Punkte geben und dann genügen eben 18 Punkte und nicht 21. Es wird auch meines Erachtens nur eine unnötige Konfusion im Gesetz gemacht, wenn man einmal 18/30, dann wieder 21/30 und dann noch einmal 21/30 braucht.

(Una domanda all'assessore: Come mai qui si prevedono 21/30? E' un parametro del tutto insolito. All'università è previsto un punteggio da 0 a 30. Ogni membro della commissione esaminatrice può dare fino a 30 punti, partendo da 18 e non da 21. A mio avviso così si fa una confusione inutile in quanto talvolta sono previsti i 18/30, e altre volte si prevedono invece 21/30.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 51? Se nessuno intende intervenire concedo la parola all'assessore Romano.

ROMANO: La tipica media del 7, che è il punteggio minimo, siccome la commissione è composta da tre persone, chi raggiunge il 7 di media per ognuno dei componenti, 7 su 10, quindi 21 su 30, cioè...

(Interruzione)

ROMANO: ...Normalmente nei concorsi si applica il 7.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'art. 51? Se nessuno intende intervenire, pongo in votazione l'articolo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 6 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 51 è approvato.

Art. 52

(Commissione giudicatrice del corso abilitante)

1. La Commissione esaminatrice prevista dall'articolo 51 si compone:

- a) da un Magistrato, quale presidente;
- b) da tre docenti di materie amministrative del corso abilitante, di cui all'articolo 48;
- c) da un segretario comunale di Comune di terza classe o classe superiore, scelto dalla Giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria.

2. Un funzionario della Provincia, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

3. La nomina della Commissione viene fatta dalla Giunta provinciale.

4. La composizione della Commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 52
(Prüfungskommission des Befähigungslehrganges)

1. Die im Artikel 51 vorgesehene Prüfungskommission ist wie folgt zusammengesetzt:

- a) aus einem Richter als Vorsitzenden;
- b) aus drei Dozenten für Verwaltungsfächer des Befähigungslehrganges nach Artikel 48;
- c) aus einem Gemeindegemeinsekretär einer Gemeinde III. Klasse oder höherer Klasse, der vom Landesauschuß aus den drei von den Gewerkschaftsverbänden vorgeschlagenen Personen ausgewählt wird.

2. Ein Beamter der Provinz, der mindestens im siebten Funktionsrang eingestuft sein muß, übt die Obliegenheiten eines Schriftführers der Kommission aus.

3. Die Prüfungskommission wird durch den Landesauschuß ernannt.

4. Die Zusammensetzung der Prüfungskommission für die Provinz Bozen muß dem aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgehenden Bestand der Sprachgruppen angepaßt sein.

PRESIDENTE: Qualcuno desidera intervenire in merito all'art. 52?

La parola al cons. Meraner.

MERANER: Wieder sehr kurz. Arbeiten mit den Gemeindegemeinsekretären müssen an und für sich die Gemeinden und nicht die Gewerkschaften. Deswegen bin ich der Meinung, daß dem Gemeindenverband und nicht den Gewerkschaftsverbänden das Vorschlagsrecht zustehen sollte, welche drei Gemeindegemeinsekretäre vorgeschlagen werden, von denen dann wiederum einer in die Kommission gewählt wird.

(Brevemente. Con i segretari comunali devono lavorare gli amministratori e non i sindacati. Quindi sono dell'avviso che le Associazioni dei Comuni dovrebbero avere diritto a proporre i tre segretari comunali, di cui uno viene poi eletto membro della Commissione.)

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'art. 52? Nessuno.

Pongo in votazione l'articolo 52. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano.

Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 2 voti contrari, 5 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 52 è approvato.

Art. 53
(Concorso unico provinciale per le sedi segretarili
di classe quarta)

1. Nel mese di gennaio di ogni anno i Presidenti delle Giunte provinciali, per le sedi segretarili di propria competenza, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, bandiscono un concorso cumulativo per titoli per tutte le sedi di classe quarta vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Possono partecipare al concorso:

- a) i segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della Regione;
- b) i segretari comunali dei ruoli statali;
- c) i cittadini italiani i quali abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano superato il

quarantacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge, e che oltre a possedere i requisiti generali richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento o Bolzano.

3. La graduatoria di merito dei candidati viene formata da apposita Commissione sulla base dei titoli e dei punteggi stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale che approva la graduatoria è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L'assegnazione dei vincitori alle sedi poste a concorso è disposta simultaneamente con decreto del Presidente della Giunta provinciale in base alle relative graduatorie ed all'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione.

6. Il Consiglio comunale per i Comuni, ovvero l'Assemblea consorziale per i Consorzi segretarili, deliberano la nomina del segretario assegnato entro venti giorni dalla data di notifica del decreto di assegnazione.

Art. 53

(Einheitswettbewerb auf Landesebene für die Sekretariatssitze vierter Klasse)

1. Im Monat Jänner eines jeden Jahres schreiben die Präsidenten der Landesausschüsse für die in die eigene Zuständigkeit fallenden Sekretariatssitze mit einem im Amtsblatt der Region zu veröffentlichenden Dekret einen Einheitswettbewerb nach Titeln für alle Sitze vierter Klasse aus, die am 31. Dezember des vorhergehenden Jahres unbesetzt gewesen sein sollten.

2. Am Wettbewerb können teilnehmen:

- a) die Gemeindesekretäre, die in Sekretariatssitzen der Region ihren Dienst ausüben;
- b) die Gemeindesekretäre der staatlichen Stellenpläne;
- c) die italienischen Staatsbürger, die die Volljährigkeit erreicht und das fünfundvierzigste Lebensjahr nicht überschritten haben, und zwar vorbehaltlich der laut Gesetz vorgesehenen Ausnahmen; dieselben müssen neben den allgemeinen vom Gesetz für den Zugang zum Dienst in den Gemeinden vorgeschriebenen Voraussetzungen die Bescheinigung über die Eignung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs besitzen, die von den zuständigen Organen des Staates oder von den Landesausschüssen von Trient und von Bozen ausgestellt worden ist.

3. Die Verdienstrangordnung der Bewerber wird von einer eigenen Kommission auf der Grundlage der Titel und der mit Durchführungsverordnung zum vorliegenden Gesetz festgelegten Punktezahlen erstellt.

4. Das Dekret des Präsidenten des Landesausschusses, mit welchem die Rangordnung genehmigt wird, wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

5. Die Zuteilung der Gewinner an die im Wettbewerb vorgesehenen Sitze wird gleichzeitig mit Dekret des Präsidenten des Landesausschusses aufgrund der entsprechenden Rangordnungen und der Vorzugsreihenfolge der im Gesuch auf Zulassung von den Bewerbern angeführten Sitze verfügt.

6. Der Gemeinderat für die Gemeinden oder die Versammlung des Konsortiums für die Sekretariatskonsortien beschließt die Ernennung des zugeteilten Sekretärs innerhalb von zwanzig Tagen ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Zuteilungsdekretes.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento sostitutivo dell'art. 53, che recita: "L'art. 53 è sostituito dal seguente:

Art. 53

(Concorso unico provinciale per la copertura delle sedi segretarili di quarta classe)

"1. Nel mese di gennaio di ogni anno i Presidenti delle Giunte provinciali, per le sedi segretarili di propria competenza, con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, bandiscono un concorso cumulativo per titoli per tutte le sedi di quarta classe vacanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quelle che, per qualsiasi causa, si renderanno vacanti sino alla data del 30 aprile dell'anno in cui il concorso è indetto.

2. Possono partecipare al concorso:

- a) i segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della Regione;
- b) i segretari comunali dei ruoli statali;
- c) i cittadini italiani che abbiano raggiunto la maggiore età e non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età, salvo le eccezioni di legge e che, oltre a possedere i requisiti generali richiesti per accedere a posti di impiego comunale, siano in possesso di certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento o Bolzano.

3. Le graduatorie di merito dei candidati, la prima riguardante i segretari comunali già in servizio e la seconda i candidati di cui alla lettera c) del comma 2., sono formate da apposita commissione sulla base dei titoli e dei punteggi stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge.

4. Il decreto del Presidente della Giunta provinciale che approva le graduatorie è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L'assegnazione dei vincitori alle sedi poste a concorso è disposta simultaneamente con decreto del Presidente della Giunta provinciale in base alle relative graduatorie procedendo prima all'assegnazione delle sedi ai candidati di cui alla lettera a) e b) del comma 2. e tenuto conto dell'ordine di preferenza delle sedi indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione.

6. Qualora a seguito delle operazioni di cui al precedente comma 5. si rendessero vacanti delle sedi già coperte da titolari utilmente collocati nella graduatoria di merito di cui al precedente comma 3., la Giunta provinciale procede all'assegnazione delle sedi medesime, tenendo conto delle graduatorie di cui al comma 3. e delle preferenze eventualmente espresse dai candidati previamente convocati.

7. Il Consiglio comunale per i Comuni, ovvero l'Assemblea consorziale per i Consorzi segretarili, deliberano la nomina del segretario assegnato entro venti giorni dalla data di notifica del decreto di assegnazione."

Questo emendamento è a firma di Romano, Morandini e Giacomuzzi.

Der Artikel 53 wird durch den nachstehenden ersetzt:

Art. 53

(Einheitswettbewerb auf Landesebene zur Besetzung der Sekretariatssitze vierter Klasse)

1. Im Monat Jänner eines jeden Jahres schreiben die Präsidenten der Landesausschüsse für die in die eigene Zuständigkeit fallenden Sekretariatssitze mit einem im

Amtsblatt der Region zu veröffentlichenden Dekret einen Einheitswettbewerb nach Titeln für alle Sitze vierter Klasse aus, die am 31. Dezember des vorhergehenden Jahres unbesetzt gewesen sein sollten, sowie für jene Sitze aus, die bis zum 30. April des Jahres, in dem der Wettbewerb anberaumt wird, aus jedwedem Grund frei geworden sind.

2. Am Wettbewerb können teilnehmen:

- a) die Gemeindesekretäre, die in Sekretariatssitzen der Region ihren Dienst ausüben;
- b) die Gemeindesekretäre der staatlichen Stellenpläne;
- c) die italienischen Staatsbürger, die die Volljährigkeit erreicht und das fünfundvierzigste Lebensjahr nicht überschritten haben, und zwar vorbehaltlich der laut Gesetz vorgesehenen Ausnahmen; dieselben müssen neben den allgemeinen vom Gesetz für den Zugang zum Dienst in den Gemeinden vorgeschriebenen Voraussetzungen die Bescheinigung über die Eignung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs besitzen, die von den zuständigen Organen des Staates oder von den Landesausschüssen von Trient und von Bozen ausgestellt worden ist.

3. Die Verdienstrangordnung der Bewerber, von denen die erste die bereits Dienst leistenden Gemeindesekretäre und die zweite die Bewerber nach Absatz 2 Buchstabe c) betrifft, werden von einer eigenen Kommission auf der Grundlage der Titel und der mit Durchführungsverordnung zum vorliegenden Gesetz festgelegten Punktezahlen erstellt.

4. Das Dekret des Präsidenten des Landesausschusses, mit welchem die Rangordnungen genehmigt werden, wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht.

5. Die Zuteilung der Gewinner an die im Wettbewerb vorgesehenen Sitze wird gleichzeitig mit Dekret des Präsidenten des Landesausschusses aufgrund der entsprechenden Rangordnungen verfügt, wobei zuerst die Zuteilung der Sitze an die Bewerber nach Absatz 2 Buchstaben a) und b) zu erfolgen hat und die Vorzugsreihenfolge der im Gesuch auf Zulassung von den Bewerbern angeführten Sitze zu berücksichtigen ist.

6. Falls nach den Amtshandlungen gemäß dem vorstehenden Absatz 5 Sitze frei werden sollten, die bereits von Amtsinhabern besetzt waren, welche in der Verdienstrangordnung nach dem vorstehenden Absatz 3 aufscheinen, teilt der Landesauschuß diese Sitze zu, wobei die Rangordnungen nach Absatz 3 und die von den vorher einberufenen Bewerbern gegebenenfalls geäußerten Wünsche zu berücksichtigen sind.

7. Der Gemeinderat für die Gemeinden oder die Versammlung des Konsortiums für die Sekretariatskonsortien beschließt die Ernennung des zugeteilten Sekretärs innerhalb von zwanzig Tagen ab dem Zeitpunkt der Zustellung des Zuteilungsdekretes.

PRESIDENTE: Siamo in discussione dell'emendamento sostitutivo dell'art. 53, qualcuno intende prendere la parola? Nessuno.

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'art. 53. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 7 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'emendamento è approvato.

Art. 54

(Composizione Commissione concorso unico
provinciale per sedi di quarta classe)

1. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è composta da:

- a) l'Assessore provinciale per gli Enti locali od un suo delegato, in qualità di Presidente;
- b) due componenti designati dalle organizzazioni rappresentative dei Comuni della provincia;
- c) due segretari comunali di classe non inferiore alla terza, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali della categoria;
- d) due funzionari appartenenti alle qualifiche dirigenziali od a qualifica funzionale non inferiore alla nona, della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente.

2. Funge da segretario della Commissione un funzionario appartenente alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, dipendente dalla Regione o dalla Provincia Autonoma territorialmente competente.

3. La composizione della Commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 54

(Zusammensetzung der Prüfungskommission des Einheitswettbewerbes auf Landesebene für Sekretariatssitze vierter Klasse)

1. Die Kommission wird vom Präsidenten des Landesausschusses ernannt und setzt sich wie folgt zusammen:

- a) aus dem Landesrat für Gebietskörperschaften oder einem Bevollmächtigten desselben, als Vorsitzenden;
- b) aus zwei von den Vertretungsorganisationen der Gemeinden der Provinz namhaft gemachten Mitgliedern;
- c) aus zwei mindestens der dritten Klasse angehörenden Gemeindegemeindefunktionären, die von den Landesgewerkschaftsverbänden namhaft gemacht werden;
- d) aus zwei Beamten der Region oder der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz, die im leitenden Funktionsrang oder zumindest im neunten Funktionsrang eingestuft sind.

2. Die Obliegenheiten eines Schriftführers der Kommission werden von einem Beamten der Region oder der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz ausgeübt, der zumindest im siebten Funktionsrang eingestuft sein muß.

3. Die Zusammensetzung der Prüfungskommission für die Provinz Bozen muß dem aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgehenden Bestand der Sprachgruppen angepaßt sein.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 54? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 54. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 8 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 54 è approvato.

Art. 55

(Periodo di prova)

1. Ogni segretario espleta una sola volta in tutta la sua carriera il periodo di prova.

2. Per la disciplina del periodo di prova trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 21.

Art. 56
(Ernennung zum Gemeinsekretär dritter Klasse)

1. Die Ernennung zum Gemeinsekretär dritter Klasse wird vom Gemeinderat aufgrund des Ergebnisses eines Gemeinewettbewerbes nach Titeln und Prüfungen beschlossen, welcher eine schriftliche, eine praktische und eine mündliche Prüfung gemäß beigelegter Tabelle C) umfaßt, an dem die bei den Gemeinden dritter Klasse im Dienst stehenden Gemeinsekretäre des Stellenplanes der Gemeinde oder des Staates und die bei den Gemeinden vierter Klasse im Dienst stehenden Gemeinsekretäre mit wenigstens drei Jahren und sechs Monaten tatsächlichen Dienstes teilnehmen können. Während der erforderlichen Dienstjahre dürfen weder Disziplinarmaßnahmen getroffen noch Vermerke über ungenügende Leistung gegeben worden sein.

2. An den Wettbewerben nach Titeln und Prüfungen für Sekretariatssitze dritter Klasse können auch die Vizesekretäre erster, zweiter und dritter Klasse teilnehmen, die die Bescheinigung über die Eignung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeinsekretärs besitzen, die von den zuständigen Organen des Staates oder von den Landesausschüssen von Trient und Bozen im Sinne dieses Gesetzes erlassen wird. Für die Zwecke der Zulassung zu den Wettbewerben sind die Vizesekretäre den Gemeinsekretären der Stellenpläne der Gemeinde oder des Staates gleichgestellt, die bei Sekretariatssitzen ihren Dienst leisten, die in einer Klasse eingestuft sind, die unmittelbar unter jener des Sekretariatssitzes liegt, bei dem dieselben Vizesekretäre ihren Dienst ausüben.

3. Für die Zwecke der Erreichung des Dienstalters nach den vorstehenden Absätzen können die als Beauftragter der Funktionen eines Gemeinsekretärs bei Sitzen dritter und vierter Klasse geleisteten Dienste zur Gänze angerechnet werden.

4. Sollte ein Wettbewerb unbesucht bleiben, können zum nachfolgenden neuen Wettbewerb die bereits im planmäßigen Dienst stehenden Gemeinsekretäre zugelassen werden, auch wenn diese nicht das vorgeschriebene Dienstalter von drei Jahren und sechs Monaten erreicht haben, sowie die planmäßigen Bediensteten örtlicher Körperschaften, die die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeinsekretärs besitzen und zum Zeitpunkt der Ausschreibung ein Dienstalter von mindestens drei Jahren und sechs Monaten in einem nicht unter dem siebten Funktionsrang liegenden Rang erreicht haben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 56?
La parola al cons. Meraner.

MERANER: Nur eine technische Anmerkung, Herr Präsident, die übrigens auch für den Art. 54 gegolten hätte. Es heißt hier: "...die die von den zuständigen Organen des Staates oder von den Landesausschüssen von Trient und Bozen...". Es müßte das "o" mit "oder" übersetzt werden, denn sonst würde es heißen, daß die Bescheinigung laut Art. 54 usw. entweder von den zuständigen Organen des Staates oder von den Landesausschüssen in Bozen und in Trient ausgestellt werden muß, wenn man es ganz wörtlich nähme. Während in Wirklichkeit wohl gemeint ist, daß nur eine Behörde dazu verpflichtet ist. Das ist eine rein technische Anmerkung.

(Solo un'osservazione tecnica, signor Presidente, che del resto vale anche per l'art. 54. Qui si dice: "...dai competenti organi statali o dalle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano...". L'"e" dovrebbe essere tradotto con "oder". Altrimenti vuol dire che il certificato ai sensi dell'art. 54 ecc. deve essere rilasciato o dai competenti organi statali o dalla Giunta provinciale di Trento e da

quella di Bolzano, se si prende questo "e" alla lettera. In realtà si intende dire che un solo organo è obbligato a rilasciare il certificato. Questa è un'osservazione puramente tecnica.)

PRESIDENTE: La Giunta intende rispondere? Se la Giunta è d'accordo possiamo fare questa correzione tecnica come Presidenza, i proponenti sono d'accordo, allora porteremo noi questa correzione tecnica.

Pongo in votazione l'articolo così emendato. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 8 voti contrari, 4 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 56 è approvato.

Art. 57

(Nomina a segretario generale di seconda classe)

1. La nomina a segretario generale di seconda classe è disposta dal Consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli ed esami, al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di seconda classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di Comuni di terza classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato nella qualifica almeno cinque anni di servizio effettivo, i segretari di Comuni di quarta classe, che alla data del bando di concorso abbiano prestato nella qualifica dieci anni di servizio effettivo ed i vicesegretari generali ed i capi ripartizione o strutture equiparate di Comuni della Regione con almeno otto anni di servizio nella qualifica. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

2. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, concernente l'illustrazione e la redazione di un provvedimento amministrativo comunale e in una prova orale, concernente la risoluzione di problemi pratici di amministrazione comunale.

Art. 57

(Ernennung zum Generalsekretär zweiter Klasse)

1. Die Ernennung zum Generalsekretär zweiter Klasse wird vom Gemeinderat aufgrund des Ergebnisses eines Gemeindegewinnwettbewerbes nach Titeln und Prüfungen verfügt, an dem neben den Generalsekretären zweiter Klasse der Stellenpläne der Gemeinde und des Staates die Sekretäre der Gemeinden dritter Klasse, die zum Zeitpunkt der Wettbewerbsausschreibung im Rang wenigstens fünf Jahre tatsächlichen Dienstes geleistet haben, die Sekretäre von Gemeinden vierter Klasse, die zum Zeitpunkt der Wettbewerbsausschreibung im Rang zehn Jahre tatsächlichen Dienstes geleistet haben, und die Vizegeneralsekretäre sowie die Leiter von Abteilungen oder gleichgestellten Strukturen von Gemeinden der Region mit einem Dienstalter von mindestens acht Jahren im Rang teilnehmen können. Während der erforderlichen Dienstjahre dürfen weder Disziplinarmaßnahmen getroffen noch Vermerke über ungenügende Leistung gegeben worden sein.

2. Die Prüfungen umfassen eine schriftliche Prüfung betreffend die Darstellung und Abfassung einer Verwaltungsmaßnahme der Gemeinde und eine mündliche Prüfung betreffend die Lösung praktischer Probleme im Zusammenhang mit der Verwaltung der Gemeinde.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 57? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 57. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è

contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 57 è approvato.

Art. 58

(Estensione dell'accesso ai concorsi per sedi segretarili)

1. La partecipazione ai concorsi pubblici per le varie sedi segretarili, ad eccezione di quelle di prima classe, è estesa anche ai segretari di consorzi fra Comuni per la gestione di funzioni o servizi di loro competenza o dell'Ente di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, sempreché l'ingresso in carriera per il posto occupato dai segretari medesimi sia per legge subordinato al possesso del certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

2. In tal caso, l'anzianità di servizio presso l'Ente di provenienza è equiparata a quella prestata presso sedi segretarili di classe quarta.

Art. 58

(Ausweitung der Zulassung zu den Wettbewerben für Sekretariatssitze)

1. Die Teilnahme an den öffentlichen Wettbewerben für die verschiedenen Sekretariatssitze wird, mit Ausnahme jener erster Klasse, auch auf die Sekretäre von Konsortien zwischen Gemeinden für die Verwaltung von Funktionen oder Diensten ausgedehnt, die in ihre Zuständigkeit oder in die Zuständigkeit der Körperschaft nach Artikel 7 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. März 1974, Nr. 279 fallen, sofern der Zutritt in die Laufbahn für die von denselben Sekretären besetzte Stelle laut Gesetz vom Besitz der Bescheinigung über die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs abhängig gemacht wird.

2. In diesem Fall wird das bei der Herkunftskörperschaft erreichte Dienstalter jenem gleichgestellt, das bei Sekretariatssitzen vierter Klasse erreicht wird.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 58? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 58. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 58 è approvato.

Art. 59

(Nomina a segretario generale di prima classe)

1. La nomina a segretario generale di prima classe è disposta dal Consiglio comunale, in base al risultato di un concorso comunale per titoli, al quale possono partecipare, oltre ai segretari generali di prima classe dei ruoli comunale e statale, i segretari di Comuni di seconda classe, i quali alla data del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno tre anni di servizio effettivo nei ruoli comunale o statale, nonché i vicesegretari generali di sedi di prima e di seconda classe con almeno otto anni e rispettivamente dieci anni di servizio nella qualifica. Gli anni di servizio richiesti non devono essere stati caratterizzati né da provvedimenti disciplinari né da note di demerito.

Art. 59
(Ernennung zum Generalsekretär erster Klasse)

1. Die Ernennung zum Generalsekretär erster Klasse wird vom Gemeinderat aufgrund des Ergebnisses eines Gemeindegewerbes nach Titeln und Prüfungen verfügt, an dem neben den Generalsekretären erster Klasse der Stellenpläne der Gemeinde und des Staates die Sekretäre von Gemeinden zweiter Klasse, die zum Zeitpunkt der Wettbewerbsausschreibung in diesem Rang wenigstens drei Jahre tatsächlichen Dienstes in den Stellenplänen der Gemeinde oder des Staates geleistet haben, sowie die Vizeregensekretäre von Sitzen erster und zweiter Klasse mit mindestens acht bzw. zehn Dienstjahren im Rang teilnehmen können. Während der erforderlichen Dienstjahre dürfen weder Disziplinarmaßnahmen getroffen noch Vermerke über ungenügende Leistung gegeben worden sein.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 59? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 59. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 59 è approvato.

Art. 60
(Commissione giudicatrice di concorsi per sedi segretarili)

1. La Commissione giudicatrice dei concorsi comunali per la nomina a segretario generale di prima e seconda classe e di segretario comunale di terza classe è nominata dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale ed è composta:

- a) dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, quale Presidente;
- b) da un docente universitario di discipline giuridiche o da un esperto in materie giuridico-amministrative;
- c) da un funzionario appartenente alla carriera dirigenziale od a qualifica funzionale non inferiore alla nona della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente;
- d) da due segretari comunali di qualifica almeno pari a quella del posto messo a concorso, scelti su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali della categoria.

2. Funge da segretario della commissione un funzionario appartenente a qualifica funzionale non inferiore alla settima, dipendente dalla Regione o dalla Provincia autonoma territorialmente competente.

3. La composizione della Commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 60
(Prüfungskommission von Wettbewerben für Sekretariatssitze)

1. Die Prüfungskommission der Gemeindegewerbes für die Ernennung zum Generalsekretär erster und zweiter Klasse und zum Gemeindegewerbes dritter Klasse wird vom Gemeinderat oder von der Konsortialversammlung ernannt und setzt sich wie folgt zusammen:

- a) aus dem Bürgermeister oder einem von ihm bevollmächtigten Assessor, als Vorsitzenden;
- b) aus einem Universitätsprofessor für Rechtslehre oder aus einem Sachverständigen in Rechts- und Verwaltungssachen;

- c) aus einem der Dirigentenlaufbahn oder mindestens dem neunten Funktionsrang angehörenden Beamten der Region oder der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz;
- d) aus zwei Gemeindesekretären, die in einem Funktionsrang eingestuft sind, der zumindest dem im Wettbewerb vorgesehenen entspricht, die aus den drei von den Gewerkschaftsverbänden vorgeschlagenen Personen ausgewählt werden.

2. Die Obliegenheiten eines Schriftführers der Kommission werden von einem Beamten der Region oder der gebietsmäßig zuständigen Autonomen Provinz ausgeübt, der zumindest im siebten Funktionsrang eingestuft sein muß.

3. Die Zusammensetzung der Prüfungskommission für die Provinz Bozen muß dem aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgehenden Bestand der Sprachgruppen angepaßt sein.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 60? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 60. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 60 è approvato.

Art. 61

(Indizione del bando di concorso)

1. I Comuni ed i Consorzi segretarili, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 53, possono bandire il concorso per la copertura della sede segretarile nove mesi prima che si verifichi la vacanza della sede; una volta verificatasi la vacanza della sede, i Comuni ed i Consorzi segretarili debbono provvedere a bandire il relativo concorso entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data del collocamento a riposo o dell'accettazione delle dimissioni del segretario comunale, già in servizio.

Art. 61

(Ausschreibung des Wettbewerbs)

1. Die Gemeinden und die Sekretariatskonsortien können, unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 53, den Wettbewerb zur Besetzung des Sekretariatssitzes neun Monate vor dem Freiwerden des Sitzes ausschreiben; sobald der Sitz unbesetzt ist, müssen die Gemeinden und die Sekretariatskonsortien dafür sorgen, den entsprechenden Wettbewerb innerhalb der unaufschiebbaren Frist von neunzig Tagen ab dem Zeitpunkt der Versetzung in den Ruhestand oder der Annahme der Kündigung des bereits im Dienst stehenden Gemeindesekretärs auszuschreiben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 61? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 61. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 3 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 61 è approvato.

Art. 62

(Diritti di rogito)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano anche nei confronti dei segretari comunali in servizio presso sedi segretarie della regione.

Art. 62
(Beurkundungsgebühren)

1. Die Bestimmungen nach Artikel 41 Absatz 4 des Gesetzes vom 11. Juli 1980, Nr. 312 werden auch gegenüber den bei den Sekretariatsstellen der Region im Dienst stehenden Gemeindegemeinschaften angewandt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 62? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 62. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 3 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 62 è approvato.

Art. 63
(Collocamento in disponibilità)

1. Nel caso di fusione di più Comuni o della costituzione di Consorzi di segreteria e della conseguente soppressione di posti di segretario comunale, i segretari di qualifica meno elevata o, in caso di uguale qualifica, di minore anzianità sono collocati in disponibilità per il periodo massimo di due anni; durante tale periodo essi conservano il diritto alla nomina al posto di segretario presso la sede segretaria risultata dalla fusione, o presso il Consorzio costituito, in caso di successiva vacanza del medesimo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Il segretario in disponibilità è esonerato dal prestare servizio.

3. Allo stesso compete, a carico del Comune o del Consorzio di segreteria di nuova costituzione, il trattamento economico in godimento ad eccezione delle indennità o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario e dell'indennità consorziale.

4. Il segretario in disponibilità è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e di previdenza cui abbia diritto, qualora, allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità, non abbia ottenuto la nomina in ruolo presso altro Comune o non sia stato assunto in uffici della Regione, delle Province o di altri enti locali.

5. In caso di scioglimento di un Consorzio di segreteria, il segretario comunale titolare dovrà essere assunto da uno dei Comuni consorziati, mantenendo la posizione giuridico-economica acquisita.

6. In caso di mancato accordo tra i Comuni, circa l'assunzione del segretario comunale, la decisione verrà presa dalla Giunta provinciale competente, sentito il segretario comunale interessato.

Art. 63
(Versetzung in den Verfügbarkeitsstand)

1. Bei Zusammenschluß mehrerer Gemeinden oder bei Errichtung von

Sekretariatskonsortien und der sich daraus ergebenden Auffassung von Gemeindegretärsstellen werden die Sekretäre im niedrigeren Rang oder – bei gleichem Rang – jene mit geringerem Dienstalter für die Höchstdauer von zwei Jahren in den Verfügbarkeitsstand gestellt. Während dieser Zeit behalten sie das Anrecht auf die Ernennung in die Stelle eines Sekretärs bei dem durch den Zusammenschluß entstandenen Sekretariatsrat oder bei dem errichteten Konsortium, falls dieser nachfolgend unbesetzt bleiben sollte, und zwar unbeschadet der Bestimmungen gemäß Absatz 4.

2. Der in den Verfügbarkeitsstand gestellte Sekretär im Verfügbarkeitsstand ist von der Leistung des Dienstes befreit.

3. Ihm steht zu Lasten der Gemeinde oder des neuerrichteten Sekretariatskonsortiums die bezogene Besoldung zu, mit Ausnahme der Entschädigung oder Vergütung von Sonderdiensten und Sonderaufgaben sowie der Überstunden und der Konsortialzulage.

4. Nach Ablauf von zwei Jahren nach der Versetzung in den Verfügbarkeitsstand wird der in den Verfügbarkeitsstand gestellte Sekretär, sofern er nicht in den Stellenplan einer anderen Gemeinde ernannt oder bei einem Amt der Region, der Provinzen oder anderer örtlicher Körperschaften eingestellt worden sein sollte, in den Ruhestand versetzt, wobei ihm die zustehende Ruhestands- und Fürsorgebehandlung zuerkannt wird.

5. Bei Auflösung eines Sekretariatskonsortiums muß der die Stelle bekleidende Gemeindegretär von einer der zusammengeschlossenen Gemeinden eingestellt werden, wobei er den erreichten rechtlichen und wirtschaftlichen Status beibehält.

6. Bei fehlendem Übereinkommen zwischen den Gemeinden hinsichtlich der Einstellung des Gemeindegretärs wird die Entscheidung vom zuständigen Landesausschuß nach Anhören des betreffenden Gemeindegretärs getroffen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 63? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 63. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 6 voti contrari, 2 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 63 è approvato.

Art. 64

(Supplenza e reggenza sedi segretarili)

1. Per assicurare la regolarità del servizio in caso di assenza o di impedimento temporaneo del segretario comunale, sempre che il Comune non sia dotato di Vicesegretario comunale, il Presidente della Giunta provinciale territorialmente competente dispone, su richiesta scritta del Sindaco del Comune interessato da presentarsi di norma almeno otto giorni prima del verificarsi dell'assenza, che il servizio di segreteria sia svolto, in supplenza del titolare, da un segretario di un Comune viciniore, o da un segretario comunale collocato in disponibilità ai sensi del precedente articolo 62. Nel caso in cui il servizio debba essere ricoperto dal segretario di un Comune viciniore deve essere sentito il Sindaco di questo Comune, il quale si esprime entro le ventiquattro ore successive; decorso tale termine il parere si intende comunque favorevole.

2. Analogamente si procede in caso di vacanza della sede segretarile, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali.

3. I regolamenti comunali fissano il compenso spettante al segretario comunale

- a) votazione di laurea;
- b) votazione risultante dal certificato di idoneità di cui all'articolo 51, comma 7;
- c) votazione finale del corso di preparazione alle funzioni di segretario comunale;
- d) altri titoli di studio;
- e) titoli di servizio.

3. Le istanze per l'inserimento nelle graduatorie provinciali debbono essere prodotte alle Giunte provinciali di Trento e di Bolzano entro il termine che verrà fissato nell'apposito bando da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 65

(Rangordnung der Aufträge zur Amtsführung und Vertretung)

1. Falls bei einem Vorgehen gemäß Artikel 64 die Ordnungsmäßigkeit des Sekretariatsdienstes in Frage gestellt werden könnte, können die Aufträge zur Amtsführung oder Vertretung bei Gemeinden oder Konsortien der dritten und vierten Klasse vom Präsidenten des gebietsmäßig zuständigen Landesausschusses jenen erteilt werden, die im Besitz der Bescheinigung über die Befähigung zur Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs sind, welche von den zuständigen Organen des Staates oder von den Landesausschüssen von Trient und Bozen gemäß Artikel 50 entsprechend der eigens vorgesehenen Landesrangordnung ausgestellt worden ist; sie können außerdem jenen erteilt werden, die mit Erfolg die vom Staat oder von den Autonomen Provinzen anberaumten Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Befugnisse eines Gemeindesekretärs besucht haben.

2. Die Rangordnung wird im Jänner eines jeden Jahres von einer eigenen Kommission auf der Grundlage nachstehender Maßstäbe erstellt:

- a) Bewertung der Doktorprüfung;
- b) Bewertung, die aus der Eignungsbescheinigung nach Artikel 51 Absatz 7 hervorgeht;
- c) Bewertung der Abschlußprüfung des Lehrganges zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs;
- d) andere Studientitel;
- e) Dienstzeugnisse.

3. Die Gesuche für die Aufnahme in die Landesrangordnungen sind bei den Landesausschüssen von Trient und Bozen innerhalb der Frist einzureichen, die in der eigenen Ausschreibung festgelegt wird, welche im Amtsblatt der Region zu veröffentlichen ist.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 65? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 65. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 6 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 65 è approvato.

Art. 66

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione provinciale di cui all'articolo 65 è nominata dalla Giunta provinciale ed è così composta:

- a) dall'Assessore provinciale per gli enti locali o suo delegato, in qualità di Presidente;
- b) da due funzionari addetti all'Assessorato provinciale per gli Enti locali;
- c) da un Sindaco, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni rappresentative dei

- Comuni della provincia;
- d) da un segretario comunale, scelto su una terna proposta dalle organizzazioni sindacali provinciali della categoria.
2. Un funzionario della Provincia eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.
3. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il Presidente.
4. La composizione della Commissione per la provincia di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 66
(Zusammensetzung der Kommission)

1. Die Landeskommission nach Artikel 65 wird vom Landesausschuß ernannt und setzt sich wie folgt zusammen:
- a) aus dem Landesrat für Gebietskörperschaften oder aus seinem Bevollmächtigten, als Vorsitzenden;
- b) aus zwei dem Landesassessorat für Gebietskörperschaften angehörenden Beamten;
- c) aus einem Bürgermeister, der aus den drei von den Vertretungsorganisationen der Gemeinden der Provinz vorgeschlagenen Personen ausgewählt wird;
- d) aus einem Gemeindesekretär, der aus den drei von den Gewerkschaftsverbänden der Provinz vorgeschlagenen Personen ausgewählt wird.
2. Die Obliegenheiten eines Schriftführers der Kommission werden von einem Beamten der Provinz ausgeübt.
3. Für die Gültigkeit der Sitzungen der Kommission ist die Anwesenheit von mindestens vier Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden erforderlich.
4. Die Zusammensetzung der Prüfungskommission für die Provinz Bozen muß dem aus der letzten allgemeinen Volkszählung hervorgehenden Bestand der Sprachgruppen angepaßt sein.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire in merito all'art. 66? Nessuno.

Pongo in votazione l'art. 66. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene?

Con 5 voti contrari, 3 astensioni e tutti gli altri favorevoli, l'art. 66 è approvato.

Abbiamo iniziato i lavori puntualmente, per cui chiudo con 5 minuti di anticipo. Sono le ore 17.55.

Comunico che il Consiglio domani è convocato per le ore 10.00; stamane avevamo convenuto nella Conferenza dei Capigruppo di procedere in questo modo, non vorrei essere contestato; abbiamo deciso di completare questo punto all'ordine del giorno, dare lettura della relazione del disegno di legge sull'ordinamento dei Comuni e quindi chiudere i lavori subito dopo la lettura delle relazioni. Se nessuno si oppone procederei in questa maniera, dando modo al Presidente Kußtatscher di convocare la I[^] Commissione legislativa. Siete d'accordo su questo modo di procedere?

Un'altra comunicazione: è convocata la II[^] Commissione legislativa.


La seduta è tolta.

(ore 17.55)



ALLEGATI





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1992

Bolzano, 11 febbraio 1992

N. 106

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
B O L Z A N O

I N T E R R O G A Z I O N E

Recentemente si sono sviluppati in Trentino alcuni incendi la cui causa è stata individuata nel cattivo funzionamento delle canne fumarie. In particolare in seguito ad un incendio nel Comune di Sfruz sono andate distrutte tre case e, nel medesimo Comune, anche ieri ha preso fuoco un camino.

L'articolo 14 della legge regionale 24/1954, istitutiva del servizio antincendi prevede l'obbligo della costituzione in ciascun Comune del servizio di spazzatura dei camini.

Benchè dalla data di approvazione della normativa antincendi molte case abbiano sostituito il riscaldamento a combustione di legna con quello a gas, eliminando molti pericoli di incendio, i fatti segnalati documentano inequivocabilmente che forse da parte di taluni Comuni si sia "abbassata la guardia" troppo in fretta.

Ciò premesso si interroga il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- 1) se l'obbligo per i Comuni previsto dall'articolo 14 venga ancora ottemperato (eventualmente anche mediante Consorzio nei Comuni minori);
- 2) a chi compete vigilare sulla corretta applicazione della succitata normativa ed in particolare come vengano svolti i controlli;
- 3) se nel Comune di Sfruz esista il servizio previsto dall'articolo 14 della legge regionale 24/1954.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- Roberto FRANCESCHINI -

Pervenuta alla Presidenza del Consiglio
regionale l'11 febbraio 1992, prot. n. 4464





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1992

Trient, 11. Februar 1992

Nr. 106/X

An den Herrn
PRÄSIDENTEN DES REGIONALRATS

B O Z E N

A N F R A G E
mit schriftlicher Antwort

In letzter Zeit ist es in der Provinz Trient zu einigen Brandausbrüchen gekommen, wobei die Ursache auf das schlechte Funktionieren des Schornsteins zurückzuführen ist. In der Gemeinde Sfruz wurden einem Brand zufolge drei Häuser zerstört und auch gestern ist, in derselben Gemeinde, ein Schornstein in Brand geraten.

Art. 14 des Regionalgesetzes 24/1954 betreffend den Feuerwehrdienst führt in jeder Gemeinde den obligatorischen Kaminkehrerdienst ein.


Obwohl seit Inkrafttreten des Gesetzes über den Feuerwehrdienst in vielen Häusern die Holzheizung durch die Gasheizung ersetzt wurde und somit viele Gefahrenherde beseitigt wurden, beweisen die obgenannten Vorfälle, daß die Gemeinden zu schnell "das Feld geräumt" haben.

All dies vorausgeschickt, erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter den Präsidenten des Regionalausschusses zu befragen, um zu erfahren:

1. ob dieser obligatorische, vom Art. 14 vorgesehene Kaminkehrerdienst noch verrichtet wird (eventuell auch mittels Konsortien in den kleineren Gemeinden);
2. wem die Aufsicht über die korrekte Anwendung der obgenannten Bestimmung zusteht und insbesondere wie diese Kontrollen durchgeführt werden;
3. ob in der Gemeinde Sfruz ein entsprechender vom Art. 14 des RG 24/1954 vorgesehener Dienst verrichtet wird.

gez. DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Roberto Franceschini "Bistecca"

Beim Präsidium des Regionalrates
am 11. Februar 1992 eingegangen,
Prot. Nr. 4464






Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

L'ASSESSORE PER GLI ENTI LOCALI E I SERVIZI ELETTORALI

Autonome Region Trentino-Südtirol

DER ASSESSOR FÜR ORTLICHE KÖRPERSCHAFTEN UND WAHLDIENSTE



Prot. 12481

EL/XIII 1/ GN LZ gi

Trento, 6 maggio 1992

Oggetto: risposta ad interrogazione n. 106
di data 11 febbraio 1992.

Preg.mo Signor
Roberto FRANCESCHINI
Consigliere regionale
Gruppo Lista Verde
Palazzo della Provincia
38100 T R E N T O

Preg.mo Signor
dott. Oskar PETERLINI
Presidente del Consiglio
regionale
Via Crispi
39100 B O L Z A N O

Preg.mo Signor
dott. Tarcisio ANDREOLLI
Presidente della Giunta reg.le
S E D E

In merito all'interrogazione da Lei presentata in data 11 febbraio 1992, prot. n. 4464 del Consiglio regionale, con la quale si chiede di conoscere:

- 1) se l'obbligo relativo al servizio di spazzatura dei camini, previsto dalla L.R. 24/1954, venga ancora ottemperato;
- 2) a chi competa la vigilanza sull'applicazione della richiamata normativa, ed in particolare come vengano svolti i controlli;
- 3) se nel Comune di Sfruz esista il servizio previsto dall'art. 14 della L.R. 24/1954;

Si comunica quanto segue:

In attuazione della norma prevista dall'art. 18, 1° comma, dello Statuto di autonomia, con legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, le funzioni amministrative inerenti la materia dei servizi antincendi sono

state delegate dalla Regione alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il 2° comma dell'art. 2 della menzionata legge stabilisce che le Province autonome provvedano con propria legge a disciplinare l'organizzazione del servizio prevedendo l'istituzione obbligatoria, presso ogni Comune o Consorzio di Comuni, di un servizio di pulitura dei camini, nonché l'emanazione obbligatoria, da parte di ogni Comune, di un regolamento per prevenire il pericolo di incendi.

Poichè in materia di servizio antincendio la Giunta regionale esercita allo stato attuale esclusivamente un'attività amministrativa di controllo di natura sostitutiva, consistente nella surrogazione alle Giunte provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate in caso di persistente inattività o di violazione della legge 17/1978, si è provveduto a chiedere, come comunicato con nota n. 5079 di data 20 febbraio 1992, utili elementi conoscitivi al Comune di Sfruz ed ai competenti servizi provinciali.

Il servizio antincendi della Provincia autonoma di Trento, con nota di data 26 febbraio 1992, ha comunicato che, su richiesta del servizio Enti locali, provvede ad esprimere il proprio parere sulle deliberazioni comunali di adozione del regolamento per la pulizia dei camini.

Più in generale e sotto il profilo giuridico si può affermare quanto segue:

- l'obbligo dell'istituzione presso ogni Comune (o Consorzio di Comuni) del servizio di pulitura dei camini, deve considerarsi tuttora operante, essendo vigenti le disposizioni previste dall'art. 14 della L.R. 24/1954 e dall'art. 2 della L.R. 17/78;
- la vigilanza in ordine all'istituzione del servizio, nonché all'adozione del regolamento per prevenire il pericolo di incendi, compete, ai sensi dell'art. 69 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.G.R. 19.01.1984, n. 6/L, alla Giunta provinciale;
- a seguito dell'istituzione del servizio e dell'adozione del regolamento, spetta al Sindaco, in qualità di capo dell'amministrazione comunale, provvedere all'os-

3.


servanza di quanto nello stesso stabilito.

In relazione al punto 3 dell'interrogazione si fa presente che il Sindaco del Comune di Sfruz, con nota n. 333 di data 27 aprile 1991 ha comunicato quanto segue:

- la spazzatura dei camini è stata effettuata negli anni scorsi dal Comune mediante l'appalto del servizio ad uno spazzacamino della zona;
- le difficoltà incontrate negli ultimi anni nel reperire uno spazzacamino hanno dato luogo, nell'organizzazione del servizio, a problemi, talvolta superati, a seguito della disponibilità del Corpo volontario dei Vigili del Fuoco;
- recentemente, allo scopo di disciplinare anche formalmente il servizio obbligatorio di pulizia dei camini, peraltro già attivato, con deliberazione n. 12/92 di data 1 aprile 1992, è stato approvato il regolamento per la manutenzione ordinaria dei camini e canali da fumi;
- tale regolamento prevede, tra l'altro, che la ditta appaltatrice del servizio comunichi all'amministrazione comunale l'indirizzo e l'elenco dei camini puliti allo scopo di poter effettuare gli opportuni controlli e selezionare coloro che non ottemperino gli obblighi previsti dal Regolamento stesso.

Cordiali saluti

L'ASSESSORE REGIONALE PER GLI ENTI LOCALI
E SERVIZI ELETTORALI
- dott. prod. Francesco Romano -







CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPERSCHAFTEN
UND WAHLDIENSTE

Trient, den 6. Mai 1992

Prot. 12481 EL/XIII 1/GN LZ gi

Prot. Nr. 4847 Reg. Rat
vom 14. Mai 1992

Herrn
ROBERTO FRANCESCHINI
Regionalratsabgeordneter
Grüne Fraktion
Landhaus
38100 T R I E N T

Herrn
Dr. Oskar PETERLINI
Präsident des Regionalrates
Crispistraße
39100 B O Z E N

Herrn
Dr. Tarcisio ANDREOLLI
Präsident des Regionalausschusses

Betreff: Antwortschreiben auf die Anfrage Nr. 106 vom
11. Februar 1992.

Mit Bezug auf Ihre Anfrage vom 11. Februar 1992, Prot. Nr.
4464 des Regionalrates, mit der Sie erfahren möchten:

1. ob dieser obligatorische, vom Art. 14 vorgesehene Kaminkehrerdienst noch verrichtet wird (eventuell auch mittels Konsortien in den kleineren Gemeinden);
2. wem die Aufsicht über die korrekte Anwendung der obgenannten Bestimmung zusteht und insbesondere wie diese Kontrollen durchgeführt werden;
3. ob in der Gemeinde Sfruz ein entsprechender vom Art. 14 des RG 24/1954 vorgesehener Dienst verrichtet wird.

teile ich Ihnen folgendes mit:

In Durchführung der vom Art. 18, Absatz 1, des Autonomiestatutes vorgesehenen Bestimmung sind mit Regionalgesetz Nr. 17 vom 2. September 1978 die

Verwaltungsbefugnisse betreffend die Feuerwehrdienste von der Region auf die autonomen Provinzen von Trient und Bozen übertragen worden.

Absatz 2 des Artikels 2 des oben genannten Gesetzes legt fest, daß im Rahmen der Organisation der Feuerwehrdienste die autonomen Provinzen mit eigenem Gesetz die obligatorische Einrichtung eines Kaminkehrerdienstes in jeder Gemeinde oder in jedem Gemeindekonsortium sowie den Erlaß einer Brandverhütungsverordnung vorzusehen haben.

Da auf dem Gebiet der Feuerwehrdienste der Regionalausschuß derzeit ausschließlich Verwaltungsbefugnisse bzw. eine Kontrollaufgabe ersatzmäßiger Art ausübt, die darin besteht, bei fortdauernder Untätigkeit oder Verletzung des Gesetzes 17/1978 in der Ausübung der übertragenen Befugnisse an die Stelle der Landesausschüsse tritt, wurden - wie im Schreiben Nr. 5079 vom 20. Februar 1992 bereits mitgeteilt wurde - weitere Informationen von der Gemeinde Sfruz und von den zuständigen Landesämtern eingeholt.

Der Feuerwehrdienst der autonomen Provinz Trient hat mit Schreiben vom 26. Februar 1992 mitgeteilt, daß er auf Antrag des Dienstes der örtlichen Körperschaften dafür Sorge trägt, das Gutachten über die Gemeindebeschlüsse zur Durchführungsverordnung über den Kaminkehrerdienst abzugeben.

Unter dem juristischen Gesichtspunkt kann im allgemeinen folgendes gesagt werden:

- Die Pflicht zur Einführung eines obligatorischen Kaminkehrerdienstes in jeder Gemeinde (oder Gemeindekonsortium) ist immer noch bindend, da die mit Art. 14 des RG 24/1954 und mit Art. 2 des RG 17/1978 vorgesehenen Bestimmungen rechtswirksam sind;
- Die Kontrolle über die Einrichtung des Dienstes sowie die Annahme der Brandverhütungsverordnung steht gemäß Art. 69 des E.T.R.G.G.O., genehmigt mit D.P.R.A. vom 19.01.1984 Nr. 6/L, dem Regionalausschuß zu;
- Nach der Einrichtung des Dienstes und der Annahme der Verordnung obliegt dem Bürgermeister als leitendem Organ der Gemeindeverwaltung, dafür Sorge zu tragen, daß die Verordnung befolgt wird.

In bezug auf Punkt 3 der Anfrage wird darauf hingewiesen, daß der Bürgermeister der Gemeinde Sfruz mit Schreiben Nr. 333 vom 27. April 1991 folgendes mitgeteilt hat:

- Der Kaminkehrerdienst wurde in den vergangenen Jahren von der Gemeinde ausgeschrieben und von einem Kaminkehrer der Zone verrichtet;
- Die Schwierigkeiten, einen Kaminkehrer ausfindig zu

machen, haben in den vergangenen Jahren einige Probleme hervorgerufen, die manchmal dank der Bereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr gelöst werden konnten;

- Mit Beschluß 12/1992 vom 1. April 1992 ist die Verordnung über die ordentliche Wartung der Schornsteine und Rauchkanäle kürzlich genehmigt worden, um auch formell den obligatorischen Kaminkehrerdienst zu regeln - der Dienst wird bereits verrichtet;
- diese Verordnung sieht unter anderem vor, daß die Gesellschaft, die den Dienst übernimmt, der Gemeindeverwaltung die Anschrift und das Verzeichnis der bereits gekehrten Kamine mitzuteilen hat, sodaß die entsprechenden Kontrollen durchgeführt werden und diejenigen ausfindig gemacht werden können, die die von dieser Verordnung vorgesehenen Bestimmungen mißachtet haben.

Mit freundlichen Grüßen

DER ASSESSOR FÜR ÖRTLICHE KÖRPER-
SCHAFTEN UND WAHLDIENSTE

- Dr. proc. Francesco Romano -

